

Regole Operative misura PN RIC - Azione 2.2.1 “Sviluppo della produzione di energia elettrica da FER”

Allegato 1 al Decreto di approvazione

Indice

Premessa	3
PARTE I. TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI INCENTIVABILI	4
PARTE II. I REQUISITI PER L'ACCESSO E IL MANTENIMENTO DEGLI INCENTIVI	5
Capitolo 1. I requisiti soggettivi dei Soggetti Beneficiari	6
SEZ. A. Requisiti	6
1.A.1 Requisiti soggettivi definiti dall'Avviso	6
1.A.2 Verifica del titolare effettivo e dell'assenza di conflitto di interesse	7
SEZ. B. Cause di non ammissibilità	8
Capitolo 2. I requisiti oggettivi	11
2.A.1 Ubicazione impianti	11
2.A.2 Unità produttiva e punto di connessione alla rete	12
2.A.3 Possesso titoli autorizzativi	13
2.A.4 Caratteristiche tecniche impianto fotovoltaico/termo-fotovoltaico	13
2.A.5 Caratteristiche tecniche Sistema di accumulo	16
2.A.6 Tempistiche di realizzazione	17
2.A.7 Condizioni di cumulabilità con altre agevolazioni	17
2.A.8 Verifica del divieto di "doppio finanziamento"	18
PARTE III. SPESE AMMISSIBILI E CALCOLO DEL CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE	19
Capitolo 3. Fotovoltaico	19
Capitolo 4. Termo-fotovoltaico	20
Capitolo 5. Impianto misto fotovoltaico/termo-fotovoltaico	22
Capitolo 6. Sistema di accumulo	23
Capitolo 7. Principi trasversali alle spese ammissibili per tutte le categorie di intervento incentivabili	24
PARTE IV. PROCEDURA PER LA SELEZIONE DELL'ISTANZA	25
Capitolo 8. Caricamento dati e documentazione ed invio istanza	25
8.A.1 Dimensione azienda	28
8.A.2 Relazione tecnica	29
8.A.3 Adempimenti antimafia	30
Capitolo 9. Criteri di definizione dell'elenco dell'ordine di accesso alla fase istruttoria	31
Capitolo 10. Valutazione della domanda di agevolazione ed esitazione	33

Capitolo 11.	Conclusione del procedimento di valutazione	34
Capitolo 12.	Comunicazione avvio iter di connessione	36
Capitolo 13.	Rinuncia/ annullamento della richiesta di accesso	36
PARTE V.	MODALITA' DI EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE	37
Capitolo 14.	Richiesta acconto	37
SEZ. A.	Caricamento dati e documentazione ed invio istanza	37
SEZ. B.	Valutazione GSE ed esitazione.....	40
Capitolo 15.	Richiesta SAL.....	41
SEZ. A.	Caricamento dati e documentazione ed invio istanza	41
SEZ. B.	Valutazione GSE ed esitazione.....	42
Capitolo 16.	Richiesta saldo	43
SEZ. A.	Caricamento dati e documentazione ed invio istanza	43
SEZ. B.	Valutazione GSE ed esitazione.....	44
PARTE VI.	MODALITA' DI RITIRO DELL'ENERGIA	45
PARTE VII.	VARIAZIONI	46
PARTE VIII.	CONTROLLI E REVOCA	48
SEZ. A.	Verifiche e controlli	48
SEZ. B.	Revoca del contributo.....	48
PARTE IX.	RICHIESTA CHIARIMENTI ED INFORMAZIONI	49
c.	ALLEGATI	49
	Appendice 1: Definizioni e acronomi.....	49
	Allegato A.1. Modello di istanza di partecipazione allo sportello	53
	Allegato A.2: Modello Contratto ritiro	64
	Allegato A.3: Modello Istanza di rinuncia	77
	Allegato A.4: Modello Relazione tecnica	82
	Allegato A.5 Criteri di valutazione per la definizione dell'ordine di avvio dei progetti alla fase istruttoria	92

Premessa

Il Programma Nazionale “Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027” (nel seguito “*PN RIC 2021-2027*” o “*Programma*”), approvato dalla Commissione europea con decisione di esecuzione C(2022) 8821 final del 29 novembre 2022, come modificato con decisione della Commissione europea C(2024) 7214 final, del 14 ottobre 2024 e s.m.i, è gestito dal Ministero delle imprese e del made in Italy, attraverso la Direzione generale per gli incentivi alle imprese, in cooperazione con altre Amministrazioni competenti per materia e individuate quali Organismi Intermedi, ossia il Ministero dell'università e della ricerca e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Il Programma è articolato in due Priorità, corrispondenti agli obiettivi di policy delineati dalla politica di coesione europea:

- OP 1 (“*Europa più competitiva e intelligente*”);
- OP 2 (“*Europa più resiliente e verde*”).

Nell'ambito della predetta Priorità 2 del Piano sono compresi interventi di diretta competenza istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, i quali prevedono Obiettivi specifici e Azioni, tra cui l'Obiettivo RSO2.2 “*Promuovere le energie rinnovabili in conformità della direttiva (UE) 2018/2001 sull'energia da fonti rinnovabili, compresi i criteri di sostenibilità ivi stabiliti*” e la relativa Azione 2.2.1 - “*Sviluppo della produzione di energia elettrica da FER*”.

L'Autorità di Gestione del Programma (Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero delle imprese e del made in Italy) ha stipulato l'atto Convenzionale del 7 giugno 2023 con il quale ha delegato alla Direzione generale programmi e incentivi finanziari (nel seguito “*DG PIF*”) del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (designata quale Organismo Intermedio), la gestione e l'attuazione degli interventi di rispettiva competenza istituzionale nell'ambito della Priorità 2 del *PN RIC 2021-2027*, con una dotazione finanziaria relativa all'attuazione dell'Obiettivo specifico RSO2.2 - Azione 2.2.1, pari complessivamente a euro 262.000.000,00.

L'articolo 33, comma 1, del decreto-legge del 7 maggio 2024, n. 60 ha previsto che, al fine di sostenere lo sviluppo e la crescita economica, la competitività territoriale, l'attrazione di nuovi investimenti, nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia (in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di Partenariato 2021-2027, nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del *PN RIC 2021-2027*), con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, adottato di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, siano individuati i criteri per la selezione di investimenti nel territorio delle predette regioni. In particolare, è prevista l'individuazione dei criteri finalizzati a sostenere la produzione di energia da fonti rinnovabili, anche termica, destinata all'autoconsumo delle imprese, anche in abbinamento a sistemi di accumulo di piccola e media taglia, nelle aree industriali, produttive e artigianali localizzate nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.

L'articolo 33, comma 2, del predetto decreto ha previsto che *“al finanziamento degli investimenti di cui al comma 1 si provvede, nel limite complessivo di 1.026 milioni di euro, a valere sulle risorse della priorità II del PN RIC 2021-2027, nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali, dei principi programmatici e finanziari previsti dalla programmazione 2021 - 2027, nonché dei criteri di ammissibilità della spesa del predetto Programma”*.

Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR dell'8 ottobre 2024, n. 341 sono stati individuati i criteri per la selezione di investimenti previsti dall'articolo 1, comma 1 del decreto medesimo, in attuazione del menzionato articolo 33, comma 1, del decreto-legge del 7 maggio 2024, n. 60, ed in particolare gli Obiettivi specifici e delle linee di Azione connesse alla Priorità 2 del PN RIC 2021-2027 - Azione 2.2.1 *“Sviluppo della produzione di energia elettrica da FER”*.

L'Azione 2.2.1 è finalizzata a sostenere la realizzazione di impianti fotovoltaici e termo-fotovoltaici in assetto di autoconsumo a servizio di imprese (ad eccezione di quelle operanti nel settore carbonifero e della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura), realizzati su edifici esistenti destinati all'esercizio dell'attività ovvero, su coperture di strutture pertinenziali destinate in modo durevole al servizio dei predetti edifici. Gli impianti devono essere finalizzati all'autoproduzione e autoconsumo immediato, anche integrati e combinati con impianti e sistemi di stoccaggio dell'energia prodotta, ubicati nelle regioni meno sviluppate (Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna), e localizzati in aree industriali, produttive e artigianali dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.

L'agevolazione prevista per il sostegno delle iniziative è concessa sotto forma di contributo in conto impianti, nei limiti delle risorse disponibili e ai sensi di quanto previsto dall'articolo 41 del Regolamento GBER.

Il Comitato di sorveglianza del Programma PN RIC 2021-2027, con documento 24 giugno 2025, ha quindi approvato i criteri di selezione delle operazioni, tra cui in particolare quelli relativi all'Azione 2.2.1.

Con il decreto direttoriale n. 424 del 30/10/2025 della DG PIF del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (nel seguito *“Avviso”*) è stato quindi approvato l'*“Avviso pubblico per la selezione di progetti per autoproduzione di energia da FER”* recante termini e modalità di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni previste dall'Azione 2.2.1 *“Sviluppo della produzione di energia elettrica da FER”*, a valere sulle risorse del PN RIC 2021-2027.

Ai sensi dell'articolo 4 dell'Avviso, la misura agevolativa è gestita dalla DG PIF del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica che si avvale del supporto tecnico-specialistico del GSE.

PARTE I. TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI INCENTIVABILI

Sono ammissibili all'agevolazione i costi direttamente collegabili e funzionali alla realizzazione di progetti di investimento volti alla produzione di energia da fonti rinnovabili, riconducibili alla realizzazione di:

- a) Un impianto fotovoltaico e/o termo-fotovoltaico per autoconsumo immediato;
- b) eventuale sistema di stoccaggio elettrochimico dell'energia elettrica dietro il contatore (*behind-the-meter*), ai fini della possibilità di autoconsumo differito, purché:
 - l'investimento sia parte di un unico progetto che preveda l'installazione combinata di un impianto di produzione di energia rinnovabile da fonte fotovoltaica e del sistema di accumulo;
 - la capacità di stoccaggio deve essere dimensionata al fine di garantire che la percentuale di energia elettrica prodotta dall'impianto di produzione di energia rinnovabile da fonte fotovoltaica ed autoconsumata non superi il 90 (novanta) per cento.

Gli investimenti devono essere riferiti alla nuova realizzazione o al potenziamento di impianti fotovoltaici e/o termo-fotovoltaici di potenza nominale compresa tra 10 (dieci) kW e 1.000 (mille) kW, realizzati esclusivamente su edifici esistenti dell'unità produttiva, ovvero, su coperture di strutture pertinenziali, anche di nuova realizzazione, destinate al servizio dei predetti edifici. Sono esclusi gli investimenti riferiti a interventi di rifacimento di impianti esistenti.

Gli investimenti devono riguardare una sola unità produttiva, localizzata in aree industriali, produttive o artigianali dei Comuni con popolazione superiore a 5.000 (cinquemila) abitanti delle regioni meno sviluppate (Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna).

In particolare, per ogni specifica unità produttiva è possibile presentare una sola richiesta di accesso alla agevolazione prevista dall'Avviso che dovrà riguardare un solo impianto di produzione eventualmente associato ad un sistema di stoccaggio elettrochimico.

L'energia elettrica prodotta deve essere destinata all'autoconsumo dell'unità produttiva e l'eventuale energia eccedentaria non accumulata sarà ceduta gratuitamente al GSE per 20 anni secondo le modalità riportate nella Parte VI delle presenti Regole.

Complessivamente la dotazione finanziaria della misura è di 262 milioni di euro. In linea con l'articolo 3 dell'Avviso sono previste delle specifiche riserve per le PMI pari a 157,2 milioni (60% del totale) di cui 39,3 milioni (25% della riserva) da assegnare alle micro e piccole imprese.

PARTE II. I REQUISITI PER L'ACCESSO E IL MANTENIMENTO DEGLI INCENTIVI

Capitolo 1. I requisiti soggettivi dei Soggetti Beneficiari

SEZ. A. Requisiti

1.A.1 Requisiti soggettivi definiti dall'Avviso

Il soggetto proponente, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1 e comma 2 dell'Avviso:

- a) deve essere un'impresa, di qualunque dimensione, incluse le reti di imprese dotate di soggettività giuridica;
- b) sono regolarmente costituite e iscritte come attive nel Registro delle imprese. Le imprese non aventi sede legale nel territorio italiano devono essere costituite secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza e iscritte nel relativo registro delle imprese;
- c) deve essere in regime di contabilità ordinaria e deve disporre di almeno un bilancio approvato e depositato presso il Registro delle imprese oppure, in caso di imprese individuali e società di persone, deve disporre di almeno una dichiarazione dei redditi presentata;
- d) deve essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di obblighi contributivi;
- e) deve essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non deve essere in liquidazione volontaria e non deve essere sottoposto a procedure concorsuali con finalità liquidatoria;
- f) non deve essere, in relazione al progetto di investimento, direttamente oggetto di un parere motivato della Commissione per infrazione a norma dell'articolo 258 del TFUE che metta a rischio la legittimità e regolarità delle spese o l'esecuzione delle operazioni;
- g) deve rispettare, in relazione al progetto di investimento, la pertinente legislazione ambientale dell'Unione europea e nazionale, anche con riferimento al principio DNSH. A tal fine, il progetto di investimento non deve ricadere nelle condizioni di esclusione di cui all'articolo 6, comma 4 dell'Avviso. Il soggetto proponente deve disporre, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, di ogni necessario titolo autorizzativo, parere, nulla osta e atto di assenso comunque denominato previsto dalla normativa vigente per la realizzazione del progetto e ottemperare alle relative prescrizioni;
- h) nel rispetto delle vigenti leggi deve essere in regola con le previsioni in materia di stipula di una copertura assicurativa a copertura dei danni cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali, ai sensi dell'articolo 1, commi 101 e seguenti, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 e successive modifiche e integrazioni. Il soggetto proponente, dunque, deve assicurare tutti i beni impiegati nell'esercizio dell'impresa e rientranti nei numeri 1), 2) e 3) sezione Attivo, voce B-II, di cui all'art. 2424 c.c., anche se sugli stessi l'impresa non ha il diritto di proprietà, con la sola esclusione dei beni già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall'imprenditore che impiega i beni. In questi casi è necessario fornirne opportuna evidenza in sede di presentazione dell'istanza.

Le imprese non aventi sede legale nel territorio italiano possono presentare la richiesta di ammissione all'agevolazione anche senza possedere il presente requisito, tuttavia, pena decadenza dell'agevolazione, dovranno dare evidenza dell'assolvimento dell'obbligo alla data di presentazione

della prima richiesta di erogazione dell'agevolazione.

Con riferimento alle reti di imprese dotate di soggettività giuridica la partecipazione alla presente misura è limitata solamente alle unità produttive ricadenti nel proprio fondo patrimoniale comune e rimangono comunque validi tutti i requisiti oggettivi descritti nel successivo capitolo 2.

1.A.2 *Verifica del titolare effettivo e dell'assenza di conflitto di interesse*

L'obbligo di individuare il titolare effettivo in occasione della concessione di incentivi e contributi pubblici trova fondamento in specifiche disposizioni dell'ordinamento europeo e nazionale; la disciplina antiriciclaggio dell'Unione Europea, a partire dalla Direttiva (UE) 2015/849 e dalle successive modifiche e integrazioni (V e VI Direttiva AML), ha introdotto l'obbligo di identificazione dei titolari effettivi di persone giuridiche ed enti, al fine di garantire trasparenza e prevenire il rischio di utilizzo abusivo di strutture societarie per finalità illecite. In Italia, tali disposizioni sono state recepite con il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che all'articolo 20 definisce il concetto di titolare effettivo e disciplina le modalità della sua individuazione. Inoltre, la normativa europea sulla gestione delle risorse finanziarie (Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 – Regolamento finanziario) impone agli Stati membri di assicurare la tracciabilità dei beneficiari finali dei fondi, al fine di prevenire conflitti di interesse, frodi e corruzione. In coerenza con tali disposizioni, anche la normativa nazionale in materia di incentivi ha rafforzato i controlli sui beneficiari delle agevolazioni, includendo espressamente la verifica del titolare effettivo.

In tale ottica, ai fini del riconoscimento delle agevolazioni, è quindi necessario che il soggetto proponente fornisca i dati identificativi del relativo titolare effettivo, così come definito dall'articolo 20 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e ss.mmii.

Per l'identificazione del titolare effettivo, che verrà riportata nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 generata dal Portale Informatico, si precisa quanto segue:

- 1) il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente/società, ovvero il relativo controllo. In particolare:
 - a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale societario detenuta da una persona fisica (criterio proprietà diretta);
 - b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25% del capitale societario posseduta per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona (criterio proprietà indiretta).
- 2) Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente/società, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza (Criterio di controllo):
 - a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
 - b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;

- c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.
- 3) Qualora l'applicazione dei criteri precedenti non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione dell'ente/società (criterio residuale).

Il Soggetto proponente è tenuto a conservare traccia delle verifiche effettuate ai fini dell'individuazione del titolare effettivo, nonché delle ragioni che non hanno consentito di individuare il titolare effettivo secondo le indicazioni di cui ai punti 1. e 2. Infine, ogni Titolare effettivo dovrà rendere una dichiarazione in ordine all'assenza del conflitto evidenziando inoltre se rientra nelle Persone Esposte Politicamente (PEP) con indicazione del relativo ruolo.

SEZ. B. Cause di non ammissibilità

Nel presente paragrafo sono riportate le cause di non ammissibilità relative all'ambito dei requisiti soggettivi (ovvero dei requisiti in capo al Soggetto proponente). Le seguenti cause sono da considerarsi aggiuntive al mancato possesso di uno dei requisiti riportati nel paragrafo 1.A.1 che costituisce causa di non ammissibilità alla presente misura.

Imprese in difficoltà

Non possono accedere alla presente misura le imprese che risultano essere in difficoltà come definite ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del *Regolamento GBER*, vale a dire un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

1. nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle *PMI* costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle *PMI* che soddisfano la condizione di cui all'articolo 21, paragrafo 3, lettera b) del *Regolamento GBER*, e soddisfano le condizioni per beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence condotta dall'intermediario finanziario selezionato), qualora abbiano perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite accumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e il «capitale sociale» comprende, se del caso, eventuali premi di emissione;
2. nel caso di società in cui almeno alcuni dei soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle *PMI* costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle *PMI* che soddisfano la condizione di cui all'articolo 21, paragrafo 3, lettera b) del *Regolamento GBER*, e soddisfano le condizioni per beneficiare di

investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence condotta dall'intermediario finanziario selezionato), qualora abbiano perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «*società in cui almeno alcuni dei soci hanno la responsabilità illimitata per i debiti della società*» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;

3. qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
4. qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
5. nel caso di un'impresa diversa da una *PMI*, qualora, negli ultimi due anni:
 - a. il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5 (sette virgola cinque); e
 - b. il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0 (uno).

È fatto onere al soggetto proponente di produrre un'asseverazione rilasciata da un professionista abilitato regolarmente iscritto ad un albo professionale titolato ad attestare il rispetto di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera d) dell'Avviso (stato impresa non in difficoltà in fase di domanda), avendo cura di precisare le fonti informative utilizzate per produrre tale accertamento (p.e. documentazione anagrafica disponibile presso i pubblici registri, dati economico-finanziari da bilancio, bilancio consolidato, dichiarazione dei redditi).

Qualora il Soggetto proponente appartenga ad un gruppo di imprese qualificabile come “unica impresa”¹, la valutazione della condizione di impresa in difficoltà deve essere condotta sia a livello del Soggetto proponente sia a livello del gruppo cui appartiene, per confermarne la situazione finanziaria generale².

Delocalizzazione

Il Soggetto proponente non deve aver effettuato, nei due anni precedenti la presentazione della domanda di agevolazione, una delocalizzazione verso l'unità produttiva interessata dalla realizzazione del progetto di

¹ Si verifica quando si è in presenza di una fonte comune di controllo e il gruppo agisce come un'unica entità economica.

² Se la singola impresa richiedente l'aiuto non è in difficoltà, occorre, comunque, operare un controllo di plausibilità a livello di gruppo per confermarne la situazione finanziaria generale; in tal caso, il divieto di concessione degli aiuti opererà, comunque, qualora la condizione di difficoltà sia riscontrata a livello di gruppo.

Se la singola impresa richiedente l'aiuto è in difficoltà, il divieto di concessione degli aiuti, potrà essere superato solo se il gruppo, ovvero le altre imprese consociate, si facciano carico di finanziare l'impresa in difficoltà in modo e in misura tale da risanarne la condizione di difficoltà ostativa alla concessione delle agevolazioni pubbliche.

investimento per il quale vengono richieste le agevolazioni di cui all'Avviso, impegnandosi a non farlo anche fino ai due anni successivi al completamento del progetto stesso.

Imprese nei confronti delle quali penda un ordine di recupero per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno o non sono in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazione concesse dal Ministero

Il Soggetto proponente non deve essere destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno e deve inoltre essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazione concesse dal MASE.

Soggetti assoggettati alle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs 159/2011

Non è consentito l'accesso agli incentivi ai soggetti proponenti assoggettati alle cause di divieto, decadenza o sospensione previsti dall'articolo 67 *"Effetti delle misure di prevenzione"*, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 recante *"Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136"*. Per quanto concerne le modalità di accertamento del requisito si rimanda ai contenuti paragrafo 8.A.3 del presente documento.

Ambiti di intervento esclusi

L'Avviso individua due principali ambiti di esclusione con riferimento all'attività prevalente dell'impresa proponente il progetto di investimento:

- a) Non sono ammesse le imprese operanti nel settore carbonifero e della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura e, in particolare:
Settore carbonifero: le imprese legate all'estrazione e lavorazione del carbone (miniere di carbone, lignite ecc.).
Produzione primaria di prodotti agricoli: le aziende agricole che producono prodotti non trasformati (es. coltivazione di cereali, allevamento bovini, ortaggi freschi, frutta ecc.). Poiché dette imprese escluse operano nella produzione primaria, ossia prima della trasformazione della produzione primaria, sono interessate dall'esclusione le sole imprese operanti nella coltivazione, raccolta o allevamento, ma non nella trasformazione (es. produzione di vino, olio, conserve, latticini etc.).
Pesca e acquacoltura: la cattura di pesci e crostacei, oppure l'allevamento ittico (acquacolture marine o interne).
- b) Non sono ammessi i progetti d'investimento riguardanti gli ambiti, qualora pertinenti, previsti all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1058 e successive modifiche e integrazioni.

Altre cause di esclusione

Sono inoltre esclusi i Soggetti proponenti:

- i cui legali rappresentanti o amministratori siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda;
- che risultino destinatari di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni;
- che si trovino in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostaive

Capitolo 2. I requisiti oggettivi

Nel presente capitolo si descrivono puntualmente i requisiti del Progetto di investimento.

2.A.1 *Ubicazione impianti*

Gli impianti di produzione di energia rinnovabile oggetto dell'investimento devono essere realizzati esclusivamente su edifici esistenti di un'unità produttiva, ovvero, su coperture di strutture pertinenziali, anche di nuova realizzazione, destinate al servizio dei predetti edifici.

Tali unità produttive devono essere localizzate in aree industriali, produttive o artigianali dei Comuni con popolazione superiore a 5.000 (cinquemila) abitanti delle regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia);

Ai fini della determinazione del perimetro della popolazione farà fede l'elenco disponibile sul sito istituzionale del GSE che terrà conto:

- dell'elenco del decreto del Presidente della Repubblica del 20 gennaio 2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 53, del 3 marzo 2023, Supplemento ordinario n. 10, che, sulla base dei risultati del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni svolto dall'Istat, determina la popolazione legale riferita al 2021;
- dell'elenco aggiornato al 1° gennaio 2025 reso disponibile dall'Istat.

Per la qualificazione delle aree industriali, produttive o artigianali, come definite all'articolo 1, comma 1, lettera a) dell'*Avviso*, farà fede quanto riportato nei piani regolatori comunali vigenti alla data di pubblicazione dell'*Avviso* stesso come desumibile dal Certificato di Destinazione Urbanistica (CDU). Sono considerate idonee ai fini dell'accesso alla presente misura anche le unità produttive che rientrano:

- nei Piani per gli Insediamenti Produttivi (PIP) previsti dalla legge n. 865 del 1971;
- nei consorzi per le aree di sviluppo industriale (ASI) di cui all'articolo 36, comma 4, della legge 5 ottobre 1991, n. 317.

In fase di presentazione dell'istanza il Soggetto Proponente è tenuto ad allegare il Certificato di Destinazione Urbanistica (CDU) valido. Ai sensi dell'articolo 30 comma 4 del DPR 380/2001, in caso di mancato rilascio del

certificato entro i termini previsti (i.e. trenta giorni dalla presentazione della relativa domanda) è possibile allegare all'istanza una dichiarazione del Soggetto Proponente attestante l'avvenuta presentazione della richiesta all'Ente competente al rilascio del CDU, nonché la destinazione urbanistica dell'unità produttiva desunta dagli strumenti urbanistici vigenti.

All'interno della Relazione tecnica asseverata descritta al paragrafo 8.A.2 bisognerà rappresentare l'unità produttiva su base cartografica del PRG al fine di evidenziare che l'unità produttiva ricade in zona urbanistica industriale, produttiva o artigianale.

Per le aree ricadenti all'interno di un PIP o di un ASI è possibile rappresentare l'unità produttiva su base cartografica specifica del PIP o ASI.

Gli impianti dovranno comunque essere realizzati al di fuori delle aree inidonee, come individuate dalla normativa e dalla pianificazione regionale vigente, nonché al di fuori delle aree interessate da specifici provvedimenti di tutela ai sensi degli articoli 136 e 142 del decreto legislativo n. 42/2004, recante *“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”*, o da dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della parte II, degli articoli 10, 13 e 45 del predetto decreto legislativo.

2.A.2 Unità produttiva e punto di connessione alla rete

L'unità produttiva presso cui è realizzato il progetto di investimento deve essere nella piena disponibilità del soggetto proponente alla data di presentazione della domanda di agevolazione. Per le imprese non aventi sede legale nel territorio italiano, la piena disponibilità dell'unità produttiva sul territorio italiano deve essere dimostrata, pena la decadenza dal beneficio, alla data di richiesta della prima erogazione dell'agevolazione.

Il soggetto proponente deve pertanto avere un titolo giuridico valido sull'unità produttiva e sulle eventuali strutture pertinenziali, che ne attestino la piena disponibilità. I diritti che conferiscono piena disponibilità sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- proprietà;
- locazione;
- leasing finanziario (immobiliare);
- usufrutto;
- affitto d'azienda.

Il contratto di locazione, debitamente registrato, deve comprendere obbligatoriamente un termine compatibile con il termine di almeno 5 anni dalla data di erogazione a saldo delle agevolazioni per le grandi imprese, ovvero di 3 anni per le PMI (articolo 11, comma 1, lettera b) dell'Avviso), in linea con quanto previsto in materia di stabilità delle operazioni dall'articolo 65 del Regolamento (UE) 2021/1060. Ai fini della piena disponibilità dell'unità produttiva, il contratto di locazione è ammissibile a condizione che non escluda, nemmeno per accordo tra le parti o integrazione contrattuale, la disponibilità del lastriko solare su cui gli impianti sono installati.

Anche per gli altri contratti, differenti dal titolo della proprietà, è necessario che la durata debba comprendere obbligatoriamente un termine di almeno 5 anni dalla data di erogazione a saldo delle

agevolazioni per le grandi imprese mentre per le PMI tale limite scende a 3 (articolo 11, comma 1, lettera b) dell'Avviso), in linea con quanto previsto in materia di stabilità delle operazioni dall'articolo 65 del Regolamento (UE) 2021/1060.

All'interno della Relazione tecnica asseverata di cui al paragrafo 8.A.2 dovranno essere riportati gli estremi dei contratti che dimostrino la piena disponibilità dell'unità produttiva da parte del Soggetto proponente.

Nel caso di comproprietà di un immobile, la piena disponibilità dello stesso soggiace al previo rilascio di un'autorizzazione da parte degli altri comproprietari.

Si precisa che la servitù e il comodato d'uso gratuito non costituiscono titoli idonei a conferire la piena disponibilità giuridica di beni. Pertanto, in presenza di tali titoli, non è possibile ritenere la struttura produttiva o la relativa pertinenza nella disponibilità del soggetto proponente.

È inoltre necessario che il Soggetto proponente sia il titolare del punto di connessione alla Rete elettrica dell'impianto di produzione, a partire almeno dalla data di presentazione della richiesta. Il GSE verificherà anche sul Sistema Informativo Integrato (SII) di Acquirente Unico la titolarità del punto di connessione.

Le imprese non aventi sede legale nel territorio italiano possono presentare la richiesta di ammissione all'agevolazione anche senza possedere il presente requisito, tuttavia, pena decadenza dell'agevolazione, dovranno dare evidenza dell'assolvimento dell'obbligo alla data di presentazione della prima richiesta di erogazione dell'agevolazione.

Si sottolinea inoltre che sulla singola unità produttiva sarà possibile realizzare o potenziare un solo impianto mentre, ogni soggetto proponente potrà inviare al GSE fino ad un massimo di tre richieste di agevolazione riferite ad unità produttive differenti.

2.A.3 Possesso titoli autorizzativi

Il Soggetto proponente deve disporre, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, di ogni necessario titolo autorizzativo, parere, nulla osta e atto di assenso comunque denominato previsto dalla normativa vigente per la realizzazione del progetto.

All'interno della Relazione Tecnica asseverata descritta nel successivo paragrafo 8.A.2 dovrà essere fornita evidenza del possesso delle autorizzazioni necessarie ove richieste dalla normativa vigente.

2.A.4 Caratteristiche tecniche impianto fotovoltaico/termo-fotovoltaico

L'impianto fotovoltaico e/o termo-fotovoltaico che costituisce l'investimento deve avere una potenza nominale, non inferiore a 10 (dieci) kW e non superiore a 1.000 (mille) kW.

La potenza nominale è determinata dal minor valore tra la somma delle singole potenze nominali di ciascun modulo fotovoltaico facente parte del medesimo impianto, misurate alle condizioni STC (Standard Test Condition) e la potenza nominale del gruppo di conversione cc/aa, come definite dalle pertinenti norme del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), espressa in kW.

In caso di potenziamento, il precedente limite di potenza si applica alla sezione potenziante. In tale casistica il Soggetto proponente, in linea con quanto prescritto dalla Delibera ARERA 581/2020/R/eel dovrà creare sul sistema GAUDI' di Terna, una specifica sezione e unità di produzione (UP) a cui associare la sezione potenziante.

Gli impianti di produzione di energia rinnovabile devono essere realizzati con componenti rispondenti a specifici requisiti normativi in termini di qualità e sicurezza. In particolare, per la realizzazione degli impianti possono essere impiegati esclusivamente componenti nuovi, costruiti secondo la regola dell'arte (Legge 186/1968, art. 2), non già impiegati in altri impianti. Inoltre, i materiali, apparecchiature e dispositivi elettrici ed elettronici installati presso gli impianti devono essere conformi alle norme del comitato elettrotecnico italiano (CEI).

Di seguito si riportano i requisiti specifici per i singoli componenti degli impianti, il mancato rispetto potrà generare la perdita del contributo in conto capitale.

Requisiti dei moduli fotovoltaici

I moduli fotovoltaici installati devono essere testati e verificati da laboratori accreditati per le specifiche prove in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, al fine di dimostrare la qualità del prodotto e la sicurezza elettrica e meccanica del componente durante il periodo di vita atteso.

Il laboratorio deve essere accreditato, per le specifiche prove indicate dalle norme, da Organismi di accreditamento appartenenti all'EA (European Accreditation Agreement) o che abbiano stabilito accordi di mutuo riconoscimento in ambito EA o in ambito ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation). L'organismo di certificazione deve essere accreditato in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065, per i moduli fotovoltaici, da organismi di accreditamento appartenenti ad EA (European Accreditation Agreement) o che abbiano stabilito accordi di mutuo riconoscimento in ambito EA o IAF (International Accreditation Forum).

In particolare, ai fini dell'esecuzione delle prove di tipo, i moduli fotovoltaici devono rispettare le seguenti normative:

- CEI EN 61215-1- Qualifica del progetto e omologazione del tipo Parte 1: Prescrizioni per le prove;
- CEI EN 61215-1-1- Qualifica del progetto e omologazione del tipo Parte 1-1: Prescrizioni particolari per le prove di moduli fotovoltaici (FV) in silicio cristallino;
- CEI EN 61215-1-2- Qualifica del progetto e omologazione del tipo Parte 1-2: Requisiti particolari per la prova dei moduli fotovoltaici (FV) a film sottile in tellururo di cadmio (CdTe);
- CEI EN 61215-1-3 - Qualifica del progetto e omologazione del tipo Parte 1-3: Requisiti particolari per la prova dei moduli fotovoltaici (FV) a film sottile in silicio amorfico;
- CEI EN 61215-1-4 - Qualifica del progetto e omologazione del tipo Parte 1-4: Requisiti particolari per la prova dei moduli fotovoltaici (FV) a film sottile in seleniuro di rame-indio-gallio (CIGS) e in seleniuro di rame-indio (CIS);
- CEI EN 61215-2 - Qualifica del progetto e omologazione del tipo Parte 2: Procedure di prova;
- CEI EN 61730-1 - Qualificazione per la sicurezza dei moduli fotovoltaici (FV) Parte 1: Prescrizioni per la costruzione;

- CEI EN 61730-2 - Qualificazione per la sicurezza dei moduli fotovoltaici (FV) Parte 2: Prescrizioni per le prove.

Si precisa che una società che intenda commercializzare dei moduli prodotti da un altro costruttore, modificandone il marchio, deve essere in possesso, oltre al certificato originario dei moduli, anche di un certificato rilasciato da un organismo di certificazione, attestante la rispondenza dei moduli così commercializzati a quelli originariamente prodotti e certificati (OEM – Original Equipment Manufacturer). In alternativa, la nuova società distributrice può far certificare autonomamente i moduli che sta commercializzando con il proprio marchio.

Si specifica inoltre che i moduli fotovoltaici installati sugli impianti per i quali si richiede l'accesso alla misura devono essere moduli immessi sul mercato da produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, nel seguito AEE, aderenti a sistemi di gestione individuali o collettivi previsti dagli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 49/2014.

In ottica semplificativa degli adempimenti previsti per l'accesso ai regimi di incentivazione:

- non è dovuta la trasmissione di alcuna certificazione di rispondenza dei moduli fotovoltaici alle norme, fermo restando che il soggetto proponente è in ogni caso tenuto a conservare per l'intero periodo di incentivazione i pertinenti certificati di conformità rilasciati da un organismo competente. Il GSE si riserva di richiedere la suddetta documentazione nell'ambito dell'istruttoria relativa alla richiesta del Saldo finale;
- all'atto della richiesta di erogazione del saldo finale, per ogni tipologia di modulo fotovoltaico installato, dovrà essere fornita la fotografia della targhetta apposta sul retro del modulo, recante i dati tecnici del medesimo.

Il GSE verifica che il produttore di AEE abbia adempiuto agli obblighi previsti dal decreto legislativo 49/2014 e dal decreto legislativo 118/2020, anche riscontrando la presenza dello stesso nell'apposito Registro dei Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (www.registroaee.it/).

Inoltre, per gli impianti fotovoltaici o per il potenziamento degli impianti fotovoltaici sono presenti delle specifiche maggiorazioni per i moduli iscritti al Registro dei Moduli Fotovoltaici. Per accedere alla maggiorazione è necessario che tutti i moduli installati appartengano a modelli presenti all'interno del Registro. La presenza all'interno del Registro della marca e del modello del modulo rappresenta, in fase di valutazione della richiesta di erogazione del saldo, il requisito da rispettare per poter accedere alla maggiorazione.

Requisiti dei moduli termofotovoltaici

In particolare, i moduli termofotovoltaici devono essere rispettare la seguente normativa tecnica:

- CEI EN 61215-1- Qualifica del progetto e omologazione del tipo Parte 1: Prescrizioni per le prove;
- CEI EN 61215-1-1- Qualifica del progetto e omologazione del tipo Parte 1-1: Prescrizioni particolari per le prove di moduli fotovoltaici (FV) in silicio cristallino;
- CEI EN 61215-1-2- Qualifica del progetto e omologazione del tipo Parte 1-2: Requisiti particolari per la prova dei moduli fotovoltaici (FV) a film sottile in tellururo di cadmio (CdTe);

- CEI EN 61215-1-3 - Qualifica del progetto e omologazione del tipo Parte 1-3: Requisiti particolari per la prova dei moduli fotovoltaici (FV) a film sottile in silicio amorofo;
- CEI EN 61215-1-4 - Qualifica del progetto e omologazione del tipo Parte 1-4: Requisiti particolari per la prova dei moduli fotovoltaici (FV) a film sottile in seleniuro di rame-indio-gallio (CIGS) e in seleniuro di rame-indio (CIS);
- CEI EN 61215-2 - Qualifica del progetto e omologazione del tipo Parte 2: Procedure di prova;
- CEI EN 61730-1 - Qualificazione per la sicurezza dei moduli fotovoltaici (FV) Parte 1: Prescrizioni per la costruzione;
- CEI EN 61730-2 - Qualificazione per la sicurezza dei moduli fotovoltaici (FV) Parte 2: Prescrizioni per le prove;
- EN ISO 9806:2013- Energia solare — Collettori solari termici — Metodi di prova.

In analogia ai moduli fotovoltaici anche per quelli termofotovoltaici è necessario ricorrere a moduli immessi sul mercato da produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, nel seguito AEE, aderenti a sistemi di gestione individuali o collettivi previsti dagli artt. 9 e 10 del D.Lgs. 49/2014.

Requisiti inverter

Gli inverter devono essere in possesso di marcatura CE.

2.A.5 Caratteristiche tecniche Sistema di accumulo

Il sistema di accumulo asservito all'impianto: deve garantire che:

- a) la componente di stoccaggio assorba, su base annua, almeno il 75 % dell'energia dall'impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili a cui è collegato direttamente;
- b) la capacità di stoccaggio sia dimensionata in modo da assicurare che la percentuale di energia elettrica prodotta dall'impianto e autoconsumata non superi il 90 % per cento su base annua.

Il sistema di accumulo deve essere di nuova costruzione; quindi, non già impiegato in altri impianti, e deve essere in possesso di marcatura CE.

I Soggetti Richiedenti possono installare un sistema di accumulo in conformità alla disciplina di settore e alle configurazioni previste dalla regolazione di riferimento e contenute nel documento recante *Regole Tecniche per l'attuazione delle disposizioni relative all'integrazione di sistemi di accumulo di energia elettrica nel sistema elettrico nazionale*, pubblicate dal GSE ai sensi della Deliberazione dell'ARERA 574/2014/R/eel.

In caso di installazione di un sistema di accumulo, in fase di comunicazione di entrata in esercizio dovranno essere indicate le informazioni tecniche necessarie a caratterizzare la configurazione di installazione, fornendo idonea documentazione.

Si ricorda che ai fini dell'installazione di sistemi di accumulo trova applicazione quanto già previsto dal TICA, ivi inclusa la registrazione sul sistema GAUDÌ.

2.A.6 Tempistiche di realizzazione

I progetti di investimento devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione, dove per data di avvio si intende la data di inizio dei lavori di installazione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante a ordinare attrezzature o qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima.

L'investimento deve essere ultimato entro 18 (diciotto) mesi dalla data del provvedimento di ammissione alle agevolazioni, dove per data di ultimazione si intende la data di entrata in esercizio.

Per impianti di nuova realizzazione la data di entrata in esercizio coincide con la data di attivazione dell'ultima sezione afferente all'impianto registrata sul sistema GAUDI di Terna, in caso di potenziamento tale data coincide con la massima data di attivazione di GAUDI relativa alle nuova sezione realizzata. In caso di installazione anche di un sistema di accumulo elettrochimico, la data di entrata in esercizio coincide con l'ultima data tra la messa in esercizio del sistema di accumulo elettrochimico riportato sul sistema GAUDI di Terna e quella dell'impianto calcolata come precedentemente descritta.

2.A.7 Condizioni di cumulabilità con altre agevolazioni

Nel rispetto del principio del divieto di doppio finanziamento, di cui articolo 63, comma 9, del Regolamento (UE) 2021/1060, le agevolazioni concesse ai sensi dell'Avviso non possono essere cumulate per i medesimi costi ammissibili, con altre agevolazioni pubbliche che si configurano come aiuti di Stato notificati ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea o comunicati ai sensi dei regolamenti della Commissione che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, incluse quelle concesse sulla base del Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023 (c.d. aiuti "de minimis").

Le agevolazioni concesse ai sensi dell'Avviso possono essere cumulate in relazione agli stessi costi ammissibili, con altre agevolazioni che non rientrano nel campo d'applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intero costo ammissibile alle agevolazioni e che siano rispettate le norme in materia di cumulabilità previste dalle norme specifiche, istitutive delle ulteriori agevolazioni.

Esempi numerici

Riferimenti generali

Costo investimento ammissibile al PN-RIC (Fotovoltaico+Accumulo): 100 €

Intensità max ammissibile per l'iniziativa ammessa al PN-RIC: 45%

Caso 1:

- a) Accesso all'agevolazione PN RIC con intensità max agevolazione del 45% (agevolazione max ottenibile € 45)
- b) Misura A) configurabile come aiuto di Stato con intensità max di agevolazione 50% (agevolazione max ottenibile € 50)

Esito: Non ammissibile. Sullo stesso costo di investimento non possono coesistere 2 agevolazioni pubbliche configurate come aiuti di stato (nel caso, PN-RIC e Misura A).

Caso 2:

- a) Accesso all'agevolazione PN RIC con intensità max agevolazione del 45% (agevolazione max ottenibile € 45)
- b) Misura B) NON configurabile come aiuto di Stato, con intensità max di agevolazione 50% (agevolazione max ottenibile € 50)

Esito: Ammissibile. Sullo stesso costo di investimento si otterrebbero € 45 dal PN-RIC e € 50 dalla Misura B), essendo quest'ultima cumulabile e il cumulo di entrambe (PN-RIC + Misura B) non supera il costo ammissibile all'agevolazione.

Caso 3:

- a) Accesso a agevolazione PN RIC con intensità max agevolazione del 45% (agevolazione max ottenibile € 45)
- b) Misura B) NON configurabile come aiuto di Stato, con intensità max di agevolazione 60% (agevolazione max ottenibile € 60)

Esito: Ammissibile ma con nettizzazione. Sullo stesso costo di investimento si otterrebbero € 45 dal PN-RIC e € 55 dalla Misura B). La misura B è cumulabile ma se si applicasse l'intensità max del 60% al costo dell'investimento si supererebbe il 100% dell'investimento stesso.

Caso 4:

- a) Accesso all'agevolazione PN RIC con intensità max agevolazione del 45% (agevolazione max ottenibile € 45)
- b) Misura C) costituita da credito d'imposta (es. Transizione 5.0): intensità max di agevolazione 30% (vantaggio max ottenibile € 30 come sommatoria totale dei crediti d'imposta ottenibili in tutti gli anni in cui si ha diritto) e nell'ipotesi il credito d'imposta sia calcolato esattamente sui medesimi costi ammissibili del PN-RIC.

Esito: Ammissibile. Sullo stesso costo di investimento si otterrebbero € 45 dal PN-RIC e € 30 sotto forma di credito d'imposta. L'ammissibilità è comunque vincolata al rispetto delle norme in materia di cumulabilità previste dalle norme istitutive dell'agevolazione sotto forma di credito d'imposta (nell'es. Transizione 5.0).

2.A.8 Verifica del divieto di "doppio finanziamento"

Al fine di garantire il rispetto di tale disposizione e, dunque, l'assenza di doppio finanziamento nonché di prevenire che le fatture e/o documenti contabili equivalenti possano, per errore o per dolo, essere presentati a rendicontazione su altri Programmi, finanziati dall'Unione Europea o da altri strumenti finanziari, all'interno dei documenti giustificativi di spesa, devono essere indicati elementi obbligatori di tracciabilità necessari a garantire l'esatta riconducibilità delle spese al progetto finanziato come indicato nella Parte III capitolo 7 del presente documento.

PARTE III. SPESE AMMISSIBILI E CALCOLO DEL CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE

Nella presente parte sono rappresentate le modalità di determinazione del contributo in conto capitale evidenziando inoltre la tipologia di spese ammissibili che possono essere portate a rendicontazione.

Capitolo 3. Fotovoltaico

Con riferimento agli impianti fotovoltaici le spese ammissibili sono rappresentate dall'acquisto, trasporto e installazione dell'impianto e dei vari componenti di impianto, connessione alla rete elettrica nazionale, messa in esercizio e opere civili strettamente necessarie.

Sono ammesse anche le spese di progettazione purché, al pari di tutte le altre spese ammissibili, sostenute dopo l'invio della richiesta di ammissione al GSE.

Non è possibile far ricadere tra le spese ammissibili quelle relative alla redazione della relazione tecnica.

Calcolo agevolazione

Per tale intervento l'agevolazione massima erogabile è calcolata secondo la seguente formula:

$$I_{\max} = \%_{\text{spesa}} \cdot C_{\text{FTV}} \cdot P_{\text{FTV}}$$

Dove:

P_{FTV} è la potenza nominale dell'impianto/sezione potenziante fotovoltaica espressa in kW;

C_{FTV} è il costo specifico effettivamente sostenuto per la tecnologia utilizzata nell'intervento definito dal rapporto tra spesa sostenuta in euro e la potenza nominale dell'impianto in kW.

I valori massimi di C_{FTV}, ai fini del calcolo dell'agevolazione massima, sono riportati nella tabella che segue, differenziati in base alla tipologia di modulo che sarà installata. Si sottolinea che per essere classificati come tipologia "Moduli classe A" e "Moduli classe B e C" ed accedere alla relativa premialità tutti i moduli del campo solare devono appartenere alla medesima tipologia.

Tipologia moduli	10 kW ≤ P ≤ 20 kW	20 kW < P ≤ 200 kW	200 kW < P ≤ 600 kW	600 kW < P ≤ 1000 kW
	[€/kW]	[€/kW]	[€/kW]	[€/kW]
Moduli non registro	1.500	1.200	1.100	1.050
Moduli classe A	1.725	1.380	1.265	1.210
Moduli classe B e C	1.800	1.440	1.320	1.260

$\%_{\text{spesa}}$

è la percentuale incentivata della spesa totale sostenuta per l'intervento, differenziata per tipologia di azienda ed incrementata in relazione al possesso di specifiche premialità:

- 1) Premialità 1: possesso certificazione ISO 50001;
- 2) Premialità 2.1 alternativa a premialità 2.2: utilizzo moduli iscritti nel Registro ENEA classe A;
- 3) Premialità 2.2 alternativa a premialità 2.1: utilizzo moduli iscritti nel Registro ENEA classe B e C.

Tipo impresa	Agevolazione BASE	Premialità 1 proponente con ISO 50001	Premialità 2.1 moduli iscritti Registro ENEA classe A	Premialità 2.2 moduli iscritti Registro ENEA classe B e C	Agevolazione massima conseguibile sommando Agevolazione Base+ Premialità 2.2
Piccola	58%	2%	2%	5%	65%
Media	48%				55%
Grande	38%				45%

Si sottolinea che nel caso in cui il Soggetto proponente acceda ad ulteriori agevolazioni cumulabili con la presente misura, l'agevolazione complessiva non può comunque comportare il superamento dell'intero costo ammissibile. Di conseguenza, in tale casistica, al fine di non superare il costo di investimento dichiarato, si procederà a ridurre il contributo secondo la seguente formula:

$$I_{ftv} = \min(S_{ftv} - I_{\text{altre agevolazioni}}, I_{\max})$$

Dove:

- S_{ftv} rappresenta la spesa ammissibile preventivata per l'impianto/sezione potenziante fotovoltaica;
- $I_{\text{altre agevolazioni}}$ rappresenta le eventuali altre agevolazioni cumulabili percepite dal Soggetto proponente;
- I_{\max} rappresenta l'agevolazione associata all'impianto/sezione potenziante fotovoltaica precedentemente calcolata.

Capitolo 4. Termo-fotovoltaico

Con riferimento agli impianti termo-fotovoltaici le spese ammissibili sono rappresentate dall'acquisto, trasporto e installazione dell'impianto e della componentistica termina (tubature, valvole, gruppo pompe,

centralina e accumulatore solare/scambiatore circuito solare), connessione alla rete elettrica nazionale, messa in esercizio e opere civili strettamente necessarie.

Sono ammesse anche le spese di progettazione purché, al pari di tutte le altre spese ammissibili, sostenute dopo l'invio della richiesta di ammissione al GSE.

Non è possibile far ricadere tra le spese ammissibili quelle relative alla redazione della relazione tecnica.

Calcolo agevolazione

Per tale intervento l'agevolazione massima erogabile è calcolata secondo la seguente formula:

$$I_{\max} = \%_{\text{spesa}} \cdot C_{\text{THFTV}} \cdot P_{\text{THFTV}}$$

Dove:

P_{THFTV} è la potenza elettrica nominale dell'impianto/sezione potenziante termo-fotovoltaica espressa in kW:

C_{THFTV} è il costo specifico effettivamente sostenuto per la tecnologia utilizzata nell'intervento definito dal rapporto tra spesa sostenuta in euro e la potenza nominale elettrica dell'impianto in kW. I valori massimi di C_{THFTV}, ai fini del calcolo dell'agevolazione massima, sono riportati nella tabella che segue, differenziati per classe di potenza.

10 kW ≤ P ≤ 20 kW	20 kW < P ≤ 200 kW	200 kW < P ≤ 600 kW	600 kW < P ≤ 1000 kW
[€/kW]	[€/kW]	[€/kW]	[€/kW]
2.500	2.000	1.833	1.750

%_{spesa} è la percentuale incentivata della spesa totale sostenuta per l'intervento, differenziata per tipologia di azienda ed incrementata in relazione al possesso certificazione ISO 50001.

Tipo impresa	Agevolazione BASE	Premialità proponente con ISO 50001	Agevolazione massima con premialità
Piccola	63%	2%	65%
Media	53%		55%
Grande	43%		45%

Si sottolinea che nel caso in cui il Soggetto proponente acceda ad ulteriori agevolazioni cumulabili con la presente misura, l'agevolazione complessiva non può comunque comportare il superamento dell'intero costo ammissibile. Di conseguenza, in tale casistica, al fine di non superare il costo di investimento dichiarato, si procederà a ridurre il contributo secondo la seguente formula:

$$I_{thftv} = \min(S_{thftv} - I_{altre agevolazioni}; I_{max})$$

Dove:

- S_{thftv} rappresenta la spesa ammissibile preventivata per l'impianto/sezione potenziante termofotovoltaica;
- $I_{altre agevolazioni}$ rappresenta le eventuali altre agevolazioni cumulabili percepite dal Soggetto Beneficiario;
- I_{max} rappresenta l'agevolazione associata all'impianto/sezione potenziante termo-fotovoltaica precedentemente calcolata.

Capitolo 5. Impianto misto fotovoltaico/termo-fotovoltaico

In caso di impianto costituito da due porzioni, una fotovoltaica, l'altra termo-fotovoltaica, le spese ammissibili sono calcolate come sommatoria delle spese ammissibili calcolate come indicato nei capitoli precedenti (capitolo 3 per la porzione fotovoltaica e capitolo 4 per la porzione termo-fotovoltaica), per le singole porzioni d'impianto

Calcolo agevolazione

L'agevolazione I_{max} sarà determinata come somma delle agevolazioni riferite alle due parti di impianto, determinate secondo le modalità precedentemente descritte:

$$I_{max} = I_{maxthftv} + I_{maxftv}$$

In particolare, i contributi in conto capitale delle singole parti dell'impianto saranno determinati a partire dalle relative potenze nominali fotovoltaica e termo-fotovoltaica associate alle singole porzioni dell'impianto.

Si sottolinea che nel caso in cui il Soggetto proponente acceda ad ulteriori agevolazioni cumulabili con la misura in esame, l'agevolazione associata all'impianto misto fotovoltaico-termo-fotovoltaico complessivo non può comunque comportare il superamento dell'intero costo ammissibile. Di conseguenza, in tale casistica, al fine di non superare il costo di investimento dichiarato, si procederà a ridurre il contributo secondo la seguente formula:

$$I_{ftv-thftv} = \min(S_{ftv-thftv} - I_{altre agevolazioni}; I_{max})$$

Dove:

- $S_{ftv-thftv}$ rappresenta la spesa ammissibile preventivata per l'impianto/sezione potenziante fotovoltaica-termo-fotovoltaica;
- $I_{altre agevolazioni}$ rappresenta le eventuali altre agevolazioni cumulabili percepite dal Soggetto Beneficiario;
- I_{max} rappresenta l'agevolazione associata all'impianto misto fotovoltaico-termo-fotovoltaico precedentemente calcolata.

Capitolo 6. Sistema di accumulo

Con riferimento al sistema di accumulo asservito all' impianto fotovoltaico/termo-fotovoltaico le spese ammissibili sono rappresentate dall'acquisto, trasporto e installazione del sistema e dei vari componenti di impianto, messa in esercizio e opere civili strettamente necessarie.

Sono ammesse anche le spese di progettazione purché, al pari di tutte le altre spese ammissibili, sostenute dopo l'invio della richiesta di ammissione al GSE.

Non è possibile far ricadere tra le spese ammissibili quelle relative alla redazione della relazione tecnica.

Calcolo agevolazione

Per tale intervento l'agevolazione massima erogabile è calcolata secondo la seguente formula:

$$I_{\max} = \%_{\text{spesa}} \cdot C_{\text{SDA}} \cdot CA_{\text{SDA}}$$

Dove:

CA_{SDA} è la capacità nominale del sistema di accumulo espressa in kWh;

C_{SDA} è il costo specifico effettivamente sostenuto per la tecnologia utilizzata nell'intervento definito dal rapporto tra spesa sostenuta in euro e la capacità nominale del sistema di accumulo. I valori massimi di tale valore non possono superare i 900 €/kWh.

%_{spesa} è la percentuale incentivata della spesa totale sostenuta per l'intervento differenziata per tipologia di azienda ed incrementata in relazione al possesso certificazione ISO 50001.

Tipo impresa	Agevolazione BASE	Premialità proponente con ISO 50001	Agevolazione massima con premialità
Piccola	48%	2%	50%
Media	38%		40%
Grande	28%		30%

Si sottolinea che nel caso in cui il Soggetto proponente acceda ad ulteriori agevolazioni cumulabili con la presente misura, l'agevolazione complessiva non può comunque comportare il superamento dell'intero costo ammissibile del sistema di accumulo. Di conseguenza, in tale casistica, al fine di non superare il costo di investimento dichiarato si procederà a ridurre il contributo secondo la seguente formula:

$$I_{\text{SDA}} = \min(S_{\text{SDA}} - I_{\text{altre agevolazioni}}, I_{\max})$$

Dove:

- S_{SDA} rappresenta la spesa ammissibile preventivata per il sistema di accumulo;

- I_{altre} rappresenta le eventuali altre agevolazioni cumulabili percepite dal Soggetto richiedente;
- I_{max} rappresenta l'agevolazione associata al sistema di accumulo precedentemente calcolata.

Capitolo 7. Principi trasversali alle spese ammissibili per tutte le categorie di intervento incentivabili

Tutte le spese ammissibili devono essere comprovate con pagamenti effettuati tramite bonifici bancari, SEPA *Credit Transfer* ovvero ricevute bancarie (RI.BA.), in modo da consentire la piena tracciabilità delle operazioni e l'immediata riconducibilità alla fattura o al documento contabile di valore probatorio equivalente in relazione al quale vengono richiesti gli aiuti.

Sono ammesse solo le spese sostenute a partire dalla data di presentazione della domanda di agevolazione.

Tali spese devono inoltre essere relative a immobilizzazioni materiali, nuove di fabbrica acquistate da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente e alle normali condizioni di mercato.

Non sono in nessun caso ammesse le spese:

- a) sostenute attraverso il sistema della locazione finanziaria;
- b) per la relazione tecnica;
- c) per l'acquisto di beni usati;
- d) per lavori in economia;
- e) relative a singoli beni di importo inferiore a euro 500,00 (cinquecento), al netto di IVA;
- f) relative a imposte e tasse;
- g) per ammende, penali e, comunque, le spese derivanti da errori, inadempimenti del Soggetto proponente, nonché le spese per controversie legali, oneri derivanti dalla risoluzione delle controversie sorte con i fornitori di beni e servizi.

È possibile far rientrare tra le spese ammissibili anche l'imposta sul valore aggiunto (IVA), nella sua totalità o anche solo parzialmente, a condizione che questa non sia recuperabile nel rispetto della normativa nazionale di riferimento.

Definito il valore di IVA da far rientrare tra le spese ammissibili, è prevista la facoltà di richiedere il contributo indicando il relativo l'importo nei limiti imposti dall'*Avviso*, esclusivamente allegando evidenze documentali atte a rappresentare l'impossibilità di recuperare tale importo.

In caso in cui non sia fornita documentazione esaustiva atta a rappresentare l'impossibilità di recuperare l'importo IVA indicato, tale importo non verrà considerato tra le voci di spesa ammissibile.

L'importo massimo erogabile a valere sulle risorse della misura viene determinato sulla base delle informazioni fornite dal soggetto proponente nell'ambito della richiesta di ammissione alla misura.

L'importo effettivamente erogabile sarà comunicato in esito all'attività di controllo delle spese oggetto di rendicontazione da parte del soggetto beneficiario.

Inoltre, al fine di garantire la tracciabilità delle spese e che le spese oggetto di agevolazione non abbiano già frutto di una misura di sostegno finanziario comunitario ai sensi dell'articolo 63, paragrafo 9, del Regolamento (UE) 2021/1060 o nazionale secondo quanto previsto dalle vigenti norme nazionali sull'ammissibilità delle spese, tutte le fatture e/o i documenti giustificativi devono contenere riferimenti al PN RIC 2021 – 2027 e al Codice Unico di progetto (CUP) che verrà assegnato al progetto di investimento nonché contenere l'indicazione dell'importo totale o parziale imputabile sul programma agevolato. In coerenza con quanto previsto dall'articolo 5, comma 7 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, per le eventuali spese che saranno sostenute tra la data di invio dell'istanza di ammissione e l'Atto di concessione da parte della *DG PIF del MASE* in cui sarà riportato il CUP sarà possibile sostituire tale codice con il numero di istanza rilasciata dal Portale del *GSE* in fase di invio dell'istanza.

PARTE IV. PROCEDURA PER LA SELEZIONE DELL'ISTANZA

I soggetti proponenti aventi i requisiti descritti nel capitolo 1 della Parte II delle presenti Regole, interessate a realizzare un progetto di investimento coerente con i requisiti previsti nel capitolo 2 della Parte II del presente documento, possono presentare istanza di ammissione alla misura, secondo le modalità descritte nel seguito.

Si sottolinea che ogni impresa può presentare al GSE al massimo 3 (tre) domande di agevolazione purché relative a progetti di investimento da realizzarsi su differenti unità produttive.

Il portale non consentirà l'invio di ulteriori richieste. È comunque facoltà del Soggetto proponente annullare una richiesta precedentemente trasmessa secondo la procedura indicata nel successivo capitolo 13.

Capitolo 8. Caricamento dati e documentazione ed invio istanza

L'istanza deve essere trasmessa esclusivamente per via telematica, previa autenticazione nell'Area Clienti del *GSE* (<https://areaclienti.gse.it/>), accedendo al Portale con le credenziali (User ID e password) fornite in fase di registrazione. Si precisa che le richieste inviate avvalendosi di canali di comunicazione diversi – quali ad esempio, posta raccomandata, posta certificata, mail e fax - non saranno prese in considerazione.

Le credenziali di accesso e il codice identificativo univoco sono personali, e non devono essere ceduti a terzi. Gli Utenti sono tenuti a conservarli con la massima diligenza, a mantenerli segreti, riservati e sotto la propria responsabilità nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non arrecare danni al GSE e a terzi. Gli Utenti, consapevoli che la conoscenza delle credenziali da parte di terzi consentirebbe a questi ultimi di accedere al sistema, esonerano il GSE da qualsivoglia responsabilità per le conseguenze pregiudizievoli di qualsiasi natura o per i danni, diretti o indiretti, che fossero arrecaati a causa dell'utilizzo delle credenziali e, in generale, dell'utilizzo abusivo, improvvisto o comunque pregiudizievole, obbligandosi a risarcire il GSE di qualsiasi eventuale danno dovesse sopportare a seguito di tali eventi.

Effettuato l'accesso al Portale, il Soggetto proponente dovrà dichiarare il rispetto dei requisiti soggettivi e oggettivi indicati nella Parte II delle presenti Regole Operative e inserire le seguenti ulteriori informazioni:

- la tipologia di firmatario della DSAN di ammissione tra il Rappresentante Legale, il Titolare Procuratore Speciale e il Soggetto Delegato e indicando per questi ultimi due anche i riferimenti anagrafici in quanto le informazioni non sono già presenti nell'Area clienti;
- le caratteristiche del Soggetto proponente necessarie a definirne la dimensione (Media, Grande e Piccola). Nel paragrafo 8.A.1 sono riportati i criteri di dimensionamento;
- i dati del/i titolare/i effettivo/i, come definiti nella sezione A del capitolo 1, l'assenza di conflitto di interessi e la sua/loro eventuale esposizione politica;
- l'ubicazione geografica dell'unità produttiva ed il relativo codice ATECO;
- le caratteristiche tecniche del progetto di investimento che si vuole realizzare dichiarando la tipologia di impianto, la potenza, l'eventuale utilizzo di moduli rientranti nel Registro delle tecnologie per il fotovoltaico specificandone la categoria (A, B e C);
- l'eventuale presenza di un sistema di accumulo, evidenziando il rispetto dei requisiti riportati nel paragrafo 2.A.5;
- la spesa ammissibile preventivata in linea con quanto riportato nella PARTE III delle presenti Regole;
- il dato di Prelievo dell'energia elettrica da rete relativo all'ultimo anno disponibile [kWh] associati all'unità produttiva e la Stima del prelievo di energia elettrica da rete post-intervento [kWh];
- il codice POD identificativo del punto di connessione alla Rete a cui l'impianto sarà connesso ed il relativo titolare;
- eventuali ulteriori altre agevolazioni che non rientrano nel campo d'applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato in linea con quanto rappresentato nel paragrafo 2.A.7;
- i dati specifici necessari a determinare i criteri di definizione dell'elenco dell'ordine di accesso alla fase istruttoria come definiti nel successivo Capitolo 9;
- l'eventuale possesso della certificazione ISO 50001;
- numero identificativo della marca da bollo da 16 € annullata al fine di dare evidenza dell'assolvimento dell'obbligo relativo all'imposta di bollo, come previsto dalla legge n. 147/2013, articolo 1, commi 591 e 592, per le istanze presentate per via telematica;

- in caso di potenziamento di un impianto esistente bisognerà fornire il Codice CENSIMP. Il Portale interopperà con il sistema Gaudì di TERNA al fine di verificare la correttezza di tale codifica, in caso di disallineamento non sarà possibile procedere a trasmettere l'istanza. Si consiglia, prima di caricare la richiesta di ammissione, di verificare sul Sistema Gaudì la correttezza dei dati presenti correggendo le eventuali anomalie riscontrate;
- il codice CENSIMP ed il codice di rintracciabilità di ulteriori impianti non fotovoltaici connessi al POD precedentemente dichiarato.

Inserite le predette informazioni e caricata la relativa documentazione sul Portale, il Soggetto proponente, verificata la correttezza dei dati e delle informazioni inseriti, dovrà sottoscrivere la richiesta di ammissione generata automaticamente dal Portale informatico sulla base dei dati inseriti nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto firmatario indicato (Rappresentante Legale, il Titolare Procuratore Speciale e il Soggetto Delegato), deve essere corredata di copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del/i sottoscritto/i. Il modello dell'istanza generata dal Portale è riportato nell'Allegato A.1.

Il Soggetto proponente dovrà allegare alla richiesta la seguente documentazione:

- carta di identità di tutti i Titolari effettivi e del Legale Rappresentante se differente del soggetto firmatario;
- relazione tecnica asseverata, redatta secondo il modello reso disponibile dal sito web del GSE, con allegata la carta di identità dell'asseveratore in possesso di idonei requisiti professionali;
- certificato di destinazione urbanistica (CDU) dell'area in cui è ubicata l'unità produttiva ovvero la relativa pertinenza su cui sarà installato l'impianto oggetto dell'agevolazione richiesta o, nei casi previsti dalla norma, in caso di mancato rilascio del certificato nei termini previsti, dichiarazione di cui al capitolo 2.A.1, resa ai sensi del comma 4 dell'articolo 30 del DPR 380/2001;
- planimetria dell'unità produttiva con inserimento dell'impianto, in scala adeguata;
- bolletta più recente relativa alla fornitura di energia elettrica relativa al punto di connessione a cui sarà allacciato l'impianto, al fine di attestare la titolarità del POD;
- copia del contratto assicurativo a copertura dei danni cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali, previsto dall'articolo 1, commi 101 e seguenti, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 e successive modifiche e integrazioni, nei casi in cui il soggetto proponente rientri tra i soggetti per i quali è previsto tale obbligo;
- ove dichiarato il possesso, il Certificato di parità di Genere;
- ove dichiarato il possesso, il Certificato di legalità;
- ove dichiarato il possesso, l'attestazione ISO 50001;
- l'ultimo, in ordine temporale, Bilancio / Dichiarazione dei Redditi da cui sono stati estratti i dati dichiarati per definire i criteri necessari a definire l'elenco dell'ordine di accesso alla fase istruttoria. Le imprese individuali e le società di persone, ed in generale tutte le imprese non soggette ad obbligo di presentare il Bilancio civilistico come previsto dagli articoli 2423 e successivi del Codice Civile

dovranno allegare anche una DSAN rilasciata da professionista abilitato regolarmente iscritto ad un albo professionale titolato a certificare i dati di bilancio che saranno utilizzati per determinare gli indicatori riportati nell'Allegato 3 dell'Avviso, necessari per il calcolo del punteggio da associare all'istanza al fine del suo inserimento nell'elenco dell'ordine di accesso alla fase istruttoria. Il format di DSAN è disponibile sul sito istituzionale del GSE;

- DURC valido;
- asseverazione, attestante che il Soggetto Proponente non ricade nella definizione di impresa in difficoltà come riportato nella sezione B del capitolo 1. Tale dichiarazione dovrà essere rilasciata da professionista abilitato regolarmente iscritto ad un albo professionale titolato a certificare che l'impresa non è in difficoltà. Tale asseverazione dovrà contenere l'indicazione delle fonti informative utilizzate per verificare che il Soggetto Proponente o il gruppo di imprese non ricadano nella definizione di impresa in difficoltà (ad esempio documentazione anagrafica disponibile presso i pubblici registri, dati economico-finanziari da bilancio, bilancio consolidato, dichiarazione dei redditi);
- Delega/Procura Speciale nel caso in cui il soggetto firmatario sia un Soggetto Delegato o un Procuratore speciale.

8.A.1 Dimensione azienda

Per la determinazione della dimensione aziendale il Soggetto proponente dovrà utilizzare quanto disposto dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 aprile 2005-DM 18 aprile 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, recante «*Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese*», nonché dall'allegato I del Regolamento GBER.

In particolare, sono definite:

- **Microimprese:** le imprese che occupano meno di 10 occupati e che realizzano un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore ai 2 milioni di euro;
- **Piccole imprese:** le imprese che occupano meno di 50 occupati e che realizzano un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro;
- **Medie Imprese:** le imprese che occupano meno di 250 occupati e che realizzano un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro;
- **Grandi imprese:** le imprese che non risultano essere piccole e medie applicando i precedenti requisiti.

Ai fini della presente misura, sul portale PN RIC previsto per la presentazione delle istanze, le microimprese sono ricomprese nell'insieme delle piccole in linea con la definizione delle soglie massime di incentivazione riportate all'articolo 8 dell'Avviso.

Si ricorda inoltre che:

- ai fini del calcolo degli occupati è necessario fare riferimento alle Unità Lavorative Annuali-ULA³;
- è necessario considerare nei parametri di riferimento per il calcolo dimensionale (occupati, fatturato annuo, totale di bilancio) anche i dati delle imprese collegate e/o associate secondo le modalità definite nel DM 18 aprile 2005.

Il fatturato annuo e il totale di bilancio sono quelli dell'ultimo esercizio contabile chiuso e approvato precedentemente alla data di sottoscrizione della domanda di ammissione. Per le ditte individuali e le società di persone si fa riferimento all'ultima dichiarazione dei redditi. Per le ULA dovrà quindi essere preso in considerazione il medesimo periodo temporale.

8.A.2 Relazione tecnica

Per accedere alla misura il soggetto proponente dovrà trasmettere al GSE una Relazione tecnica asseverata da un professionista abilitato dotato di idonee competenze e iscritto al relativo albo di pertinenza, anche facente parte dell'organico del soggetto proponente.

Il format della relazione è disponibile presso il sito istituzionale del GSE. In particolare, all'interno di tale relazione l'asseveratore dovrà:

- individuare l'unità produttiva nonché le eventuali strutture pertinenziali ove è prevista l'installazione dell'impianto, indicando: le coordinate catastali identificative degli immobili, la conformità con la localizzazione prevista dall'Avviso (i.e. aree industriali, produttive o artigianali dei Comuni con popolazione superiore a 5.000 (cinquemila) abitanti delle regioni meno sviluppate).
- indicare la destinazione urbanistica dell'area dell'unità produttiva;
- descrivere la tipologia di disponibilità dell'area in capo al Soggetto proponente verificando inoltre la preesistenza e conformità degli stati dei luoghi. In caso di documenti diversi dai titoli di proprietà, dovrà essere data indicazione della durata delle pattuizioni formalizzate che deve essere conforme alle normative vigenti, oltre che compatibile con la tempistica di attuazione del progetto di investimento e con la durata prevista dall'articolo 11, comma 1, lettera b) dell'Avviso;
- attestare, con riferimento all'unità produttiva e alle eventuali strutture pertinenziali dove è prevista l'installazione dell'impianto, il rispetto delle norme edilizie, urbanistiche e inerenti alla tutela ambientale applicabili;
- descrivere le principali caratteristiche dell'impianto (tipologia, potenza, eventuale presenza sistema di accumulo e relative caratteristiche, compresa la capacità di stoccaggio);
- descrivere, a quale categoria del Registro delle tecnologie per il fotovoltaico appartengono i moduli fotovoltaici che si prevede di installare per la realizzazione dell'impianto;
- descrivere l'ambito di intervento del Soggetto proponente evidenziando che non ricada negli ambiti di esclusione riportate nella SEZIONE B del capitolo 1;

³ Un dipendente a tempo pieno corrisponde a 1 ULA. Un dipendente part-time al 50% corrisponde a 0,5 ULA. Un dipendente stagionale per 3 mesi all'anno corrisponde a 0,25 ULA. Sono esclusi dal conteggio: gli apprendisti con contratto di apprendistato, gli studenti con contratto di formazione professionale, i dipendenti in congedo di maternità o parentale. Nel calcolo delle ULA devono essere ricompresi i dipendenti, i proprietari-gestori e i soci che svolgono un'attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti.

- descrivere l'iter autorizzativo a cui è soggetto l'impianto ovvero se la realizzazione dell'iniziativa possa avvenire in regime di edilizia libera;
- descrivere il profilo energetico dell'unità produttiva nelle condizioni di calcolo dell'indicatore G *"Percentuale quota FER su prelievi ex ante calcolata come rapporto tra l'energia prodotta ed autoconsumata e i prelievi da rete ex ante riportate nel successivo capitolo 9;*
- evidenziare il contributo fornito dal progetto di investimento relativamente ai due indicatori:
 - RCO22 *"Capacità supplementare di produzione di energia rinnovabile"* pari alla potenza nominale come definita dall'Avviso associata al progetto di investimento. In caso di presenza anche della tecnologia termo-fotovoltaica sarà necessario inserire anche il dato di potenza termica;
 - RCR31 *"Totale dell'energia rinnovabile prodotta"* pari alla stima dell'energia elettrica prodotta dalla potenza elettrica associata al progetto di investimento. In caso di presenza anche della tecnologia termo-fotovoltaica sarà necessario inserire anche la stima di energia termica prodotta associata alla potenza termica installata;
- riportare un'analisi di redditività dell'intervento evidenziando inoltre il possesso delle capacità finanziarie del Soggetto proponente.

8.A.3 *Adempimenti antimafia*

Il Codice Antimafia prevede che le Pubbliche Amministrazioni, gli Enti pubblici nonché gli Enti e le Aziende vigilate dallo Stato o da altro Ente Pubblico e le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro Ente Pubblico nonché i concessionari di lavori o di servizi pubblici, prima di assumere i provvedimenti indicati nell'articolo 67 dello stesso Codice e/o stipulare, approvare o autorizzare i contratti e/o subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici, devono acquisire la documentazione antimafia di cui all'articolo 84, ossia le comunicazioni o le informazioni, disciplinate rispettivamente dagli articoli 87 e 91 del Codice stesso. Ne deriva che il GSE, nell'ambito delle attività di gestione dei meccanismi di competenza, prende atto mediante l'acquisizione dell'informazione antimafia da parte delle Prefetture dell'assenza di una delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 159/2011 nonché di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dei soggetti beneficiari dei meccanismi di incentivazione.

Per tali finalità, il Soggetto proponente che rientri tra i soggetti sottoposti alla verifica antimafia ai sensi del decreto legislativo 159/2011 e ss.mm.ii., è tenuto a inoltrare unitamente all'istanza di ammissione all'agevolazione la documentazione prevista dal medesimo Decreto legislativo, mediante l'apposita sezione *"Documentazione Antimafia"* del Portale Area Clienti, secondo le modalità descritte nel presente paragrafo. L'assenza di tale documentazione costituisce motivo ostativo alla valutazione dell'istanza.

Il Soggetto proponente, qualora in esito all'istruttoria dell'istanza di accesso all'agevolazione risulti ammissibile, è tenuto a mantenere aggiornata, ai fini dell'erogazione degli importi spettanti, la documentazione prevista dal Codice Antimafia mediante l'apposita sezione *"Documentazione Antimafia"* del Portale Area Clienti, secondo le modalità descritte nel presente paragrafo. L'assenza di tale documentazione costituisce motivo ostativo all'erogazione degli importi spettanti.

Per l'invio al *GSE* della documentazione necessaria ai fini della verifica antimafia, il soggetto proponente che rientri tra i soggetti sottoposti alla verifica antimafia ai sensi del decreto legislativo 159/2011 e ss.mm.ii., è tenuto a inoltrare al *GSE* la seguente documentazione prevista dal medesimo decreto legislativo, necessaria a trasmettere alle Prefetture competenti le richieste di rilascio dell'informazione antimafia:

- dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, dalla quale risultino i soggetti da controllare a norma dell'articolo 85 del decreto legislativo 159/2011;
- la dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del DPR 445/2000, a cura dei medesimi soggetti obbligati, riferita ai loro familiari conviventi di maggiore età;
- l'eventuale dichiarazione di esenzione dall'obbligo della presentazione della documentazione antimafia. A tale scopo, è stata predisposta una sezione nel Portale Area Clienti denominata "*Documentazione Antimafia*" (<https://areaclienti.gse.it/>) che consente agli operatori di scaricare i modelli delle dichiarazioni e di trasmetterli al *GSE*, sempre tramite il suddetto Portale, debitamente compilati, sottoscritti e corredati dei documenti di identità in corso di validità di ogni dichiarante.

Il *GSE*, effettuati i controlli formali, provvede a inviare la menzionata documentazione alla Prefettura competente, tramite la BDNA. Il rilascio dell'informazione antimafia è successivo all'accettazione - da parte della Prefettura di competenza - della richiesta avanzata dal *GSE* ed è immediatamente conseguente alla consultazione della BDNA. Il Prefetto, pertanto, effettuate le opportune verifiche rilascia l'informazione antimafia entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta.

La valutazione dell'istanza di ammissione da parte del *GSE* nonché l'erogazione dell'agevolazione (nei casi di ammissione) sarà quindi condizionata dalla corretta trasmissione della richiesta alla Prefettura competente attraverso la BDNA, ovvero, nei casi di esenzione dall'obbligo di presentazione della documentazione antimafia (articolo 83, comma 3, del Codice Antimafia), sarà condizionata alla trasmissione e all'accoglimento della dichiarazione di esenzione. L'informazione antimafia ha validità annuale a decorrere dalla data di rilascio della stessa; pertanto, il soggetto proponente deve provvedere al periodico rinnovo della documentazione trasmessa al *GSE*. In ogni caso, eventuali variazioni societarie devono essere immediatamente comunicate al *GSE* dai soggetti sottoposti a verifica, ai fini dell'analisi della nuova documentazione presentata.

Capitolo 9. Criteri di definizione dell'elenco dell'ordine di accesso alla fase istruttoria

A seguito della chiusura dello sportello per la presentazione delle istanze, il *MASE DG PIF* approva, su proposta del *GSE*, l'elenco dell'ordine di accesso all'istruttoria. Tale elenco sarà pubblicato nella sezione dedicata alla misura sul sito web del Ministero, del *GSE* e del *PN RIC 2021-2027*. L'ordine di accesso sarà determinato sulla base del punteggio calcolato secondo le modalità riportate nell'allegato n. 3 – “*Criteri di valutazione per la definizione dell'ordine di avvio dei progetti alla fase istruttoria*” riportato nell'allegato A.5 delle presenti Regole Operative.

I criteri si basano principalmente su:

- dati economici finanziari;
- possesso della certificazione della parità di genere e/o del rating di legalità;
- dati consumi energetici ante e post-intervento.

Per i dati di bilancio da utilizzare per il calcolo del punteggio si dovrà far riferimento a quelli relativi all'ultimo bilancio approvato e depositato. Nel caso di imprese individuali e società di persone, dovranno essere dichiarati i dati riportati nell'ultima dichiarazione dei redditi.

In fase di inserimento a portale dei singoli dati il Soggetto proponente dovrà anche indicare la pagina in cui il dato dichiarato è presente nella documentazione.

Con riferimento al possesso della certificazione di parità di genere è necessario che il requisito sia posseduto alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello della presentazione della domanda di agevolazione, con validità alla data di presentazione della medesima domanda di agevolazione.

Per il *rating* di legalità il requisito dovrà essere posseduto alla data di presentazione della domanda di agevolazione, come risultante pubblicamente dall'elenco delle imprese con *rating* di legalità.

Il Soggetto proponente dovrà allegare i relativi certificati in corso di validità al momento di presentazione dell'istanza.

Infine, l'indicatore *"Percentuale quota FER su prelievi ex ante calcolata come rapporto tra l'energia prodotta ed autoconsumata e i prelievi da rete ex ante"* sarà determinato sulla base del rapporto tra:

- la stima dell'energia elettrica prodotta ed autoconsumata dall'impianto/potenziamento di impianto incentivato con la presente misura;
- energia prelevata dalla rete elettrica con obbligo di connessione dei soli terzi connettibili riferita all'anno *a-1* rispetto all'anno *a* di apertura dello sportello. Se lo sportello apre nel primo trimestre dell'anno *a* i dati misura potranno essere riferiti anche all'anno *a-2*.

Per ottenere una simulazione del profilo di consumo più prossimo al dato aggiornato, è consentito utilizzare il dato annuale (anno solare) di prelievo più recente purché completamente disponibile.

Per le unità produttive che hanno avviato l'attività nell'anno precedente a quello di apertura dello sportello, nel caso in cui non si dovesse disporre del dato complessivo di prelievo da rete sia per l'anno precedente a quello di apertura dello sportello sia per l'anno di apertura dello sportello, sarà possibile stimare il valore dell'energia prelevata dalla rete elettrica.

L'energia prelevata dalla rete elettrica con obbligo di connessione dei soli terzi connettibili deve essere calcolata su tutti i POD ricadenti nell'unità produttiva.

All'interno della relazione tecnica di cui al paragrafo 8.A.2 sarà necessario indicare l'anno di riferimento e l'eventuale ricorso alla stima dei dati di misura.

Esclusivamente in caso di parità di punteggio tra più progetti, prevale l'ordine cronologico di presentazione della domanda di agevolazione. Nel caso in cui si determini ancora una condizione di parità, prevale il progetto con il minor costo indicato nella domanda di agevolazione.

Capitolo 10. Valutazione della domanda di agevolazione ed esitazione

A seguito della pubblicazione dell'elenco dell'ordine di accesso alla fase istruttoria, il *GSE* procederà alla valutazione delle istanze secondo l'ordine risultante dal medesimo elenco.

Tale processo di valutazione si articola in due fasi:

- 1) la fase pre-istruttoria, nell'ambito della quale il *GSE* verifica la correttezza delle informazioni e dei dati dichiarati dal Soggetto proponente ai fini dell'attribuzione del punteggio;
- 2) la fase istruttoria, in cui il *GSE* verifica la completezza della domanda di agevolazione e della documentazione allegata, nonché, il rispetto dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dagli articoli 5 e 6 dell'*Avviso*.

In base all'articolo 3 dell'Avviso approvato con il decreto direttoriale n. 424 del 30/10/2025, una quota pari al 60% della dotazione finanziaria disponibile per la concessione delle agevolazioni è destinata al finanziamento dei progetti di investimento realizzati da Piccole e Medie Imprese. Il 25% di tale quota risulta riservato esclusivamente a micro e piccole imprese.

Il GSE procederà all'istruttoria delle domande rispettando l'ordine risultante dall'elenco di accesso alla fase istruttoria. Laddove sia saturato il contingente disponibile per le Grandi Imprese, il GSE valuterà esclusivamente le istanze presentate dalle PMI. Qualora all'esito dell'attività istruttoria, le risorse riservate ai progetti di investimento delle PMI non risultino assegnate, il GSE istruirà le istanze presentate dalle Grandi Imprese rispettando l'ordine del precedente elenco.

Fase pre-istruttoria

Il *GSE* verifica la corrispondenza delle informazioni e dei dati forniti dal Soggetto proponente ai fini dell'attribuzione del punteggio, con la documentazione trasmessa a corredo.

Qualora, nel corso delle predette verifiche, il *GSE* rilevi disallineamenti tra i dati e/o le informazioni indicate rispetto alla documentazione trasmessa a corredo, il *GSE* trasmette al Soggetto proponente **una richiesta di integrazione documentale**.

La richiesta di integrazione avviene tramite il Portale e del suo avvio è dato avviso mediante l'invio di una PEC all'indirizzo di posta elettronica indicato nell'istanza di ammissione. Nella richiesta sono indicate le informazioni e/o i documenti da trasmettere attraverso il Portale. L'invio delle informazioni e/o dei documenti indicati deve essere effettuato entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta di integrazione.

In mancanza di risposta entro i predetti termini o qualora permangano difformità o incongruenze, la domanda di agevolazione è esclusa dall'elenco e il *MASE DG PIF*, su proposta del *GSE*, ne dà comunicazione, tramite PEC, al Soggetto proponente escluso.

Laddove, a seguito della richiesta di integrazione, il Soggetto proponente assuma una nuova posizione nell'elenco dell'ordine di accesso alla fase istruttoria, il *GSE* provvede a trasmettergli apposita comunicazione all'indirizzo PEC fornito nella domanda di agevolazione, indicandogli la nuova posizione assunta nell'elenco.

Verificata la correttezza delle informazioni e dei dati dichiarati dal Soggetto Proponente ai fini dell'attribuzione del punteggio, il GSE avvierà la fase istruttoria finalizzata a verificare la completezza della domanda di agevolazione e della documentazione allegata, nonché, il possesso in capo al Soggetto proponente dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dagli articoli 5 e 6 dell'Avviso.

Fase istruttoria

Nell'ambito della fase istruttoria il GSE:

- a. verifica la completezza dei dati e delle informazioni indicate nel Portale e la corrispondenza degli stessi con la documentazione allegata;
- b. verifica il possesso dei requisiti di cui alla Parte II delle presenti Regole Operative;
- c. effettua, sulla base della documentazione presentata, il calcolo delle spese ammissibili e dell'agevolazione concedibile;
- d. verifica, in caso di richiesta di agevolazione superiore a euro 150.000,00 (centocinquantamila), l'assenza di cause ostative ai sensi della vigente normativa antimafia attraverso la consultazione della Banca dati nazionale unica per la documentazione antimafia di cui all'articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii.

Qualora la documentazione inviata a corredo della richiesta risulti incompleta e/o sia necessario acquisire elementi informativi aggiuntivi rispetto a quanto previsto dalle presenti Regole Operative, il GSE comunica al Soggetto proponente, tramite Portale, la richiesta di integrazioni, e del suo avvio è dato avviso mediante l'invio di una PEC all'indirizzo del Soggetto proponente.

Nella richiesta sono indicate le informazioni e/o i documenti da integrare sul Portale al fine del completamento dell'istruttoria. L'invio delle informazioni e/o dei documenti indicati deve essere effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di integrazioni. In conformità con quanto previsto dalla Legge 241/90, la richiesta di integrazione sospende il termine del procedimento, che riprende a decorrere dalla data di ricevimento delle integrazioni richieste o, in mancanza, dalla scadenza del predetto termine di 30 giorni.

Il GSE potrà richiedere integrazioni anche al fine di rideterminare l'importo da riconoscere al Soggetto Richiedente. Tale rideterminazione potrà essere solo al ribasso rispetto al contributo richiesto dal Soggetto Richiedente e riportato nella DSAN.

Terminata l'istruttoria, il GSE comunica al MASE DG PIF gli esiti con proposta motivata, per l'adozione dei provvedimenti di propria competenza. In caso di esaurimento delle risorse disponibili, il GSE comunica al MASE DG PIF di non aver istruito la domanda per esaurimento delle risorse disponibili.

Capitolo 11. Conclusione del procedimento di valutazione

Sulla base degli esiti dell'istruttoria svolta dal GSE, il MASE DG PIF:

- adotta il **provvedimento di ammissione alle agevolazioni**, nel quale sono indicate le principali caratteristiche tecniche dell'intervento, il codice CUP assegnato al Progetto di investimento, il codice COR generato dal Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), l'importo ammesso e l'ammontare del contributo in conto capitale concesso determinato in base alle informazioni relative agli importi preventivati per la realizzazione dell'iniziativa, con particolare riferimento alle spese ammissibili, fornite dal Soggetto proponente in fase di compilazione della richiesta di ammissione.

Con l'adozione del provvedimento di ammissione alle agevolazioni, i Soggetti proponenti sono individuati quali Soggetti beneficiari, responsabili dell'attuazione dell'iniziativa finanziata.

- nel caso in cui ricorrono motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, comunica al Soggetto proponente, all'indirizzo PEC indicato nella domanda di agevolazione i **motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza (preavviso di rigetto)**, ai sensi dell'articolo 10 bis della Legge 241/1990, assegnandogli un termine di 10 giorni per presentare le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La documentazione integrativa dovrà essere caricata sul Portale del GSE. Il GSE successivamente effettuerà la valutazione delle osservazioni pervenute comunicando l'esito al *MASE DG PIF*.

Il preavviso di rigetto sospende i termini di conclusione del procedimento, che ricominciano a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine di dieci giorni per la presentazione delle osservazioni medesime;

- nel caso in cui il contributo in conto capitale riconoscibile al Soggetto proponente risulti essere differente da quello richiesto, comunica al Soggetto proponente(**comunicazione di ricalcolo**) all'indirizzo PEC indicato nella domanda di agevolazione, i motivi per cui si procederà ad un accoglimento parziale assegnandogli un termine di 10 giorni per presentare le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La documentazione integrativa dovrà essere caricata sul Portale del GSE. Il GSE successivamente effettuerà la valutazione delle osservazioni pervenute comunicando l'esito al *MASE DG PIF*.

La comunicazione di ricalcolo sospende i termini di conclusione del procedimento, che ricominciano a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine di dieci giorni per la presentazione delle osservazioni medesime;

- nel caso in cui le osservazioni inviate permettano di superare i motivi ostativi, il *MASE DG PIF* adotta il **provvedimento di ammissione alle agevolazioni**;
- laddove l'istanza trasmessa non risulti idonea e/o sussistano motivi ostativi all'accoglimento della stessa, ovvero, a seguito della richiesta di integrazioni, la documentazione risulti ancora incompleta o presenti difformità, ovvero qualora il Soggetto proponente non invii le integrazioni richieste, il *MASE DG PIF* comunica al Soggetto proponente, all'indirizzo PEC indicato nella domanda di agevolazione, il **provvedimento di rigetto**.

Tali provvedimenti potranno sempre essere reperiti dal Soggetto proponente sul Portale.

Nel caso in cui la domanda di agevolazione non venga istruita per intervenuto esaurimento della dotazione finanziaria di cui all'articolo 3 dell'Avviso, il *MASE DG PIF*, comunica al Soggetto proponente che la domanda non è stata istruita.

Le domande di agevolazione non istruite potranno essere successivamente valutate, secondo l'ordine dell'elenco di accesso alla fase istruttoria e garantendo il rispetto della riserva di cui all'articolo 3, qualora si rendano disponibili ulteriori risorse derivanti da provvedimenti di revoca o di decadenza adottati ai sensi dell'articolo 17 dell'Avviso.

Capitolo 12. Comunicazione avvio iter di connessione

A seguito dell'ammissione con decreto da parte del *MASE DG PIF*, il Soggetto beneficiario dovrà comunicare l'avvio dell'iter di connessione dell'impianto dando evidenza:

- a. del preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva e della registrazione dell'impianto sul sistema GAUDI di Terna validata dal gestore di rete in caso di *"iter ordinario di connessione degli impianti"*;
- b. dell'invio della Parte I del Modello Unico in caso di *"iter semplificato di connessione degli impianti"*.

Per gli impianti che richiederanno il SAL intermedio tali informazioni saranno rese in fase di SAL. In caso di richiesta di anticipazione il Soggetto Beneficiario dovrà provvedere ad informare il *GSE* dell'avvio dell'iter di connessione entro i 30 giorni dalla data di avvio dell'iter.

Si sottolinea che, qualora sia utilizzato *"l'iter di connessione semplificato (Modello Unico)"*, dovrà essere selezionato il *GSE* come *"Utente del Dispacciamento"* e il *"Ritiro Dedicato"* come regime commerciale all'interno della Parte 1 del modello stesso, invece, in caso di *"iter ordinario di connessione degli impianti"*, in fase di registrazione dell'impianto nella piattaforma GAUDI di Terna dovrà essere selezionato il *GSE* come *"Utente del Dispacciamento"* e il *"Ritiro Dedicato"* come regime commerciale. Si sottolinea, che in entrambe le casistiche il Soggetto Beneficiario dovrà censirsi su Gaudì come *"Produttore"*.

Capitolo 13. Rinuncia/ annullamento della richiesta di accesso

Il Soggetto proponente, a seguito dell'invio dell'istanza, potrà trasmettere la richiesta di annullamento attraverso la specifica funzionalità presente sul Portale. Il Soggetto proponente dovrà indicare chi firmerà la richiesta di annullamento dell'istanza scegliendo tra Legale Rappresentante, Delegato e Procuratore Speciale e successivamente scaricarla. Dopo aver verificato la correttezza dei dati e delle informazioni inseriti, dovrà ricaricare la richiesta di annullamento sottoscritta sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, generata automaticamente dal Portale informatico sulla base dei dati inseriti. La dichiarazione debitamente sottoscritta dal soggetto firmatario indicato (Rappresentante Legale, il Titolare Procuratore Speciale e il Soggetto Delegato), dovrà essere corredata di

copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del/i sottoscrittore/i. Il modello dell'istanza generata dal Portale è riportato nell'Allegato A.3.

Analogo processo dovrà essere seguito in caso di rinuncia alle agevolazioni a seguito dell'ammissione. In tale casistica a seguito dell'invio della rinuncia il *MASE DG PIF* emanerà uno specifico atto di decadenza dal beneficio concesso. Si sottolinea che, se la richiesta verrà trasmessa dopo aver percepito la quota di acconto o SAL il Soggetto proponente dovrà restituire quanto percepito.

PARTE V. MODALITA' DI EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE

L'agevolazione è erogata in non più di due soluzioni di cui la prima è rappresentata alternativamente dalla richiesta di acconto o da un SAL intermedio mentre la seconda è rappresentata dal saldo finale da richiedere a valle dell'avvenuto completamento del Progetto di investimento e dell'entrata in esercizio dell'impianto di produzione. È facoltà del Soggetto Beneficiario richiedere solamente l'erogazione del saldo finale.

Capitolo 14. Richiesta acconto

SEZ. A. Caricamento dati e documentazione ed invio istanza

A seguito dell'adozione dell'Atto di Concessione, è facoltà del Soggetto beneficiario chiedere, in alternativa all'erogazione del primo SAL, il pagamento della prima *tranche* dell'agevolazione spettante sotto forma di anticipazione, per un importo non superiore al 30 (trenta) per cento del valore complessivo delle agevolazioni riconosciute. La richiesta di anticipazione dovrà riferirsi, per il suo intero importo, a spese che dovranno essere effettivamente sostenute e giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente, oggetto della richiesta di erogazione a saldo. Tale richiesta dovrà essere trasmessa, sotto forma di DSAN, esclusivamente per via telematica, previa autenticazione nell'Area Clienti del *GSE* (<https://areaclienti.gse.it/>), accedendo al Portale con le credenziali (User ID e password) fornite in fase di registrazione. Le richieste inviate avvalendosi di canali di comunicazione diversi - quali, ad esempio, posta raccomandata, posta certificata, e-mail - non saranno prese in considerazione.

Ai fini della trasmissione della richiesta di acconto, il Soggetto beneficiario dovrà inviare, attraverso il Portale informatico del *GSE*, l'apposita domanda utilizzando il "*Modello richiesta di anticipazione*" corredata da copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore e dalla seguente documentazione:

- il modulo del conto corrente dedicato, secondo il *format* disponibile sul sito istituzionale del *GSE*, opportunamente compilato e firmato;

- un'idonea fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa, redatta secondo i *format* pubblicati dal GSE sul proprio sito istituzionale, a garanzia dell'eventuale restituzione della somma erogata a titolo di anticipazione;
- l'elenco dei Titolari effettivi in caso di variazioni;
- Durc valido;
- eventuale aggiornamento dei contratti assicurativi a copertura dei danni, previsto dall'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 e successive modifiche e integrazioni prevedendo la possibilità di ricorrere ad una specifica autocertificazione;

Resta inteso che l'erogazione dell'anticipazione è subordinata alle verifiche ai sensi del decreto legislativo 159/2011 e ss.mm.ii., nelle modalità descritte al Paragrafo 8.A.3, nonché alle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di erogazione di contributi pubblici.

La fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa deve essere prestata in misura pari al 100% del valore dell'anticipazione richiesta, maggiorata, come previsto dall'articolo 9, comma 4 del decreto legislativo 123/199, degli interessi pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data dell'ordinativo di pagamento, incrementato di cinque punti percentuali, decorrenti dalla data dell'erogazione dell'anticipazione a quella del rimborso. Si specifica che non è possibile cumulare più garanzie per coprire l'importo complessivo calcolato. La garanzia irrevocabile, incondizionata ed esclusibile a prima richiesta, dovrà contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escusione del debitore principale, avere scadenza non antecedente al 31 dicembre 2029 ed essere rilasciata nell'interesse di ciascun Soggetto beneficiario e a favore del GSE. Essa dovrà altresì essere firmata digitalmente da un Rappresentante Legale del Garante dotato dei giusti poteri di firma, in formato *cedes* (p7m) o *pades* e inviata tramite le apposite funzionalità del Portale informatico del GSE.

La garanzia fideiussoria dovrà essere rilasciata da istituti bancari che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, iscritti nell'elenco delle banche abilitate al ramo "cauzioni" presso Banca d'Italia oppure dagli intermediari finanziari non bancari ("*Intermediari 106*") o dai confidi iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del Testo Unico Bancario ("*confidi maggiori*") o in alternativa dalle compagnie assicurative in possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa sul territorio italiano ai sensi del decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005, che siano iscritte presso l'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) e abilitate all'esercizio del ramo "cauzione", il cui elenco aggiornato è disponibile sul sito del suddetto Istituto, all'interno dell'Albo "RIGA" (link). Le Compagnie assicurative iscritte e abilitate secondo quanto precedentemente descritto, devono:

- presentare un rating di lungo periodo, uguale o superiore ai livelli BBB-/Baa3 riconosciuto da una delle seguenti agenzie internazionali di rating Standard & Poor's Corporation, Fitch Ratings e/o Moody's Investor Service, ovvero uguale o superiore al rating B+ se riconosciuto dall'agenzia di rating A.M. Best Company;
- qualora non in possesso del rating come definito al punto precedente, presentare una dichiarazione, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante o del procuratore, con cui la Compagnia dichiara di

aver raccolto, nel biennio antecedente l'anno di emissione della garanzia, premi assicurativi per gli importi indicati nel seguito in relazione allo specifico ramo.

- Ramo incendio, per un importo non inferiore a 150.000.000,00 EUR (centocinquantamilioni) per singolo anno;

- ramo responsabilità civile, per un importo non inferiore a 150.000.000,00 EUR (centocinquantamilioni) per singolo anno;

- ramo cauzioni, per un importo non inferiore a 10.000.000,00 EUR (diecimilioni) per singolo anno.

La garanzia fideiussoria, sia bancaria che assicurativa, dovrà infine essere verificabile telematicamente presso l'emittente, ovvero gestita in tutte le fasi mediante ricorso a piattaforme conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID e operanti con tecnologie basate su registri distribuiti secondo la normativa vigente in materia, o su registri elettronici qualificati ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014; nell'impossibilità di effettuare la verifica telematica sul sito internet, il GSE invierà una richiesta di conferma dell'autenticità della polizza al Garante a mezzo PEC.

Si precisa che il GSE, in qualità di Ente Garantito, non è tenuto alla sottoscrizione di alcun documento relativo alla fideiussione, sia di natura bancaria che di natura assicurativa.

Con riferimento alle cause di restituzione della garanzia, si precisa che:

- il GSE provvederà allo svincolo, a valle delle opportune verifiche e a seguito del pagamento del saldo finale;
- per il periodo antecedente allo svincolo, la restituzione della fideiussione è prevista nei casi di esito negativo della valutazione della richiesta di anticipo da parte del GSE o, alternativamente, nell'evenienza di rinuncia alla quota di anticipo da parte del Soggetto beneficiario, purché la quota di anticipo non sia stata ancora percepita.

La Garanzia potrà essere escussa dal GSE, per il suo intero importo:

- in caso di rinuncia, da parte del Beneficiario, all'ammissione al beneficio o alla quota di anticipazione, oppure nel caso in cui il GSE valuti come inammissibili le spese oggetto dell'ultima rendicontazione a saldo e il Soggetto abbia già percepito la prima quota di agevolazione a titolo di anticipazione;
- nel caso in cui il Soggetto Beneficiario non presenti l'ultima rendicontazione a saldo;
- nel caso in cui il progetto ammesso alle agevolazioni e alla richiesta di anticipazione non venga ultimato entro 18 (diciotto) mesi dalla data del provvedimento di ammissione di cui all'articolo 10, comma 5, lettera a) dell'Avviso;
- a seguito della revoca dell'Atto di concessione da parte del MASE DG PIF, nel caso in cui l'anticipo sia già stato erogato.

In caso di variazione del progetto ammesso alla misura, a seguito della nuova valutazione positiva da parte del MASE DG PIF su proposta del GSE come riportato nella PARTE VII delle presenti Regole, non sarà comunque possibile modificare l'importo della fideiussione che rimarrà in linea con l'importo erogato in anticipo.

SEZ. B. Valutazione GSE ed esitazione

A seguito della ricezione della richiesta, il GSE verifica la completezza dei dati, delle informazioni e della documentazione trasmessa, nonché tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia di erogazione di contributi pubblici.

In particolare, il GSE comunica al Soggetto Beneficiario richiedente:

- il **provvedimento di accoglimento della richiesta**, nel quale è indicato l'importo riconosciuto a titolo di anticipo;
- la **richiesta di integrazioni**, qualora la documentazione inviata a corredo della richiesta risulti incompleta e/o sia necessario acquisire elementi informativi aggiuntivi rispetto a quanto previsto dalle presenti Regole Operative. La richiesta di integrazione avviene tramite il Portale dell'avvio della richiesta è dato avviso mediante l'invio di una mail all'indirizzo del Soggetto Beneficiario richiedente. Nella richiesta sono indicate le informazioni e/o i documenti da integrare sul Portale al fine del completamento dell'istruttoria. L'invio delle informazioni e/o dei documenti indicati deve essere effettuato entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta di integrazioni. In conformità con quanto previsto dalla Legge 241/90, la richiesta di integrazione sospende il termine del procedimento, che riprende a decorrere dalla data di ricevimento delle integrazioni richieste o, in mancanza, dalla scadenza del predetto termine di 10 giorni;
- i **motivi ostantivi all'accoglimento dell'istanza** (preavviso di rigetto), ai sensi dell'articolo 10-bis della Legge 241/1990. Nel caso ricorrono motivi ostantivi all'accoglimento della istanza, il GSE invia il preavviso di rigetto, concedendo al Soggetto Beneficiario richiedente un termine di 10 giorni per presentare le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione del preavviso di rigetto sospende i termini di conclusione del procedimento, che ricominciano a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine di dieci giorni per la presentazione delle osservazioni medesime. Nel caso in cui le osservazioni inviate permettano di sanare i motivi ostantivi, il GSE adotta il provvedimento di accoglimento;
- Il **provvedimento di rigetto**, laddove l'istanza trasmessa non risulti idonea e/o sussistano motivi ostantivi all'accoglimento della stessa, ovvero nel caso in cui il Soggetto Beneficiario richiedente non invii le integrazioni richieste.

Al netto dell'eventuale sospensione dei termini procedurali, il GSE conclude l'istruttoria entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta.

Il provvedimento è comunicato al Soggetto proponente attraverso l'invio di una PEC all'indirizzo di posta elettronica indicato nell'istanza di ammissione. Sul Portale sarà sempre possibile accedere all'atto trasmesso.

In caso di accoglimento della richiesta, l'erogazione del contributo avverrà entro e non oltre 80 giorni dalla ricezione dell'istanza al netto dell'eventuale sospensione dei termini procedurali.

Capitolo 15. Richiesta SAL

SEZ. A. Caricamento dati e documentazione ed invio istanza

Il Soggetto Beneficiario potrà richiedere l'erogazione per il SAL intermedio al raggiungimento di almeno il 50% dell'importo delle spese ammissibili riconosciute in fase di ammissione ed inserite nell'Atto di Concessione.

Tale richiesta è alternativa alla richiesta di anticipazione.

La richiesta deve essere trasmessa esclusivamente per via telematica, previa autenticazione nell'Area Clienti del GSE (<https://areaclienti.gse.it/>), accedendo al Portale con le credenziali (User ID e password) fornite in fase di registrazione. Si evidenzia che le richieste inviate avvalendosi di canali di comunicazione diversi - quali, ad esempio, posta raccomandata, posta certificata, mail e fax - non saranno tenute in considerazione.

Il Soggetto beneficiario dovrà:

- fornire le informazioni sullo stato di avanzamento del Progetto di Investimento;
- inserire gli estremi della documentazione contabile (contratti, fatture ed attestati di pagamento);
- eventualmente aggiornare l'elenco dei Titolari effettivi;
- fornire le indicazioni riportate nel capitolo 12 relative all'avvio dell'iter di connessione;
- Indicare la tipologia di firmatario della DSAN (Legale Rappresentante, Delegato e Procuratore Speciale).

La richiesta di erogazione per SAL deve essere redatta nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000, generata automaticamente dal Portale informatico sulla base dei dati inseriti. La dichiarazione andrà poi caricata in formato digitale sul Portale informatico, corredandola di copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del/i sottoscrittore/i.

Alla suddetta richiesta, dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- la relazione tecnica sullo stato di avanzamento del progetto;
- copia degli attestati di pagamento e delle relative fatture;
- il modulo del conto corrente dedicato, secondo il format disponibile sul sito istituzionale del GSE, opportunamente compilato e firmato;
- Durc valido;
- eventuale aggiornamento dei contratti assicurativi a copertura dei danni, previsto dall'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 e successive modifiche e integrazioni prevedendo la possibilità di ricorrere ad una specifica autocertificazione.

Il Soggetto Beneficiario, ove sottoposto a verifica antimafia, ai sensi del decreto legislativo 159/2011 e ss.mm.ii., è tenuto a trasmettere sul Portale la documentazione prevista dal medesimo decreto legislativo.

SEZ. B. Valutazione GSE ed esitazione

A seguito della ricezione della richiesta, il *GSE*:

- a. verifica la completezza dei dati e delle informazioni indicate nel Portale e la corrispondenza degli stessi con la documentazione allegata nonché tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia di erogazione di contributi pubblici;
- b. valuta l'ammissibilità formale e sostanziale delle singole voci di spesa inserite nella rendicontazione.

In particolare, il *GSE* comunica al Soggetto Beneficiario:

- il **provvedimento di accoglimento della richiesta**, nel quale è indicato l'importo riconosciuto a titolo di SAL.
- la **richiesta di integrazioni**, qualora la documentazione inviata a corredo della richiesta risulti incompleta e/o sia necessario acquisire elementi informativi aggiuntivi rispetto a quanto previsto dalle presenti Regole Operative. La richiesta di integrazione avviene tramite il Portale. Dell'avvio della richiesta è dato avviso mediante l'invio di una mail all'indirizzo del Soggetto Beneficiario. Nella richiesta sono indicate le informazioni e/o i documenti da integrare sul Portale al fine del completamento dell'istruttoria. L'invio delle informazioni e/o dei documenti indicati deve essere effettuato entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta di integrazioni. In conformità con quanto previsto dalla Legge 241/90, la richiesta di integrazione sospende il termine del procedimento, che riprende a decorrere dalla data di ricevimento delle integrazioni richieste o, in mancanza, dalla scadenza del predetto termine di 10 giorni.
- i **motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza** (preavviso di rigetto), ai sensi dell'articolo 10-bis della Legge 241/1990. Nel caso ricorrono motivi ostativi all'accoglimento della istanza, il *GSE* invia il preavviso di rigetto, concedendo al Soggetto Beneficiario un termine di 20 giorni per presentare le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione del preavviso di rigetto sospende i termini di conclusione del procedimento, che ricominciano a decorrere venti giorni dopo la presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine di venti giorni per la presentazione delle osservazioni medesime. Nel caso in cui le osservazioni inviate permettano di sanare i motivi ostativi, il *GSE* adotta il provvedimento di accoglimento.
- Il **provvedimento di rigetto**, laddove l'istanza trasmessa non risulti idonea e/o sussistano motivi ostativi all'accoglimento della stessa, ovvero nel caso in cui il Soggetto Beneficiario non invii le integrazioni richieste.

Al netto dell'eventuale sospensione dei termini procedurali, il *GSE* conclude l'istruttoria entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta.

Il provvedimento è comunicato al Soggetto Beneficiario attraverso l'invio di una PEC all'indirizzo di posta elettronica indicato nell'istanza di ammissione. Sul Portale sarà sempre possibile accedere all'atto trasmesso.

Il *GSE* fornirà un riscontro definitivo al Soggetto Beneficiario entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta.

L'erogazione del contributo avverrà entro e non oltre 80 giorni dalla ricezione dell'istanza al netto dell'eventuale sospensione dei termini procedurali.

Capitolo 16. Richiesta saldo

SEZ. A. Caricamento dati e documentazione ed invio istanza

Il Soggetto Beneficiario entro 90 giorni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto e nel rispetto delle tempistiche riportate nel paragrafo 2.A.6 presenta al GSE la richiesta di saldo finale con la rendicontazione delle spese ammissibili sostenute.

La richiesta deve essere trasmessa esclusivamente per via telematica, previa autenticazione nell'Area Clienti del GSE (<https://areaclienti.gse.it/>), accedendo al Portale con le credenziali (User ID e password) fornite in fase di registrazione

Il Soggetto Beneficiario dovrà:

- fornire le specifiche caratteristiche tecniche dell'intervento realizzato;
- inserire gli estremi della documentazione contabile (contratti, fatture ed attestati di pagamento);
- aggiornare l'elenco dei Titolari effettivi;
- indicare la tipologia di firmatario della DSAN (Legale Rappresentante, Delegato e Procuratore Speciale).

La richiesta di erogazione del contributo in conto capitale a saldo deve essere redatta nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000, generata automaticamente dal Portale informatico sulla base dei dati inseriti. La dichiarazione andrà poi caricata in formato digitale sul Portale informatico, corredandola di copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del/i sottoscrittore/i.

Alla suddetta richiesta, dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- dossier fotografico dell'impianto, comprendente almeno 10 fotografie post operam relative a tutti i componenti principali dell'impianto realizzato, volte a fornire, attraverso diverse inquadrature, una visione completa dell'impianto fino al punto di connessione identificato dal contatore di scambio con la rete elettrica;
- fotografie delle targhe del modulo fotovoltaico (una per ciascuna tipologia di modulo installato). Per ogni tipologia di modulo fotovoltaico installato (caratterizzato da marca, modello e potenza), una fotografia della targhetta apposta sul retro del modulo stesso recante i dati tecnici del medesimo, cd. "dati di targa". Si precisa che non è necessaria la fotografia della targa di tutti i moduli installati (ad esempio, in caso di impianto con 60 moduli suddivisi in 2 differenti tipologie utilizzate è sufficiente la trasmissione delle sole 2 fotografie delle 2 targhette differenti apposte sul retro);

- schede tecniche del/i modulo/i fotovoltaico/i e termofotovoltaici. Scheda rilasciata dal fabbricante del/dei modulo/i utilizzato/i per la realizzazione dell'impianto, recante le principali caratteristiche tecniche dell'apparecchiatura. Si precisa che non è necessario trasmettere i manuali d'uso e installazione dei moduli installati, ma unicamente la scheda tecnica (il documento è solitamente costituito da una o due pagine riportanti, come sopra indicato, le sole principali caratteristiche tecniche);
- elaborati grafici di dettaglio *as-built* dell'impianto realizzato, che devono riportare:
 - esplicito riferimento alla versione “as-built” (o anche “come costruito”);
 - una data coerente con la data di entrata in esercizio;
 - il timbro e la firma del Tecnico abilitato che li ha redatti;
 - prospetti e sezioni dell'impianto realizzato nel suo complesso, da cui si evinca la posizione, la disposizione e l'ingombro dei componenti, ivi inclusi gli edifici/fabbricati/manufatti/pensiline su cui è installato l'impianto, riportanti in particolare le quote/misure significative e le modalità di posizionamento dei moduli fotovoltaici;
- schema elettrico unifilare;
- copia degli attestati di pagamento e delle relative fatture;
- il modulo del conto corrente dedicato, secondo il *format* disponibile sul sito istituzionale del GSE, opportunamente compilato e firmato;
- Durc valido;
- Eventuale aggiornamento dei contratti assicurativi a copertura dei danni, previsto dall'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 e successive modifiche e integrazioni prevedendo la possibilità di ricorrere ad una specifica autocertificazione

Il Soggetto Beneficiario, ove sottoposto a verifica antimafia, ai sensi del decreto legislativo 159/2011 e ss.mm.ii., è tenuto a trasmettere sul Portale la documentazione prevista dal medesimo decreto legislativo.

SEZ. B. Valutazione GSE ed esitazione

A seguito della ricezione della richiesta, il GSE:

- a. verifica la completezza dei dati e delle informazioni indicate nel Portale e la corrispondenza degli stessi con la documentazione allegata nonché tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia di erogazione di contributi pubblici;
- b. valuta l'ammissibilità formale e sostanziale delle singole voci di spesa inserite nella rendicontazione.

In particolare, il GSE comunica al Soggetto Beneficiario:

- il **provvedimento di accoglimento della richiesta**, nel quale è indicato l'importo riconosciuto a titolo di saldo.
- la **richiesta di integrazioni**, qualora la documentazione inviata a corredo della richiesta risulti incompleta e/o sia necessario acquisire elementi informativi aggiuntivi rispetto a quanto previsto

dalle presenti Regole Operative. La richiesta di integrazione avviene tramite il Portale, dell'avvio della richiesta è dato avviso mediante l'invio di una mail all'indirizzo del Soggetto Beneficiario. Nella richiesta sono indicate le informazioni e/o i documenti da integrare sul Portale al fine del completamento dell'istruttoria. L'invio delle informazioni e/o dei documenti indicati deve essere effettuato entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta di integrazioni. In conformità con quanto previsto dalla Legge 241/90, la richiesta di integrazione sospende il termine del procedimento, che riprende a decorrere dalla data di ricevimento delle integrazioni richieste o, in mancanza, dalla scadenza del predetto termine di 10 giorni.

- i **motivi ostantivi all'accoglimento dell'istanza** (preavviso di rigetto), ai sensi dell'articolo 10-bis della Legge 241/1990. Nel caso ricorrono motivi ostantivi all'accoglimento della istranza, il GSE invia il preavviso di rigetto, concedendo al Soggetto Beneficiario un termine di 20 giorni per presentare le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione del preavviso di rigetto sospende i termini di conclusione del procedimento, che ricominciano a decorrere venti giorni dopo la presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine di venti giorni per la presentazione delle osservazioni medesime. Nel caso in cui le osservazioni inviate permettano di sanare i motivi ostantivi, il GSE adotta il provvedimento di accoglimento.
- Il **provvedimento di rigetto**, laddove l'istanza trasmessa non risulti idonea e/o sussistano motivi ostantivi all'accoglimento della stessa, ovvero nel caso in cui il Soggetto Beneficiario non invii le integrazioni richieste.

Al netto dell'eventuale sospensione dei termini procedurali, il GSE conclude l'istruttoria entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta.

Il provvedimento è comunicato al Soggetto Beneficiario attraverso l'invio di una PEC all'indirizzo di posta elettronica indicato nell'istanza di ammissione. Sul Portale sarà sempre possibile accedere all'atto trasmesso.

Il GSE fornirà un riscontro definitivo al Soggetto Beneficiario entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta.

L'erogazione del contributo avverrà entro e non oltre 80 giorni dalla ricezione dell'istanza al netto dell'eventuale sospensione dei termini procedurali

PARTE VI. MODALITA' DI RITIRO DELL'ENERGIA

Come stabilito all'articolo 6, comma 3, lettera c) dell'Avviso l'energia eccedentaria non accumulata deve essere ceduta gratuitamente dal Soggetto beneficiario al GSE per 20 anni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto o della sezione potenziante ai sensi della Delibera ARERA 280/2007.

In fase di presentazione della richiesta di ammissione il Soggetto Beneficiario sottoscriverà le clausole contrattuali generali di cui allo *"Schema Contratto ritiro dell'energia"* allegato alle Presenti Regole Operative.

Lo *"Schema Contratto"* e la DSAN contengono gli obblighi contrattuali cui il Soggetto Beneficiario dovrà attenersi durante il periodo di validità dell'accordo stipulato con il GSE. Complessivamente i due documenti

costituiscono il Contratto di ritiro dell'energia tra il Beneficiario ed il *GSE*. Tale contratto, stipulato tra il *GSE* e il Soggetto Beneficiario, ha una durata pari a 20 anni decorrenti dalla data di entrata in esercizio dell'impianto e, per tutta la vigenza del Contratto, il Soggetto Beneficiario cede al *GSE*, l'energia eccedente il proprio consumo e le risorse economiche derivanti dal controvalore connesso al ritiro dell'energia elettrica prodotta dall'impianto e non autoconsumata, che sono devolute al Fondo nazionale reddito energetico approvato con la deliberazione CIPE n. 7 del 17 marzo 2020. Alla scadenza del Contratto, l'energia prodotta e immessa in rete dall'impianto resterà nella disponibilità del Soggetto Beneficiario che potrà liberamente disporre cedendola al mercato attraverso un Utente del Dispacciamento, anche diverso dal *GSE*; in quest'ultimo caso, pertanto, l'impianto non sarà più ricompreso nel Contratto di Dispacciamento in immissione del *GSE*.

In particolare, si sottolinea che la rinuncia all'energia elettrica prodotta dall'impianto e non autoconsumata (immessa in rete), avverrà già in fase di richiesta di accesso al beneficio, ovverosia quando l'impianto ancora non risulta "in esercizio" sul portale GAUDI di Terna e, pertanto, non risulta connesso alla rete elettrica nazionale.

In caso di potenziamento il Soggetto Beneficiario dovrà necessariamente registrare sul sistema GAUDI di Terna una nuova sezione in linea con quanto prescritto dalla Delibera 581/2020/R/eel a cui associare l'Unità di Produzione (UP) dedicata. Si rammenta che anche per gli impianti di nuova realizzazione è necessario creare un'unica UP associata all'intero impianto.

In caso di rigetto della richiesta di accesso al Saldo, la rinuncia all'energia elettrica prodotta e non autoconsumata dall'impianto viene meno e l'energia tornerà nella disponibilità del Soggetto Beneficiario:

- nei casi di connessione dell'impianto alla rete elettrica nazionale mediante procedura semplificata (c.d. "Modello Unico"), verrà attivato, a valle del provvedimento di rigetto dell'accesso al meccanismo, un contratto standard di Ritiro Dedicato in favore del Beneficiario;
- in tutti i casi di connessione dell'impianto alla rete elettrica nazionale non effettuata tramite Modello Unico e in caso di rigetto della richiesta di Saldo, sarà onere del Soggetto Beneficiario richiedere il ritiro dell'energia al *GSE* mediante apposita istanza.

Nel contratto tipo riportato nell'Allegato A.2 sono riportate le modalità di recesso con le relative penali.

Il Soggetto beneficiario, svolgendo il ruolo di Produttore, dovrà aggiornare la titolarità dell'impianto sul sistema Gaudì di Terna.

PARTE VII. VARIAZIONI

Ai sensi dell'articolo 14 dell'Avviso il Soggetto Beneficiario deve comunicare al *GSE* ogni variazione relativamente a operazioni societarie, nonché quelle afferenti al progetto di investimento agevolato.

Il *GSE* verifica la permanenza dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità del progetto di investimento e comunica al *MASE DG PIF*, con proposta motivata, i relativi esiti istruttori. Il *MASE DG PIF*, sulla base dell'istruttoria del *GSE*, provvede ai conseguenti adempimenti e alla comunicazione dell'esito definitivo al Soggetto beneficiario. Nel caso in cui le verifiche e le valutazioni si concludano con esito negativo, il *MASE DG PIF* avvia il procedimento di revoca.

In caso di esito positivo della valutazione, la variante non può determinare in nessun caso l'aumento dell'importo del contributo in conto capitale indicato nell'atto di concessione.

La richiesta di variazione deve essere presentata dal Soggetto Beneficiario corredata dalla documentazione attestante la variazione. La predetta richiesta dovrà essere inviata al *GSE* nelle more della messa a disposizione della specifica funzionalità sul Portale, a mezzo PEC al seguente indirizzo PNRIC@pec.gse.it, indicando nell'oggetto il codice dell'istanza ammessa al beneficio e la dicitura "*N. pratica – variazione requisiti oggettivi*".

In caso in cui la variazione sia di natura soggettiva, la richiesta di variazione deve essere trasmessa, nelle more della piena operatività del Portale, a mezzo PEC al seguente indirizzo PNRIC@pec.gse.it, indicando nell'oggetto il codice della richiesta ammessa al beneficio e la dicitura ("*N. pratica – Cambio titolarità*").

Nel caso in cui il cedente abbia ottenuto l'erogazione dell'anticipo, il Soggetto Beneficiario che subentra è tenuto a presentare, per poter beneficiare del contributo, la garanzia prevista dal Capitolo 15. La garanzia presentata dalla cedente non sarà svincolata sino all'approvazione da parte del *GSE* della variazione.

In caso di revoca del sostegno finanziario, il subentrante sarà tenuto a restituire l'intero importo anche laddove il cedente abbia ottenuto l'erogazione di importi per SAL.

Ai fini della verifica del rispetto di quanto previsto in materia di stabilità economica quanto previsto in materia di stabilità delle operazioni dall'articolo 65 del Regolamento (UE) 2021/1060 per i 5 anni successivi dalla data di erogazione a saldo delle agevolazioni, ovvero per i 3 anni successivi nel caso di PMI il soggetto beneficiario dovrà trasmettere le variazioni di titolarità secondo la modalità sopra riportata.

Negli anni successivi, per le sole finalità connesse al ritiro dell'energia, nel caso di trasferimento della titolarità dell'immobile su cui è sito l'impianto, il Soggetto Beneficiario (dante causa) si impegna ad informare il subentrante (avente causa) degli obblighi in capo allo stesso in merito agli adempimenti relativi al ritiro dell'energia, e ad assicurarsi che quest'ultimo sia pienamente consapevole che, in tali casistiche, le Parti sono tenute a sottoscrivere e inviare al *GSE* la DSAN appositamente predisposta ("COMUNICAZIONE DI TRASFERIMENTO DI TITOLARITÀ PER IMPIANTI AMMESSI AL MECCANISMO PN RIC-FOTOVOLTAICO PER IL SUD").

PARTE VIII. CONTROLLI E REVOCA

SEZ. A. Verifiche e controlli

Lo svolgimento dell'attività di controllo, come stabilito dall'articolo 16 dell'Avviso è in capo al *MASE* che ai sensi ai sensi dell'articolo 74, comma 1 del regolamento (UE) 2021/1060, potrà effettuare verifiche presso il Soggetto beneficiario, allo scopo di accertare la realizzazione fisica del progetto di investimento agevolato, la conformità degli elementi fisici e tecnici della spesa alla normativa nazionale e comunitaria e al *PN RIC 2021-2027*, il rispetto degli obblighi previsti dall'Avviso e la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte.

È facoltà, del *MASE DG PIF* di disporre controlli e di richiedere, in qualsiasi momento, tramite posta elettronica certificata, chiarimenti e informazioni in merito al progetto di investimento agevolato e ai relativi stati di avanzamento fisico, procedurale e finanziario. In caso di mancato riscontro a dette richieste entro il termine di 30 (trenta) giorni, il *MASE DG PIF* si riserva la facoltà di revocare l'agevolazione concessa.

SEZ. B. Revoca del contributo

Il *MASE DG PIF*, anche su proposta motivata del GSE, dispone la revoca totale o parziale del contributo concesso ai Soggetti Beneficiari, in tutti i casi in cui, all'esito dell'attività di controllo o di verifica documentale, vengano accertate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti violazioni:

- a) sia verificata l'assenza di uno o più requisiti di ammissibilità di cui agli articoli 5 e 6 dell'Avviso, ovvero la documentazione prodotta risulti, anche all'esito di una verifica successiva, incompleta o irregolare per fatti comunque imputabili al Soggetto beneficiario e non sanabili;
- b) si verifichi il fallimento del Soggetto beneficiario ovvero l'apertura nei confronti del medesimo di altra procedura concorsuale, laddove intervenuti antecedentemente alla data di ultimazione del progetto di investimento e fatta salva la possibilità per il *MASE DG PIF* di valutare, nel caso di apertura nei confronti del Soggetto beneficiario di una procedura concorsuale diversa dal fallimento, la compatibilità della procedura medesima con la prosecuzione del progetto di investimento agevolato. Il Soggetto Beneficiario entro 30 giorni dall'avvio della procedura dovrà obbligatoriamente informare il GSE. La predetta informazione dovrà essere inviata al GSE nelle more della messa a disposizione della specifica funzionalità sul Portale, a mezzo PEC al seguente indirizzo PNRIC@pec.gse.it, indicando nell'oggetto il codice dell'istanza ammessa al beneficio e la dicitura "N. pratica- avvio procedura concorsuale";
- c) sia riscontrata la sussistenza di una causa di divieto in relazione alla normativa antimafia, secondo quanto stabilito all'articolo 94, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni;
- d) si verifichi il mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 11 dell'Avviso e della normativa nazionale e comunitaria ivi richiamata;

- e) si verifichino modifiche e variazioni, che valuti non compatibili con il mantenimento delle agevolazioni;
- f) sia riscontrato il superamento dei limiti di cumulo delle agevolazioni, ovvero la violazione del divieto di doppio finanziamento;
- g) il Soggetto beneficiario non consenta i controlli di cui all'articolo 16 dell'Avviso;
- h) il Soggetto beneficiario ometta di rispettare ogni altra condizione prevista dal provvedimento di ammissione alle agevolazioni.

In tutti i casi di revoca, totale o parziale, il Soggetto beneficiario è tenuto a restituire le somme eventualmente già ricevute, come meglio precisato nel provvedimento di ammissione alle agevolazioni, secondo le modalità e i termini comunicati al Soggetto beneficiario contestualmente all'adozione del provvedimento che dispone la revoca totale o parziale dell'agevolazione o dichiara la decadenza dall'agevolazione.

PARTE IX. RICHIESTA CHIARIMENTI ED INFORMAZIONI

Come stabilito dall'articolo 20, comma 5 dell'Avviso, il GSE raccoglierà tutte le richieste di chiarimenti interpretativi dei contenuti dell'Avviso al fine di predisporre e pubblicare specifiche FAQ sul proprio sito istituzionale, su quello del Ministero e del PN RIC 2021-2027.

Le richieste di chiarimento dovranno pervenire attraverso le funzionalità disponibili nell'area Assistenza Clienti del GSE <https://www.gse.it/supporto> inserendo come argomento *"chiarimenti interpretativi Avviso"*. Non verranno prese in esame richieste presentate attraverso altri canali.

Sarà comunque sempre possibile inviare al GSE, tramite le funzionalità nell'area Assistenza Clienti ulteriori quesiti (relativi ad informazioni preliminari, modalità di presentazione della richiesta, pagamenti etc...).

C. ALLEGATI

Appendice 1: Definizioni e acronomi

- a) *"aree industriali, produttive o artigianali"*: area, o porzione di essa, ricadente in zona territoriale omogenea di tipo D (industriale o ad essa assimilata) ai sensi dell'articolo 2 del decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 o comunque a questa assimilabile in base alle norme delle regioni a statuto ordinario o speciale, ai sensi delle norme ivi vigenti;
- b) *"ARERA"*: Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
- c) *"Avviso"*: decreto direttoriale n. 424 del 30/10/2025 della DG PIF del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
- d) *"certificazione della parità di genere"*: la certificazione istituita dall'articolo 4 della legge 5 novembre 2021, n. 162, i cui parametri sono individuati dal decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia 29 aprile 2022;

- e) *“capacità di stoccaggio”*: capacità di accumulo nominale del sistema di accumulo come da dati di targa espressa in “kWh”;
- f) *“data di entrata in esercizio”*: per impianti di nuova realizzazione coincide con la data di attivazione dell’ultima sezione afferente all’impianto registrata sul sistema GAUDI di Terna, in caso di potenziamento tale data coincide con la massima data di attivazione di GAUDI relativa alle nuove sezioni realizzate. In caso installazione anche di un sistema di accumulo elettrochimico la data di entrata in esercizio coincide con l’ultima data tra la messa in esercizio del sistema di accumulo elettrochimico riportato sul sistema GAUDI di Terna e quella dell’impianto calcolata come descritto al periodo precedente;
- g) *“delocalizzazione”*: ai sensi dell’articolo 2, punto 61 bis del *Regolamento GBER*, il trasferimento della stessa attività o attività analoga o di una loro parte da uno stabilimento situato in una parte contraente dell’accordo SEE (stabilimento iniziale) verso lo stabilimento situato in un’altra parte contraente dell’accordo SEE in cui viene effettuato l’investimento sovvenzionato (stabilimento sovvenzionato). Vi è trasferimento se il prodotto o servizio nello stabilimento iniziale e in quello sovvenzionato serve almeno parzialmente per le stesse finalità e soddisfa le richieste o le esigenze dello stesso tipo di clienti e vi è una perdita di posti di lavoro nella stessa attività o attività analoga in uno degli stabilimenti iniziali del beneficiario nel SEE;
- h) *“DG PIF”*: la Direzione generale Programmi e Incentivi Finanziari del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica;
- i) *“DNSH”*: il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali (*“Do Not Significant Harm”*), sancito dall’articolo 17 del regolamento (UE) n. 852/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio e della comunicazione della Commissione UE 2023/C 111 recante *“Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio “non arrecare un danno significativo””*;
- j) *“GSE”*: Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A.;
- k) *“imprese di grandi dimensioni”*: le imprese diverse dalle *PMI*;
- l) *“imprese in difficoltà”*: ai sensi dell’articolo 2, punto 18 del *Regolamento GBER*, un’impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:
 - 1) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle *PMI* costitutesi da meno di tre anni o, ai fini dell’ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle *PMI* che soddisfano la condizione di cui all’articolo 21, paragrafo 3, lettera b) del *Regolamento GBER*, e soddisfano le condizioni per beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence condotta dall’intermediario finanziario selezionato), qualora abbiano perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite accumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per *“società a responsabilità limitata”* si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all’allegato I della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e il *“capitale sociale”* comprende, se del caso, eventuali premi di emissione;

- 2) nel caso di società in cui almeno alcuni dei soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle *PMI* costitutesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle *PMI* che soddisfano la condizione di cui all'articolo 21, paragrafo 3, lettera b) del *Regolamento GBER*, e soddisfano le condizioni per beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence condotta dall'intermediario finanziario selezionato), qualora abbiano perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «*società in cui almeno alcuni dei soci hanno la responsabilità illimitata per i debiti della società*» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;
 - 3) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
 - 4) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
 - 5) nel caso di un'impresa diversa da una *PMI*, qualora, negli ultimi due anni:
 - i. il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5 (sette virgola cinque); e
 - ii. il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0 (uno);
- m) “*Ministero*”: il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica;
- n) “*PMI*”: le imprese di micro, piccola e media dimensione, come definite dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, recante «*Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese*», nonché dall’allegato I del *Regolamento GBER*;
- o) “*PN RIC 2021-2027*”: il Programma Nazionale “*Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027*”, approvato dalla Commissione europea con decisione di esecuzione C(2022) 8821 final del 29 novembre 2022;
- p) “*potenza nominale*”: la potenza nominale è determinata dal minor valore tra la somma delle singole potenze nominali di ciascun modulo fotovoltaico facente parte del medesimo impianto, misurate alle condizioni STC (*Standard Test Condition*) e la potenza nominale del gruppo di conversione cc/aa, come definite dalle pertinenti norme del Comitato eletrotecnico italiano (CEI), espressa in kW;
- q) “*potenziamento*”: il potenziamento di un impianto alimentato da fonti rinnovabili è l’intervento tecnologico eseguito su un impianto già entrato in esercizio che prevede la realizzazione di opere sullo

stesso volte ad ottenere un aumento della potenza o la realizzazione di nuove sezioni di impianto, purché, in entrambi i casi, l'energia elettrica prodotta e immessa in rete sia oggetto di separata misurazione ai sensi del Testo Integrato Misura Elettrica dell'ARERA (TIME);

- r) *“rating di legalità”*: la certificazione istituita dall'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le cui modalità attuative sono disciplinate dalla delibera dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato 15 maggio 2018, n. 27165, e dal decreto dei Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico 20 febbraio 2014, n. 57;
- s) *“regioni meno sviluppate”*: Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;
- t) *“Registro delle tecnologie per il fotovoltaico”*: il registro istituito dall'articolo 12 del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11 e pubblicato sul sito dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), nel quale sono iscritti, in tre distinte sezioni, su istanza del produttore o del distributore interessato, i prodotti che rispondono a specifici requisiti di carattere territoriale e qualitativo;
- u) *“Registro nazionale degli aiuti di Stato”*: la banca dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico, ora Ministero delle imprese e del made in Italy – Direzione generale incentivi alle imprese, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, denominata dall'articolo 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234;
- v) *“Regolamento GBER”*: regolamento (UE) 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come da ultimo modificato dal Regolamento (UE) 2023/1315 della Commissione del 23 giugno 2023;
- w) *“rifacimento”*: è l'intervento finalizzato al mantenimento in piena efficienza produttiva dell'impianto e può includere sostituzioni, ricostruzioni e lavori di miglioramento di varia entità e natura, da effettuare su alcuni dei principali componenti l'impianto stesso;
- x) *“Soggetto beneficiario”*: soggetto beneficiario degli incentivi di cui al presente Avviso, il soggetto assume tale definizione dopo l'emanazione del provvedimento di concessione;
- y) *“Soggetto Proponente”*: soggetto che trasmette l'istanza di ammissione;
- z) *“unità produttiva”*: la struttura produttiva oggetto del progetto di investimento, come risultante sui sistemi camerali, ubicata in Italia e dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale, eventualmente articolata su più sedi o impianti, anche fisicamente separati ma funzionalmente collegati.

Allegato A.1. Modello di istanza di partecipazione allo sportello

Richiesta di partecipazione alla procedura pubblica

Codice PNRIC

Codice identificativo dichiarazione:

Istanza di partecipazione alla procedura pubblica per la selezione di progetti per autoproduzione di energia da FER

Azione 2.2.1 "Sviluppo della produzione di energia elettrica da FER" del Programma Nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021/2027

Codice: PNRIC_XXXXXXX

(ai sensi dell'Avviso approvato con il Decreto n.424 del 30 ottobre 2025 e del DPR 445/2000)

La presente richiesta, corredata da copia del documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità, dovrà essere trasmessa al Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. (nel seguito, GSE) mediante l'apposita applicazione informatica secondo le indicazioni riportate nelle "Regole Operative" del GSE approvate dal MASE DG PIF e nel "Avviso pubblico per la partecipazione alle procedure pubbliche per la selezione di progetti per autoproduzione di energia da FER approvato con il Decreto n.424 del 30 ottobre 2025", pubblicati sul sito internet del Ministero, del GSE e del PN RIC 2021-2027.

Il sottoscritto..... nato/a a (..), il , codice fiscale, in qualità di :

- legale rappresentante di con sede in, nel comune di (..), codice fiscale, Partita IVA,;
- Delegato (munito del relativo potere di rappresentanza conferito dal Soggetto Richiedente, come da specifica dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000) di con sede in, nel comune di (..), codice fiscale, Partita IVA,;
- Procuratore Speciale (munito di procura Speciale rilasciata dal Soggetto Richiedente) di con sede in, nel comune di (..), codice fiscale, Partita IVA,;

RICHIEDE

ai sensi dell'articolo 9 dell'Avviso approvato con Decreto Direttoriale della Direzione Generale Programmi e Incentivi Finanziari del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 424 del 30 ottobre 2025 recante "Avviso pubblico per la selezione di progetti per autoproduzione di energia da FER" (nel seguito, Avviso), di

partecipare alla procedura pubblica relativamente al progetto di investimento costituito dagli interventi elencati nella seguente tabella:

Intervento	Spesa ammissibile preventivata	Agevolazione Richiesta
<i>Impianto fotovoltaico/Impianto termofotovoltaico/Impianto misto fotovoltaico-termofotovoltaico</i>		
Sistema di accumulo elettrochimico		

E DICHIARA

consapevole, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, delle sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del richiamato Decreto, ivi inclusa la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti alla dichiarazione non veritiera, e consapevole, altresì, che la dichiarazione mendace comporta la revoca degli eventuali benefici già erogati e il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di due anni decorrenti dall'adozione del provvedimento di decadenza (art. 75, comma 1-bis, D.P.R. n. 445 del 2000),

- di essere/che il Soggetto Richiedente è regolarmente costituito e iscritto come attivo nel Registro delle imprese;
- di essere/che il Soggetto Richiedente è un soggetto estero regolarmente costituito secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza e iscritto nel relativo registro delle imprese;
- di essere/che il Soggetto Richiedente è una [piccola impresa/media impresa/grande impresa] [autonoma/ associata e/o collegata] così come definita nelle Regole Operative in base ai seguenti dati:

ULA	
Fatturato ultimo bilancio depositato ove obbligatorio	
Totale bilancio annuo	

- che nel caso di superamento in uno o nell'altro senso, nel periodo di riferimento, delle soglie di effettivi o delle soglie finanziarie definite all'articolo 2 della raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003 relative alla dimensione d'impresa dichiarata, che tale scostamento non ha avuto luogo per due esercizi consecutivi;
- che il progetto di investimento prevede la realizzazione di un [nuovo impianto/ potenziamento] [fotovoltaico/Termofotovoltaico/ misto fotovoltaico / Termofotovoltaico] di potenza pari a kW;

- che il codice CENSIMP dell'impianto potenziato è, il potenziamento sarà censito all'interno del sistema Gaudì di Terna attraverso una sezione dedicata ai sensi della Delibera 581/2020/R/eei dell'ARERA;
- che la potenza relativa alla tecnologia fotovoltaica è pari akW mentre la potenza termofotovoltaica è kW;
- che il progetto di investimento prevede inoltre che asservito all'impianto sarà realizzato un sistema di stoccaggio elettrochimico dell'energia elettrica dietro il contatore (behind-the-meter), ai fini della possibilità di autoconsumo differito, tale da garantire che la componente di stoccaggio assorba almeno il 75 (settantacinque) per cento della sua energia dall'impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili collegato direttamente, su base annua;
- che la capacità del sistema di accumulo è pari a kWh tale da garantire che la quota di autoconsumo non superi il 90% su base annuale;
- che il progetto di investimento sarà realizzato nel Comune di , (...), in , n.;
- che le particelle catastali interessate dall'impianto oggetto della presente richiesta, come, sono:
 - sezione.....foglio, particella/esubalterno.....;
- che il progetto di investimento sarà realizzato su un'unità produttiva, localizzata in aree industriali, produttive o artigianali dei Comuni con popolazione superiore a 5.000 (cinquemila) abitanti delle regioni meno sviluppate, che è nella piena disponibilità del soggetto Richiedente alla data di presentazione della presente domanda di agevolazione;
- che il progetto di investimento sarà realizzato su un'unità produttiva, localizzata in aree industriali, produttive o artigianali dei Comuni con popolazione superiore a 5.000 (cinquemila) abitanti delle regioni meno sviluppate, impegnandosi a trasmettere, alla data di richiesta della prima erogazione dell'agevolazione, la documentazione comprovante la piena disponibilità dell'unità produttiva, pena la decadenza dal beneficio;
- che il progetto di investimento sarà realizzato esclusivamente su edifici esistenti dell'unità produttiva, ovvero, su coperture di strutture pertinenziali, anche di nuova realizzazione, destinate al servizio dei predetti edifici;
- che il progetto di investimento non è stato avviato alla data di trasmissione della presente istanza di partecipazione come da definizione prevista dall'articolo 2, punto 23) del Regolamento (UE) 651/2014;
- di rispettare il divieto di doppio finanziamento ai sensi dell'articolo 63, comma 9 del Regolamento (UE) 1060/2021;
- che per il progetto di investimento sono utilizzate altre agevolazioni che non rientrano nel campo d'applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato, per un importo complessivo di garantendo comunque che tale cumulo non porti al superamento dell'intero costo ammissibile alle agevolazioni;
- che per il progetto di investimento non sono utilizzate altre agevolazioni che non rientrano nel campo d'applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato;
- di possedere ogni necessario titolo autorizzativo, parere, nulla osta e atto di assenso comunque denominato previsto dalla normativa vigente per la realizzazione del progetto e ottemperare alle

relative prescrizioni, compresi i pertinenti provvedimenti previsti in caso di progetto soggetto a procedura di Valutazione di Incidenza (VINCA);

- che il progetto di investimento non sarà realizzato nelle aree inidonee, come individuate dalla normativa e dalla pianificazione regionale vigente, nonché nelle aree interessate da specifici provvedimenti di tutela ai sensi degli articoli 136 e 142 del decreto legislativo n. 42/2004, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", o da dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della parte II, degli articoli 10, 13 e 45 del predetto decreto legislativo;
- che il progetto di investimento non riguarda gli ambiti d'intervento previsti all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1058 e successive modifiche e integrazioni riportati nell'Allegato n. 1 all'Avviso e non è direttamente oggetto di un parere motivato della Commissione per infrazione a norma dell'articolo 258 del TFUE che metta a rischio la legittimità e regolarità delle spese o l'esecuzione delle operazioni;
- di essere/che il Soggetto Richiedente è in possesso della certificazione ISO 50.001;

DICHIARA

consapevole, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, delle sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del richiamato Decreto, ivi inclusa la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti alla dichiarazione non veritiera, e consapevole, altresì, che la dichiarazione mendace comporta la revoca degli eventuali benefici già erogati e il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di due anni decorrenti dall'adozione del provvedimento di decadenza (art. 75, comma 1-bis, D.P.R. n. 445 del 2000)

- di essere/che il Soggetto Richiedente è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in liquidazione volontaria e non è sottoposto a procedure concorsuali con finalità liquidatoria;
- di non essere/che il Soggetto Richiedente non è destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno ed è in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazione concesse dal Ministero;
- di non essere/che il Soggetto Richiedente non è un'impresa in difficoltà come da definizione stabilita dall'articolo 2, punto 18 del Regolamento GBER, integralmente riportata nell'articolo 1, comma 1, lettera i) dell'Avviso;
- di essere/che il Soggetto Richiedente è in regime di contabilità ordinaria e dispone di almeno un bilancio approvato e depositato presso il Registro delle imprese o almeno una dichiarazione dei redditi presentata;
- di essere/che il Soggetto Richiedente è in regola con le disposizioni vigenti in materia di obblighi contributivi;
- di non aver/che il Soggetto Richiedente, non ha effettuato, nei 2 (due) anni precedenti la presentazione della presente domanda di agevolazione, una delocalizzazione verso l'unità produttiva interessata dalla realizzazione del progetto di investimento, impegnandosi inoltre a non farlo anche fino ai 2 (due) anni successivi al completamento del progetto stesso;

- di aver/che il Soggetto Richiedente ha adempiuto all'obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni, previsto dall'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 e ss.mm.ii.;
- che adempierà/che il Soggetto Richiedente adempierà all'obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni, previsto dall'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 e ss.mm.ii. pena la decadenza dal beneficio, entro la data di richiesta della prima erogazione dell'agevolazione;
- che i legali rappresentanti o amministratori del Soggetto Richiedente non sono stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda;
- di non essere/che il Soggetto Richiedente non è destinatario di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni;
- che, nei confronti del Soggetto Richiedente, non si è verificata l'esistenza di una causa ostante ai sensi della disciplina antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- di non trovarsi/che il Soggetto Richiedente non si trova in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostante;
- di non operare/che il Soggetto Richiedente non opera nel settore carbonifero e della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura;
- che il/i titolare/i effettivo/i del Soggetto Richiedente è/sono:

ID	Nome e cognome	Codice Fiscale	P.IVA	Quota Titolarità	Tipo di controllo	Persona esposta politicamente	Ruolo
1							
...							
n							

- che, allo stato attuale, il sottoscritto e il/i titolare/i effettivo/i, come indicati al punto precedente, non hanno conoscenza di situazioni di conflitto di interesse di qualsiasi natura, anche potenziale, che possa rappresentare ed essere percepito come una minaccia all'imparzialità e indipendenza nel contesto della presente procedura. Contestualmente, si impegnano a dare immediata comunicazione al GSE qualora insorgano/abbiano conoscenza di situazioni di conflitto di interesse, nonché eventuali relative modifiche o variazioni;
- che, con riferimento al/i il/i titolare/i effettivo/i sopra indicati, il sottoscritto ha provveduto a raccogliere e conservare agli atti la copia della documentazione da cui è possibile evincere la/le titolarità effettiva/e;

DICHIARA INOLTRE

- che ai fini del calcolo del punteggio attribuibile per i criteri di valutazione i parametri sono i seguenti:

Parametro	Valore autodichiarato
Mezzi propri	
Debiti a medio e lungo termine	
Immobilizzazioni	
Valore della produzione/fatturato	
Costo della produzione per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	
Costo della produzione per servizi	
Costo della produzione per godimento di beni di terzi	
Costo della produzione per il personale	
Costo della produzione per variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	
Costo della produzione per oneri diversi di gestione	
Oneri finanziari lordi	
Totale passivo	
Margine operativo Lordo (mol)	
Possesso della certificazione della parità di genere, alla data alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello della presentazione della domanda di agevolazione, con validità alla data di presentazione della medesima domanda di agevolazione	
Possesso del rating di legalità, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, come risultante pubblicamente dall'elenco delle imprese con rating di legalità.	
Energia prodotta ed autoconsumata [kWh]	
Energia annuale prelevata dalla rete [kWh]	

SI IMPEGNA

- a utilizzare per la realizzazione dell'impianto/della sezione fotovoltaica moduli ricadenti nel Registro delle tecnologie per il fotovoltaico [classe A/classe B o C];
- a collegare il nuovo impianto/ potenziamento al POD nella titolarità di; CF e P.IVA;
- a collegare il nuovo impianto/ potenziamento al POD nella titolarità del Soggetto Richiedente;

- ad ultimare il progetto di investimento (entrata in esercizio) entro 18 (diciotto) mesi dalla data del provvedimento di ammissione alle agevolazioni di cui all'articolo 10, comma 5, lettera a) dell'Avviso;
- a rispettare tutti gli obblighi riportati nell'articolo 11 dell'Avviso;
- a non procedere alla delocalizzazione verso l'unità produttiva interessata dalla realizzazione del progetto di investimento nei 2 (due) anni successivi al completamento del progetto di investimento;
- a rinunciare, ai sensi dell'art. 6, comma 3, lett. c), dell'Avviso, in caso di esito positivo della presente istanza, a eventuali proventi connessi alla cessione in rete dell'energia elettrica prodotta dall'impianto e non auto-consumata per venti anni decorrenti dalla data di entrata in esercizio dell'impianto;
- a non richiedere l'associazione dell'impianto ad altro Utente del Dispacciamento diverso dal GSE per tutta la durata del contratto di ritiro e, a tal fine, conferisce mandato al GSE affinché lo stesso possa interfacciarsi con Terna al fine di monitorare e assicurare la permanenza dell'impianto all'interno del proprio Contratto di Dispacciamento;
- a comunicare al GSE eventuali variazioni che possano intervenire prima dell'entrata in esercizio dell'impianto e dichiarate mediante la presente istanza, con particolare riferimento al codice POD indicato;
- a trasmettere la documentazione necessaria per la verifica antimafia in caso in cui ricada nel perimetro dei soggetti obbligati a tale verifica secondo le modalità previste nelle Regole Operative del GSE;
- a conservare, per eventuali controlli del GSE, la documentazione attestante quanto dichiarato ai fini dell'accesso al meccanismo di supporto.

AUTORIZZA

- il GSE ad acquisire i dati di immissione dell'impianto dai gestori di rete;
- Acquirente Unico S.p.A., ai sensi dell'articolo 20 comma 2 dell'Avviso, a trasmettere e rendere disponibili i dati della fornitura di energia elettrica direttamente al GSE tramite il Sistema Informativo Integrato;
- il GSE ad acquisire i dati della fornitura di energia elettrica dal Sistema Informativo Integrato di Acquirente Unico S.p.A.

ACCETTA

ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., tutte le condizioni generali del contratto PN RIC. Il Soggetto Richiedente, come sopra identificato, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR"), presa visione dell'Informativa sulla protezione dei dati sotto riportata e dell'informativa relativa al MASE DG PIF presente nel sito web del Ministero, è consapevole delle finalità istituzionali perseguitate dal GSE per il tramite delle fonti normative e regolamentari che consentono allo stesso di erogare i servizi specificamente richiesti attraverso il presente procedimento.

ALLEGA

alla presente richiesta una relazione tecnica asseverata da un professionista abilitato dotato di idonee competenze prevista dalla lettera i) comma 3 dell'articolo 6 e la restante documentazione riportata nel capitolo 8 delle Regole Operative.

Luogo e data: _____/_____/____/____

Il Richiedente

.....

Il Soggetto Richiedente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., accetta e approva specificatamente i seguenti paragrafi del Contratto PN RIC: "Oggetto del Contratto"; "Decorrenza e durata"; "Misura dell'energia elettrica"; "Corrispettivi"; "Responsabilità e obblighi del GSE"; "Obblighi del soggetto beneficiario"; "Risoluzione del contratto"; "Sospensione del contratto"; "Recesso dal Contratto"; "Accordi modificativi"; "Comunicazioni"; "Perfezionamento ed efficacia del contratto"; Foro competente".

Firma _____

INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 GDPR

In tale sede, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (di seguito anche "GSE") intende informare i Soggetti interessati circa le modalità di raccolta e gestione dei dati personali nell'ambito del riconoscimento della presente misura.

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Il Titolare del trattamento dei dati è il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (di seguito anche "GSE") con sede legale in Viale M.Ilo Pilsudski, 92 – 00197 Roma, P.I. e C.F. 05754381001, in persona dell'Amministratore Delegato. Il GSE ha nominato il proprio Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) nella persona del Responsabile dell'Ufficio RPD, ex art. 37 del GDPR, che è contattabile ai seguenti indirizzi di posta elettronica: Mail: rpd@gse.it e Pec: rpd@pec.gse.it

Il GSE, quale Titolare del trattamento, si impegna ad effettuare il trattamento dei dati personali acquisiti per le finalità di cui al par. 2 nel rispetto delle disposizioni unionali e nazionali. Qualora occorra, si procederà alla nomina di specifici Responsabili esterni ex art. 28 del GDPR.

2. FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Il trattamento dei dati personali è effettuato dal GSE, anche con strumenti informatici/elettronici, per lo svolgimento delle attività di gestione e raccolta dei dati, anche personali, trasmessi dai soggetti interessati al fine di ottenere il riconoscimento dell'incentivo afferente ai progetti di investimento che prevedono l'installazione di impianti fotovoltaici e/o termo-fotovoltaici per autoconsumo immediato e, eventualmente, differito attraverso l'installazione di correlati sistemi di stoccaggio elettrochimico dell'energia elettrica per la selezione di progetti per autoproduzione di energia da FER del 30 ottobre 2025 nel rispetto dell'art. 6 dell'Avviso pubblico.

I Soggetti beneficiari di tale sostegno sono le imprese individuate all'art. 5 dell'Avviso pubblico per la selezione di progetti per autoproduzione di energia da FER del 30 ottobre 2025.

I dati forniti saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie ai suddetti scopi e non saranno oggetto di comunicazione e diffusione fuori dalle finalità di cui sopra. Qualora il Titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per finalità diverse da quelle per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento fornisce all'interessato le informazioni in merito a tale diversa finalità.

Il suddetto trattamento trova il suo fondamento nelle previsioni di cui al Decreto MASE 424 del 30 – 10 – 2025 e al relativo Avviso pubblico in attuazione di quanto previsto dall'Obiettivo specifico RSO2.2 *"Promuovere le energie rinnovabili in conformità della direttiva (UE) 2018/2001 sull'energia da fonti rinnovabili, compresi i criteri di sostenibilità ivi stabiliti"* e dalla linea di Azione 2.2.1 *"Sviluppo della produzione di energia elettrica da FER"* del PN RIC 2021-2027.

3.DATI PERSONALI TRATTATI

Il trattamento ha per oggetto i seguenti dati personali:

- dati anagrafici del soggetto richiedente (nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, indirizzo di residenza);
- dati societari (es. sede legale della società, partita IVA);
- copia del documento di riconoscimento;
- dati di contatto quali recapiti telefonici e/o indirizzo di posta elettronica;
- laddove richiesti, dati giudiziari (certificato del casellario giudiziale e dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato) o dati ad essi assimilabili come le misure interdittive antimafia;
- laddove richiesti, dati bancari e finanziari (codice iban, numero di conto corrente, ecc.);
- altri dati di natura tecnico/amministrativa che consentono indirettamente l'identificazione di una persona fisica, quali quelli dell'immobile, dati amministrativi;

Si precisa che il soggetto che rilascia le già menzionate informazioni è tenuto a garantire la correttezza dei dati personali forniti, così come degli altri dati di diversa natura, impegnandosi, in caso di modifica dei suddetti dati, a richiederne la variazione affinché questi siano mantenuti costantemente aggiornati. Nessun addebito potrà essere imputato al GSE nel caso in cui il soggetto interessato non abbia provveduto a notificare eventuali variazioni/aggiornamenti dei dati stessi.

4.MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E CONSERVAZIONE

I dati personali sono trattati nel rispetto del principio di liceità, pertinenza, trasparenza e correttezza secondo quanto previsto dal GDPR e dalla normativa nazionale di riferimento.

Specifiche misure di sicurezza sono adottate, tramite l'ausilio di strumenti informatici/elettronici e di banche dati, per garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati, soprattutto al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. e) GDPR, i dati personali saranno conservati dal GSE per un arco di tempo non superiore a quello strettamente necessario per il conseguimento delle finalità per le quali gli stessi sono trattati e comunque nel rispetto del mandato istituzionale di interesse pubblico proprio del GSE che consente allo stesso un'archiviazione dei dati anche per finalità di studi, di interesse nazionale sulle statistiche ed andamento del settore rinnovabile e degli obiettivi pubblicisti del GSE, oltre che per far valere eventuali diritti in giudizio.

5. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

I dati personali, oggetto di trattamento, potranno essere condivisi direttamente dal GSE, per finalità connesse alla gestione della misura di sostegno o per motivi istituzionali, con il MASE DG PIF, Società del gruppo GSE, l'ARERA, i Gestori di rete, il Gestore della rete di trasmissione nazionale, nonché con i soggetti nei confronti dei quali la comunicazione e/o l'eventuale diffusione sia prevista da disposizione di leggi, da regolamenti o dalla normativa comunitaria, oltre che l'Autorità giudiziaria ed enti di controllo.

Si precisa, inoltre, che il trattamento in esame non prevede il trasferimento di dati personali in Paesi Extra UE.

6. CONFERIMENTO DEI DATI ED EVENTUALI CONSEGUENZE IN CASO DI RIFIUTO DI COMUNICAZIONE

Il GSE, in qualità di Soggetto gestore e Titolare del trattamento, è responsabile delle attività di gestione, verifica e controllo inerenti i meccanismi di incentivazione, della regolarità delle procedure e delle spese effettivamente sostenute da parte dei soggetti beneficiari e della riferibilità delle spese ai progetti ammessi a finanziamento sul PNRR e la loro conformità rispetto alla norma in materia di ammissibilità delle spese.

Si precisa che, il GSE in qualità di Titolare del trattamento non potrà dar seguito al trattamento descritto al par. 2., qualora non vengano forniti i dati personali necessari da parte dei Soggetti Beneficiari. Va da sé che l'eventuale revoca del consenso al trattamento, assentita dal GSE, comporterà il venir meno del trattamento medesimo.

7. DIRITTI DELL'INTERESSATO

Ai Soggetti interessati cui si riferiscono i dati personali trattati in tale ambito si riconoscono i diritti di cui agli artt. 15 – 22 del GDPR, fatte salve le valutazioni sul caso in cui gli stessi diritti sono esercitati. Si citano tra questi il diritto in qualunque momento di:

- a. chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l'integrazione, la limitazione del trattamento dei dati che li riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR;

- b. utilizzare per l'esercizio dei diritti riconosciuti dal GDPR lo specifico canale di comunicazione messo a disposizione dal RPD mediante la casella di posta elettronica ordinaria rpd@gse.it o certificata rpd@pec.gse.it con idonea comunicazione corredata dalla documentazione utile al riconoscimento del Richiedente;
- c. proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali in caso di accertata violazione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità: www.garanteprivacy.it.

A tal proposito, si informano i Soggetti interessati che le richieste mediante le quali sono esercitati i diritti di cui sopra, saranno esaminate dal GSE ai fini del loro accoglimento o meno, tenendo conto del necessario bilanciamento tra i diritti degli stessi interessati ed un legittimo ed opposto pubblico interesse (ad esempio: l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, l'adempimento di un obbligo legale, la tutela di diritti di terzi, il perseguitamento di finalità statistiche).

8. AGGIORNAMENTO DELL'INFORMATIVA

Il GSE cura il costante aggiornamento dell'informativa sulla protezione dei dati per adeguarla alle modifiche della normativa unionale e nazionale in materia, dandone idonea comunicazione se necessario e si adegua alle migliori pratiche di settore per la sicurezza dei dati.

Luogo e data: _____/_____/_____

Per presa visione:

Firma

[Il Richiedente]

.....

Allegato A.2: Modello Contratto ritiro

Nel seguito sono riportate le condizioni che il Soggetto Beneficiario dovrà accettare in fase di richiesta di ammissione al contributo previsto dall' "Avviso pubblico per la selezione di progetti per autoproduzione di energia da FER" approvato con il Decreto n. 424 del 30 ottobre 2025, della Direzione generale programmi e incentivi finanziari (PIF) del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Nell'ambito della richiesta di ammissione, il Soggetto Beneficiario dichiara di aver preso visione, e conseguentemente di accettare, le condizioni contrattuali - comprendenti la parte generale e le premesse, i profili economici, gli obblighi delle parti e i profili generali contrattuali (nel seguito, anche Contratto). Si rammenta che il Contratto è formato inderogabilmente, oltre che dalle seguenti condizioni contrattuali, dal Provvedimento di Concessione riportante le condizioni particolari.

PARTE GENERALE

PREMESSE

- 1) la Commissione europea con decisione di esecuzione C (2022) 8821 final del 29 novembre 2022 e ss.mm.ii. ha approvato il Programma Nazionale "Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027" (nel seguito, "PN RIC 2021-2027");
- 2) il PN RIC 2021-2027, gestito dal Ministero delle imprese e del made in Italy in cooperazione con altre Amministrazioni competenti per materia ossia il Ministero dell'università e della ricerca e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ha come obiettivo la realizzazione di investimenti a favore dell'occupazione e della crescita nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;
- 3) il suddetto PN RIC 2021-2027 risulta articolato in due principali Priorità, corrispondenti agli obiettivi di policy delineati dalla politica di coesione europea: "Europa più competitiva e intelligente" (c.d. OP 1) e "Europa più resiliente e verde" (c.d. OP 2);
- 4) nell'ambito del PN RIC 2021-2027, la Priorità 2 "Promuovere le energie rinnovabili", relativa al predetto obiettivo di policy OP 2 di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (UE) 2021/1060, prevede che siano compresi interventi di diretta competenza istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, tra i quali in particolare l'Azione 2.2.1 - "Sviluppo della produzione di energia elettrica da FER";
- 5) il Decreto Direttoriale della Direzione Generale programmi e incentivi finanziari del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (nel seguito, DG PIF) n. 85 del 14 giugno 2024, ha disposto, a valere sulle risorse della Priorità 2 del PN RIC 2021-2027, l'impegno della somma pari a € 1.062.675.000,00 per il finanziamento delle procedure di selezione di progetti che prevedano la

realizzazione di investimenti di cui agli Obiettivi specifici RSO 2.2 all'interno del quale è inserita la menzionata Azione 2.2.1 - "Sviluppo della produzione di energia elettrica da FER";

- 6) l'articolo 33, comma 1, del D.L. 60/2024 prevede che, al fine di sostenere lo sviluppo e la crescita economica, la competitività territoriale, l'attrazione di nuovi investimenti, nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di Partenariato 2021-2027 nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del PN RIC 2021-2027, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica devono essere individuati i criteri per la selezione di investimenti nel territorio delle predette regioni, finalizzati:
 - nelle aree industriali, produttive e artigianali localizzate nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, alla produzione di energia da fonti rinnovabili, anche termica, destinata all'autoconsumo delle imprese, anche in abbinamento a sistemi di accumulo di piccola e media taglia;
 - all'incremento del grado di capacità della rete di distribuzione e di trasmissione di accogliere quote crescenti di energia da fonte rinnovabile, nonché allo sviluppo dei sistemi di stoccaggio intelligenti;
- 7) il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR dell'8 ottobre 2024, n. 341, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 20 febbraio 2025, al n. 42, ha individuato i criteri per la selezione di investimenti previsti dall'articolo 1, comma 1 del decreto medesimo, in attuazione del menzionato articolo 33, comma 1, del D.L. 60/2024, nonché degli Obiettivi specifici e delle linee di Azione connesse alla Priorità 2 del PN RIC 2021-2027;
- 8) l'articolo 3, comma 1, del predetto decreto 341/2024, prevede che ai fini della selezione degli investimenti effettuati nelle aree industriali, produttive e artigianali localizzate nei Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, alla produzione di energia da fonti rinnovabili, anche termica, destinata all'autoconsumo delle imprese, anche in abbinamento a sistemi di accumulo di piccola e media taglia, si considerano ammissibili le proposte progettuali presentate da imprese di qualunque dimensione, anche in forma associata, ad eccezione di quelle operanti nel settore carbonifero e della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura, che prevedono: l'installazione di impianti fotovoltaici o termo-fotovoltaici prioritariamente su edifici esistenti destinati all'esercizio dell'attività ovvero, su coperture di strutture pertinenziali destinate in modo durevole al servizio dei predetti edifici, finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo immediato, anche integrati e combinati con impianti e sistemi di stoccaggio dell'energia prodotta, ai fini della possibilità di autoconsumo differito";
- 9) l'Avviso pubblico per la selezione di progetti per autoproduzione di energia da FER (nel seguito Avviso) approvato con il Decreto Direttoriale della DG PIF n. 424 del 30/10/2025, ha stabilito le modalità di accesso alla misura l'Azione 2.2.1 - "Sviluppo della produzione di energia elettrica da FER" (nel seguito, PN RIC), definendo i requisiti degli impianti da realizzare mediante sostegno erogato con le risorse della misura e i requisiti dei soggetti Beneficiari;
- 10) l'Avviso definisce soggetti Beneficiari esclusivamente le imprese di qualunque dimensione, incluse le reti di imprese dotate di soggettività giuridica, che intendono realizzare i progetti di investimento

previsti dall'articolo 6 dell'Avviso e che sono regolarmente costituite e iscritte come attive nel Registro delle imprese e che possiedono tutti i requisiti previsti dall'articolo 5 dell'Avviso. Le imprese non residenti nel territorio italiano devono essere costituite secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza e iscritte nel relativo registro delle imprese;

- 11) l'Avviso ha lo scopo di incentivare, attraverso l'erogazione di un contributo in conto capitale, la realizzazione di impianti e potenziamento di impianti fotovoltaici e/o termo-fotovoltaici in assetto di autoconsumo, eventualmente abbinati a sistemi di accumulo elettrochimico, installati su edifici esistenti dell'unità produttiva, ovvero, su coperture di strutture pertinenziali, anche di nuova realizzazione, destinate al servizio dei predetti edifici ubicati Comuni con popolazione superiore a 5.000 (cinquemila) abitanti delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;
- 12) l'Avviso prevede che il Soggetto Beneficiario abbia la piena disponibilità dell'unità produttiva; solamente in caso di impresa estera tale disponibilità potrà essere posseduta alla prima richiesta di erogazione di una parte del conto capitale;
- 13) ai sensi dell'articolo 9 dell'Avviso, ai fini dell'ammissione ai contributi è prevista una prima fase di raccolta delle domande di ammissione che saranno poi valutate dal GSE secondo una specifica graduatoria di ordine di valutazione stilata sulla base del punteggio determinato secondo quanto riportato nell'allegato 3 dell'Avviso stesso;
- 14) a seguito della valutazione positiva dell'istanza, previa verifica della vigenza della regolarità contributiva del soggetto proponente e previa registrazione dell'aiuto individuale sul Registro nazionale degli aiuti di Stato da parte del GSE, il Ministero dell'Ambiente e Sicurezza Energetica (nel seguito, MASE) emetterà il Provvedimento di Concessione contenente l'indicazione dell'importo ammesso, dell'ammontare dell'agevolazione concessa, del Codice Unico del Progetto (CUP) e del codice COR;
- 15) l'erogazione del contributo in conto capitale potrà avvenire in non più di due fasi: nell'ambito della fase di realizzazione dell'impianto, sarà facoltà del Soggetto Beneficiario richiedere un acconto oppure un'erogazione intermedia mentre a seguito dell'entrata in esercizio dovrà richiedere il saldo finale;
- 16) ai sensi dell'articolo 6, comma 3, dell'Avviso, ai fini dell'ammissibilità del progetto alla misura PN RIC, è necessario che l'investimento preveda che l'energia prodotta dall'intervento sia destinata all'autoconsumo dell'unità produttiva. L'eventuale energia eccedentaria non accumulata dovrà essere ceduta gratuitamente dal Soggetto Beneficiario al Gestore dei Servizi Energetici - GSE SpA per 20 (venti) anni ai sensi della Delibera ARERA 280/2007, previa sottoscrizione di apposito contratto. Il controvalore economico dell'energia ritirata, nettizzato del costo di cui al D.M. 24 dicembre 2014 (c.d. "D.M. Tariffe"), sarà destinato ad alimentare il *Fondo nazionale reddito energetico* istituito con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 261 dell'8 agosto 2023 (nel seguito, Fondo);

- 17) il Fondo ha natura rotativa ed è alimentato con le risorse derivanti dal controvalore economico connesso al ritiro, per una durata di venti anni, da parte del GSE, dell'energia elettrica non auto-consumata dal Soggetto Beneficiario, pertanto, l'energia elettrica prodotta dall'impianto oggetto del Contratto è destinata al Soggetto Beneficiario per la sola parte di energia auto-consumata, mentre il controvalore monetario connesso al ritiro dell'energia elettrica eccedente il fabbisogno elettrico dell'unità immobiliare è destinato al Fondo, fino al ventesimo anno dalla stipula del contratto con il GSE. In fase di richiesta di ammissione, il Soggetto Beneficiario rinuncia espressamente, in caso di ammissione al PN RIC, all'energia elettrica prodotta e non auto-consumata in quanto la stessa verrà interamente devoluta al Fondo;
- 18) ai sensi dell'articolo 15 dell'Avviso, le agevolazioni previste non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche che si configurano come aiuti di Stato notificati ai sensi dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea o comunicati ai sensi dei regolamenti della Commissione che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, incluse quelle concesse sulla base del regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023 (aiuti "*de minimis*"), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 15 dicembre 2023 mentre, fermo restando il rispetto del principio del divieto di doppio finanziamento di cui all'articolo 63, comma 9 del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, possono essere cumulate con altre agevolazioni che non rientrano nel campo d'applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intero costo ammissibile alle agevolazioni;
- 19) il Soggetto Beneficiario, ai fini dell'erogazione della quota di saldo del contributo in conto capitale in proprio favore, è tenuto a comunicare al GSE la data di entrata in esercizio dell'intervento come risultante sul sistema Gestione delle Anagrafiche Uniche Degli Impianti di produzione, istituito con Deliberazione di ARERA ARG/elt 124/10 e gestito da Terna S.p.A. (nel seguito, anche GAUDÌ), entro 90 giorni dall'entrata in esercizio stessa;
- 20) non verranno posti a carico dei Soggetti Beneficiari gli oneri previsti all'articolo 25, comma 1 del decreto-legge n. 91 del 24 giugno 2014, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e all'articolo 1 del decreto ministeriale 24 dicembre 2014, in considerazione della cessione gratuita dei contributi spettanti da parte del Soggetto Beneficiario al GSE;
- 21) il GSE ha predisposto un apposito portale informatico denominato portale "PN RIC" per lo scambio di informazioni con gli Operatori e la notifica dei relativi provvedimenti al fine di determinare una gestione operativa del Contratto;
- 22) al fine di disciplinare e agevolare le attività degli Operatori in relazione all'attuazione del Contratto, il GSE pubblica, curandone l'aggiornamento, sul proprio sito internet (www.gse.it) le Regole Operative della Misura (di seguito, Regole Operative);
- 23) per quanto non espressamente previsto nel Contratto, si rinvia alle disposizioni di cui alle Deliberazioni precedentemente richiamate e loro ss.mm.ii., ai Decreti richiamati alle norme in

materia di connessioni di impianti alla rete e della misura dell'energia elettrica nonché all'ulteriore normativa di settore e alle disposizioni del Codice civile;

- 24) la richiesta di ammissione, la richiesta di acconto, la richiesta di erogazione intermedia, la richiesta di saldo finale, le condizioni contrattuali generali nonché nel Provvedimento di Concessione, costituiscono parte integrante del Contratto;
- 25) le Parti sono consapevoli che ogni dichiarazione resa nell'ambito del Contratto e/o nell'ambito delle attività/obblighi connessi alla sua applicazione sono rilasciate ai sensi del D.P.R. 445/2000;
- 26) le Parti sono consapevoli, ai sensi degli artt. 46 e 47 del richiamato D.P.R. 445/2000, delle sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R., ivi inclusa la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti alla dichiarazione non veritiera e sono consapevoli, altresì, che la dichiarazione mendace comporta la revoca degli eventuali incentivi già erogati e il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di due anni decorrenti dall'adozione del provvedimento di decadenza.

OGGETTO DEL CONTRATTO

Il Contratto ha per oggetto la regolazione delle condizioni di ritiro dell'energia elettrica prodotta ed immessa in rete dagli impianti realizzati all'interno dell'Avviso pubblico per la selezione di progetti per autoproduzione di energia da FER- l'Azione 2.2.1 - "Sviluppo della produzione di energia elettrica da FER" del PN RIC 2021-2027.

DECORRENZA E DURATA

- 1) Il Contratto decorre dalla data di entrata in esercizio dell'impianto così come risultante dalla piattaforma GAUDÌ di Terna S.p.A.. La decorrenza del Contratto è riportata nel Provvedimento di accoglimento della richiesta di Saldo finale.
- 2) Il Contratto ha una durata pari a 20 anni. Al termine del periodo di validità del Contratto, l'energia prodotta e immessa in rete dall'impianto tornerà nella disponibilità del Soggetto Beneficiario che la potrà cedere al mercato attraverso un Utente del Dispacciamento anche diverso dal GSE.

PROFILI ECONOMICI

MISURA DELL'ENERGIA ELETTRICA

- 1) Le disposizioni per la regolazione dell'attività di misura elettrica sono adottate dall'ARERA.
- 2) Ai fini del monitoraggio del corretto funzionamento dell'impianto, il GSE utilizza le misure rese disponibili dal responsabile della misura, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa di competenza nonché i dati relativi al prelievo dell'energia così come riportati sul Sistema Informativo Integrato (SII) gestito da Acquirente Unico SpA.

CORRISPETTIVI

- 1) In caso di ammissione al meccanismo PN RIC ai sensi dell'articolo 6 dell'Avviso, l'energia prodotta dall'impianto e non auto-consumata è ceduta, per una durata di 20 anni e secondo le modalità indicate nelle Regole Operative, dal Soggetto Beneficiario al GSE che destina il controvalore economico connesso al ritiro di tale energia al Fondo nazionale reddito energetico approvato con la deliberazione CIPE n. 7 del 17 marzo 2020; per tutta la durata del Contratto, pertanto, non verranno erogati in favore del Beneficiario importi a titolo di remunerazione dell'eventuale quantità di energia elettrica prodotta e immessa in rete dall'impianto.
- 2) Non sono posti a carico del Soggetto Beneficiario gli oneri di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 e all'articolo 1 del DM 24 dicembre 2014 in virtù della cessione gratuita dei contributi derivanti dal ritiro dell'energia da parte del Soggetto Beneficiario al GSE.

OBBLIGHI

RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI DEL GSE

- 1) Il GSE promuove e gestisce il meccanismo PN RIC mediante il riconoscimento in favore del Soggetto Beneficiario del contributo in conto capitale, la cui erogazione è regolata dalla normativa richiamata in premessa.
- 2) Il GSE definisce, in applicazione alla normativa di riferimento, le modalità di gestione delle risorse del Fondo mediante le Regole Operative rese disponibili sul proprio sito istituzionale (www.gse.it).
- 3) Il GSE è soggetto terzo e indipendente rispetto ai rapporti contrattuali intercorrenti tra il Soggetto Beneficiario e soggetti terzi, e pertanto non è ascrivibile al GSE alcuna responsabilità per eventuali inadempimenti degli obblighi contrattuali tra gli stessi sussistenti. Inoltre, nessuna responsabilità potrà essere ascritta al GSE per danni di qualsiasi natura derivanti a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - dalla mancata, errata e/o ritardata comunicazione dei dati e/o delle informazioni fornite dal Soggetto Beneficiario;
 - dall'utilizzo improprio, anche da parte di terzi, delle credenziali di accesso al portale informatico e dei codici identificativi;
 - ove applicabile, dalla mancata, errata e/o ritardata comunicazione delle misure riferite all'energia prodotta e immessa in rete da parte del responsabile delle misure al GSE.

OBBLIGHI DEL SOGGETTO BENEFICIARIO

- 1) Il Soggetto Beneficiario è tenuto a registrarsi sul portale informatico Area Clienti e a utilizzare le relative applicazioni predisposte dal GSE per la gestione del Contratto.

Le credenziali di accesso al portale informatico Area Clienti, applicativo “PN RIC” predisposto dal GSE per la gestione del Contratto e i codici identificativi univoci sono personali. Il Soggetto Beneficiario e gli utenti dell’applicazione sono tenuti a conservare le credenziali e i codici identificativi univoci con la massima diligenza, mantenendoli segreti, riservati e sotto la propria responsabilità nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede in modo da non arrecare danni al GSE e a terzi.

Il Soggetto Beneficiario è consapevole che la conoscenza delle credenziali da parte di soggetti terzi consentirebbe a questi ultimi di accedere al sistema e di compiere atti direttamente imputabili al medesimo Operatore.

2) Il Soggetto Beneficiario è tenuto inoltre a:

- comunicare al GSE eventuali variazioni delle informazioni dichiarate in fase di ammissione effettuate prima dell’entrata in esercizio dell’impianto, con particolare riferimento al codice POD indicato afferente all’impianto;
- comunicare tempestivamente sul sistema GAUDI di TERNA S.p.A. l’eventuale variazione di titolarità dell’impianto;
- non conferire mandato ad altro Utente del Dispacciamento diverso dal GSE per tutto il periodo di durata del Contratto;
- figurare sulla piattaforma GAUDI di Terna S.p.A. quale Produttore dell’impianto;
- conservare tutti i documenti giustificativi, relativi alle spese rendicontate, nei 10 (dieci) anni successivi al completamento del progetto di investimento o del maggior termine eventualmente comunicato dal Soggetto gestore atto a garantire il rispetto di quanto previsto dall’articolo 82 del regolamento (UE) 1060/2021;
- adempiere agli obblighi previsti dall’articolo 11 dell’Avviso;
- rispettare, per i 5 (cinque) anni successivi dalla data di erogazione a saldo delle agevolazioni, ovvero per i 3 (tre) anni successivi nel caso di PMI, quanto previsto in materia di stabilità delle operazioni dall’articolo 65 del regolamento (UE) 2021/1060;
- adempiere a tutti gli obblighi e consentire lo svolgimento di tutte le attività previste in materia di monitoraggio, controllo, valutazione e pubblicità dalla normativa europea relativa all’utilizzo delle risorse del PN RIC, secondo le indicazioni fornite dal GSE e dal Ministero.

3) Con riferimento all’impianto oggetto del presente Contratto, il Soggetto Beneficiario, in conformità alla normativa di riferimento, è tenuto a registrare i dati, richiesti dalla società Terna S.p.A., sul sistema di anagrafica unica degli impianti (sistema GAUDI’ di cui alla Deliberazione ARERA 557/2012/R/eel) e ad aggiornarli, nel caso di eventuali variazioni.

Il Soggetto Beneficiario è tenuto al rispetto degli obblighi posti a suo carico dalla normativa vigente in materia di connessione, accesso alla rete e misura dell’energia elettrica immessa nelle reti con obbligo di connessione di terzi, ivi inclusi gli obblighi derivanti dal Codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete pubblicato da Terna S.p.A. ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del DPCM 11 maggio 2004.

Il Soggetto Beneficiario deve consentire al GSE, ove previsto dalla regolazione vigente, l'acquisizione in tempo reale, tramite i sistemi di rilevazione e registrazione della fonte primaria nella sua titolarità, ove presenti, dei dati necessari al miglioramento della prevedibilità delle immissioni dell'energia elettrica, ovvero consentire l'accesso all'impianto per l'installazione degli apparati e per l'implementazione dei sistemi funzionali all'acquisizione via satellite dei dati di potenza, energia e fonte primaria.

Ove previsto dalla regolazione vigente, il Soggetto Beneficiario è tenuto a comunicare e mantenere aggiornate le informazioni richieste dal GSE, funzionali all'analisi preliminare necessaria per l'eventuale e successiva acquisizione dei dati di potenza, energia e fonte primaria tramite il Portale informatico.

PROFILO CONTRATTUALE

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1) Il Contratto è risolto:

- qualora il Soggetto Beneficiario incorra nei divieti e nelle decadenze previsti dalla vigente disciplina antimafia come previsto dal D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii;
- nel caso in cui le Amministrazioni e le Autorità competenti adottino provvedimenti che incidano sulla disponibilità e/o sulla funzionalità e/o sulla produttività dell'impianto/sito e/o sull'idoneità degli interventi realizzati, nonché sull'efficacia e sulla validità dei titoli rilasciati;
- qualora, a seguito di un proprio procedimento, il GSE accerti il venir meno di una delle condizioni previste per il riconoscimento del beneficio di cui all'Avviso;
- a seguito di un provvedimento di revoca da parte del MASE ai sensi dell'articolo 17 dell'Avviso previa, comunque, restituzione delle somme ricevute;
- ove previsto, nel caso d'ingiustificato rifiuto a consentire di effettuare le verifiche e i controlli di competenza;

Impregiudicata ogni altra ipotesi di risoluzione prevista dal quadro normativo e regolamentare di riferimento, il GSE si riserva di risolvere il Contratto:

- nel caso d'inadempienza degli obblighi previsti dal Contratto;
- qualora si verifichino variazioni rispetto a quanto dichiarato in fase di richiesta di ammissione al meccanismo PN RIC;
- qualora, a seguito di un proprio procedimento, il GSE accerti variazioni in ordine ai requisiti oggettivi o soggettivi, sulla base dei quali l'impianto è stato ammesso al beneficio di cui al Contratto;
- nel caso si accerti che i lavori afferenti alla realizzazione dell'Impianto non siano effettivamente conclusi alla data di entrata in esercizio dell'Impianto così come dichiarata dal Soggetto Beneficiario e risultante sul portale Gaudi di Terna.

RECESSO DAL CONTRATTO

- 1) L'esercizio del recesso del Soggetto Beneficiario dal Contratto, non determinato da cause di forza maggiore, se avviene nei primi 5 anni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto, comporta una penale pari al valore degli incentivi riconosciuti incrementata del 10%.

La risoluzione del contratto conseguente alla richiesta di recesso comporta che l'energia prodotta e immessa in rete dall'impianto torni nella disponibilità dal Soggetto Beneficiario ed è condizionata alla verifica, da parte del GSE, dell'avvenuta restituzione degli incentivi di cui al precedente punto 1);

- 2) L'esercizio del recesso del Soggetto Beneficiario dal Contratto nel periodo temporale successivo a quello del punto 1) comporta il pagamento di una penale verso il GSE pari alla stima del controvalore economico che il GSE avrebbe ricavato dalla vendita dell'energia ritirata dall'impianto nel periodo residuo del contratto calcolata come:

$$P = \frac{C_e}{M} * (20 * 12 - M)$$

Dove:

- P rappresenta la penale in €
- M rappresenta il numero di mesi tra quello relativo all'entrata in esercizio ed il mese successivo alla richiesta di recesso;
- C_e rappresenta il controvalore economico dell'energia ritirato dal GSE fino al progressivo mese M in €;

- 3) L'esercizio del recesso comporta che l'energia prodotta e immessa in rete dall'impianto dopo la richiesta di recesso torni nella disponibilità dal Soggetto Beneficiario previa verifica, da parte del GSE, dell'avvenuta corresponsione di cui al precedente punto 1) o del pagamento della penale di cui al punto 2).
- 4) Le penali di cui al punto 1) e 2) non si applicano in caso di risoluzione del contratto a seguito di un provvedimento di revoca da parte del MASE ai sensi dell'articolo 17 dell'Avviso.

ACCORDI MODIFICATIVI

Eventuali modifiche del Contratto dovranno essere definite per iscritto. Il GSE si riserva di modificare unilateralmente il Contratto in conformità alle eventuali modifiche ed aggiornamenti della normativa di riferimento.

COMUNICAZIONI

Le comunicazioni intercorrenti tra le Parti devono essere rese secondo le modalità indicate nel Regolamento pubblicato sul sito GSE (www.gse.it).

PERFEZIONAMENTO E EFFICACIA DEL CONTRATTO

Il Contratto si perfeziona al momento della comunicazione al Soggetto Beneficiario, da parte del GSE, dell'attivazione del Contratto attraverso il Provvedimento di accoglimento.

FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia derivante o connessa all'interpretazione delle Condizioni e/o all'esecuzione del Contratto e degli atti da esso richiamati, le Parti convengono la competenza esclusiva del Foro di Roma.

INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 GDPR

In tale sede, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (di seguito anche "GSE") intende informare i Soggetti interessati circa le modalità di raccolta e gestione dei dati personali nell'ambito del riconoscimento della presente misura.

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Il Titolare del trattamento dei dati è il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (di seguito anche "GSE") con sede legale in Viale M.Ilo Pilsudski, 92 – 00197 Roma, P.I. e C.F. 05754381001, in persona dell'Amministratore Delegato. Il GSE ha nominato il proprio Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) nella persona del Responsabile dell'Ufficio RPD, ex art. 37 del GDPR, che è contattabile ai seguenti indirizzi di posta elettronica: Mail: rpd@gse.it e Pec: rpd@pec.gse.it

Il GSE, quale Titolare del trattamento, si impegna ad effettuare il trattamento dei dati personali acquisiti per le finalità di cui al par. 2 nel rispetto delle disposizioni unionali e nazionali. Qualora occorra, si procederà alla nomina di specifici Responsabili esterni ex art. 28 del GDPR.

2. FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Il trattamento dei dati personali è effettuato dal GSE, anche con strumenti informatici/elettronici, per lo svolgimento delle attività di gestione e raccolta dei dati, anche personali, trasmessi dai soggetti interessati al fine di ottenere il riconoscimento dell'incentivo afferente ai progetti di investimento che prevedono l'installazione di impianti fotovoltaici e/o termo-fotovoltaici per autoconsumo immediato e, eventualmente, differito attraverso l'installazione di correlati sistemi di stoccaggio elettrochimico dell'energia elettrica per la selezione di progetti per autoproduzione di energia da FER del 30 ottobre 2025 nel rispetto dell'art. 6 dell'Avviso pubblico.

I Soggetti beneficiari di tale sostegno sono le imprese individuate all'articolo 5 dell'Avviso pubblico per la selezione di progetti per autoproduzione di energia da FER del 30 ottobre 2025.

I dati forniti saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie ai suddetti scopi e non saranno oggetto di comunicazione e diffusione fuori dalle finalità di cui sopra. Qualora il Titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per finalità diverse da quelle per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento fornisce all'interessato le informazioni in merito a tale diversa finalità.

Il suddetto trattamento trova il suo fondamento nelle previsioni di cui al Decreto MASE n. 424 del 30 – 10 – 2025 e al relativo Avviso pubblico in attuazione di quanto previsto dall'Obiettivo specifico RSO2.2 *"Promuovere le energie rinnovabili in conformità della direttiva (UE) 2018/2001 sull'energia da fonti rinnovabili, compresi i criteri di sostenibilità ivi stabiliti"* e dalla linea di Azione 2.2.1 *"Sviluppo della produzione di energia elettrica da FER"* del PN RIC 2021-2027.

3. DATI PERSONALI TRATTATI

Il trattamento ha per oggetto i seguenti dati personali:

- dati anagrafici del soggetto richiedente (nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, indirizzo di residenza);
- dati societari (es. sede legale della società, partita IVA);
- copia del documento di riconoscimento;
- dati di contatto quali recapiti telefonici e/o indirizzo di posta elettronica;
- laddove richiesti, dati giudiziari (certificato del casellario giudiziale e dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato) o dati ad essi assimilabili come le misure interdittive antimafia;
- laddove richiesti, dati bancari e finanziari (codice iban, numero di conto corrente, ecc.);
- altri dati di natura tecnico/amministrativa che consentono indirettamente l'identificazione di una persona fisica, quali quelli dell'immobile, dati amministrativi;

Si precisa che il soggetto che rilascia le già menzionate informazioni è tenuto a garantire la correttezza dei dati personali forniti, così come degli altri dati di diversa natura, impegnandosi, in caso di modifica dei suddetti dati, a richiederne la variazione affinché questi siano mantenuti costantemente aggiornati. Nessun addebito potrà essere imputato al GSE nel caso in cui il soggetto interessato non abbia provveduto a notificare eventuali variazioni/aggiornamenti dei dati stessi.

4. MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E CONSERVAZIONE

I dati personali sono trattati nel rispetto del principio di liceità, pertinenza, trasparenza e correttezza secondo quanto previsto dal GDPR e dalla normativa nazionale di riferimento.

Specifiche misure di sicurezza sono adottate, tramite l'ausilio di strumenti informatici/elettronici e di banche dati, per garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati, soprattutto al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. e) GDPR, i dati personali saranno conservati dal GSE per un arco di tempo non superiore a quello strettamente necessario per il conseguimento delle finalità per le quali gli stessi sono trattati e comunque nel rispetto del mandato istituzionale di interesse pubblico proprio del GSE che consente allo stesso un'archiviazione dei dati anche per finalità di studi, di interesse nazionale sulle statistiche ed andamento del settore rinnovabile e degli obiettivi pubblicisti del GSE, oltre che per far valere eventuali diritti in giudizio.

5. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

I dati personali, oggetto di trattamento, potranno essere condivisi direttamente dal GSE, per finalità connesse alla gestione della misura di sostegno o per motivi istituzionali, con il MASE DG PIF, Società del gruppo GSE, l'ARERA, i Gestori di rete, il Gestore della rete di trasmissione nazionale, nonché con i soggetti nei confronti dei quali la comunicazione e/o l'eventuale diffusione sia prevista da disposizione di leggi, da regolamenti o dalla normativa comunitaria, oltre che l'Autorità giudiziaria ed enti di controllo.

Si precisa, inoltre, che il trattamento in esame non prevede il trasferimento di dati personali in Paesi Extra UE.

6. CONFERIMENTO DEI DATI ED EVENTUALI CONSEGUENZE IN CASO DI RIFIUTO DI COMUNICAZIONE

Il GSE, in qualità di Soggetto gestore e Titolare del trattamento, è responsabile delle attività di gestione, verifica e controllo inerenti i meccanismi di incentivazione, della regolarità delle procedure e delle spese effettivamente sostenute da parte dei soggetti beneficiari e della riferibilità delle spese ai progetti ammessi a finanziamento sul PNRR e la loro conformità rispetto alla norma in materia di ammissibilità delle spese.

Si precisa che, il GSE in qualità di Titolare del trattamento non potrà dar seguito al trattamento descritto al par. 2, qualora non vengano forniti i dati personali necessari da parte dei Soggetti Beneficiari. Va da sé che l'eventuale revoca del consenso al trattamento, assentita dal GSE, comporterà il venir meno del trattamento medesimo.

7. DIRITTI DELL'INTERESSATO

Ai Soggetti interessati cui si riferiscono i dati personali trattati in tale ambito si riconoscono i diritti di cui agli artt. 15 – 22 del GDPR, fatte salve le valutazioni sul caso in cui gli stessi diritti sono esercitati. Si citano tra questi il diritto in qualunque momento di:

- d. chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l'integrazione, la limitazione del trattamento dei dati che li riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR;
- e. utilizzare per l'esercizio dei diritti riconosciuti dal GDPR lo specifico canale di comunicazione messo a disposizione dal RPD mediante la casella di posta elettronica ordinaria rpd@gse.it o certificata rpd@pec.gse.it con idonea comunicazione corredata dalla documentazione utile al riconoscimento del Richiedente;
- f. proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali in caso di accertata violazione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità: www.garanteprivacy.it.

A tal proposito, si informano i Soggetti interessati che le richieste mediante le quali sono esercitati i diritti di cui sopra, saranno esaminate dal GSE ai fini del loro accoglimento o meno, tenendo conto del necessario bilanciamento tra i diritti degli stessi interessati ed un legittimo ed opposto pubblico interesse (ad esempio: l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, l'adempimento di un obbligo legale, la tutela di diritti di terzi, il perseguimento di finalità statistiche).

8. AGGIORNAMENTO DELL'INFORMATIVA

Il GSE cura il costante aggiornamento dell'informativa sulla protezione dei dati per adeguarla alle modifiche della normativa unionale e nazionale in materia, dandone idonea comunicazione se necessario e si adegua alle migliori pratiche di settore per la sicurezza dei dati.

Allegato A.3: Modello Istanza di rinuncia

Richiesta di partecipazione alla procedura pubblica

Codice PNRIC

Codice identificativo dichiarazione:

Istanza di rinuncia alla procedura pubblica per la selezione di progetti per autoproduzione di energia da FER

Azione 2.2.1 "Sviluppo della produzione di energia elettrica da FER" del Programma Nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021/2027

Codice: PNRIC_XXXXXXX

(ai sensi dell'Avviso approvato con il Decreto n.424 del 30 ottobre 2025 e del DPR 445/2000)

La presente richiesta, corredata da copia del documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità, dovrà essere trasmessa al Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. (nel seguito, GSE) mediante l'apposita applicazione informatica secondo le indicazioni riportate nelle Regole Operative del GSE

Il sottoscritto..... nato/a a (..) , il , codice fiscale in qualità di [uno tra le seguenti soluzioni]:

legale rappresentante di con sede in, nel comune di, codice fiscale, Partita IVA;

Delegato (munito del relativo potere di rappresentanza conferito dal Soggetto proponente, come da specifica dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000) di con sede in, nel comune di, codice fiscale, Partita IVA;

Procuratore Speciale (munito di procura Speciale rilasciata dal Soggetto proponente) di con sede in, nel comune di, codice fiscale, Partita IVA;

PREMESSO CHE

ha presentato al GSE la richiesta di accesso al meccanismo di cui all'articolo 9 dell'Avviso approvato con Decreto del Direttoriale del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n.424 del 30 ottobre 2025,

(di seguito, "Avviso"), relativamente al progetto, identificato con Codice PN RIC...., con le seguenti caratteristiche:

1. tipologia impianto:.....;
2. Potenza [kW]:.....;
3. Capacità accumulo è pari a kWh

DICHIARA

consapevole, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, delle sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del richiamato Decreto, ivi inclusa la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti alla dichiarazione non veritiera, e consapevole, altresì, che la dichiarazione mendace comporta la revoca degli eventuali benefici già erogati e il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di due anni decorrenti dall'adozione del provvedimento di decadenza (art. 75, comma 1-bis, D.P.R. n. 445 del 2000):

- di rinunciare alla partecipazione alla procedura pubblica per la selezione di progetti per autoproduzione di energia da FER;
- di rinunciare alla realizzazione del progetto ammesso al meccanismo in data XX/YY/ZZ con n. protocollo;
- di essere consapevole che, ai sensi dell'articolo 17 dell'Avviso, la rinuncia determina la decadenza dall'assegnazione dell'agevolazione;
- di agire nell'interesse del Soggetto Richiedente in ragione dell'avvenuto conferimento dei relativi poteri di rappresentanza;
- che i dati e le informazioni ivi riportate sono conformi alle dichiarazioni rese dal Soggetto Richiedente e ai documenti acquisiti e resi disponibili al riguardo;
- di aver sottoposto la presente dichiarazione al controllo del Soggetto Richiedente che ne ha avallato l'operato;
- di essere consapevole delle sanzioni penali e amministrative di cui all'art 75 del D.P.R. 445/00 previste nell'ipotesi di dichiarazioni non veritiere.

Luogo e data: / / /

Il Richiedente

.....

INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 GDPR

In tale sede, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (di seguito anche "GSE") intende informare i Soggetti interessati circa le modalità di raccolta e gestione dei dati personali nell'ambito del riconoscimento della presente misura.

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Il Titolare del trattamento dei dati è il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (di seguito anche "GSE") con sede legale in Viale M.Ilo Pilsudski, 92 – 00197 Roma, P.I. e C.F. 05754381001, in persona dell'Amministratore Delegato. Il GSE ha nominato il proprio Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) nella persona del Responsabile dell'Ufficio RPD, ex art. 37 del GDPR, che è contattabile ai seguenti indirizzi di posta elettronica: Mail: rpd@gse.it e Pec: rpd@pec.gse.it

Il GSE, quale Titolare del trattamento, si impegna ad effettuare il trattamento dei dati personali acquisiti per le finalità di cui al par. 2 nel rispetto delle disposizioni unionali e nazionali. Qualora occorra, si procederà alla nomina di specifici Responsabili esterni ex art. 28 del GDPR.

2. FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Il trattamento dei dati personali è effettuato dal GSE, anche con strumenti informatici/elettronici, per lo svolgimento delle attività di gestione e raccolta dei dati, anche personali, trasmessi dai soggetti interessati al fine di ottenere il riconoscimento dell'incentivo afferente ai progetti di investimento che prevedono l'installazione di impianti fotovoltaici e/o termo-fotovoltaici per autoconsumo immediato e, eventualmente, differito attraverso l'installazione di correlati sistemi di stoccaggio elettrochimico dell'energia elettrica per la selezione di progetti per autoproduzione di energia da FER del 30 ottobre 2025 nel rispetto dell'art. 6 dell'Avviso pubblico.

I Soggetti beneficiari di tale sostegno sono le imprese individuate all'art. 5 dell'Avviso pubblico per la selezione di progetti per autoproduzione di energia da FER del 30 ottobre 2025.

I dati forniti saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie ai suddetti scopi e non saranno oggetto di comunicazione e diffusione fuori dalle finalità di cui sopra. Qualora il Titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per finalità diverse da quelle per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento fornisce all'interessato le informazioni in merito a tale diversa finalità.

Il suddetto trattamento trova il suo fondamento nelle previsioni di cui al Decreto MASE 424 del 30 – 10 – 2025 e al relativo Avviso pubblico in attuazione di quanto previsto dall'Obiettivo specifico RSO2.2 *"Promuovere le energie rinnovabili in conformità della direttiva (UE) 2018/2001 sull'energia da fonti rinnovabili, compresi i criteri di sostenibilità ivi stabiliti"* e dalla linea di Azione 2.2.1 *"Sviluppo della produzione di energia elettrica da FER"* del PN RIC 2021-2027.

3. DATI PERSONALI TRATTATI

Il trattamento ha per oggetto i seguenti dati personali:

- dati anagrafici del soggetto richiedente (nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, indirizzo di residenza);
- dati societari (es. sede legale della società, partita IVA);
- copia del documento di riconoscimento;
- dati di contatto quali recapiti telefonici e/o indirizzo di posta elettronica;
- laddove richiesti, dati giudiziari (certificato del casellario giudiziale e dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato) o dati ad essi assimilabili come le misure interdittive antimafia;
- laddove richiesti, dati bancari e finanziari (codice iban, numero di conto corrente, ecc.);
- altri dati di natura tecnico/amministrativa che consentono indirettamente l'identificazione di una persona fisica, quali quelli dell'immobile, dati amministrativi;

Si precisa che il soggetto che rilascia le già menzionate informazioni è tenuto a garantire la correttezza dei dati personali forniti, così come degli altri dati di diversa natura, impegnandosi, in caso di modifica dei suddetti dati, a richiederne la variazione affinché questi siano mantenuti costantemente aggiornati. Nessun addebito potrà essere imputato al GSE nel caso in cui il soggetto interessato non abbia provveduto a notificare eventuali variazioni/aggiornamenti dei dati stessi.

4. MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E CONSERVAZIONE

I dati personali sono trattati nel rispetto del principio di liceità, pertinenza, trasparenza e correttezza secondo quanto previsto dal GDPR e dalla normativa nazionale di riferimento.

Specifiche misure di sicurezza sono adottate, tramite l'ausilio di strumenti informatici/elettronici e di banche dati, per garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati, soprattutto al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. e) GDPR, i dati personali saranno conservati dal GSE per un arco di tempo non superiore a quello strettamente necessario per il conseguimento delle finalità per le quali gli stessi sono trattati e comunque nel rispetto del mandato istituzionale di interesse pubblico proprio del GSE che consente allo stesso un'archiviazione dei dati anche per finalità di studi, di interesse nazionale sulle statistiche ed andamento del settore rinnovabile e degli obiettivi pubblicistici del GSE, oltre che per far valere eventuali diritti in giudizio.

5. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

I dati personali, oggetto di trattamento, potranno essere condivisi direttamente dal GSE, per finalità connesse alla gestione della misura di sostegno o per motivi istituzionali, con il MASE DG PIF, Società del gruppo GSE, l'ARERA, i Gestori di rete, il Gestore della rete di trasmissione nazionale, nonché con i soggetti nei confronti dei quali la comunicazione e/o l'eventuale diffusione sia prevista da disposizione di leggi, da regolamenti o dalla normativa comunitaria, oltre che l'Autorità giudiziaria ed enti di controllo.

Si precisa, inoltre, che il trattamento in esame non prevede il trasferimento di dati personali in Paesi Extra UE.

6. CONFERIMENTO DEI DATI ED EVENTUALI CONSEGUENZE IN CASO DI RIFIUTO DI COMUNICAZIONE

Il GSE, in qualità di Soggetto gestore e Titolare del trattamento, è responsabile delle attività di gestione, verifica e controllo inerenti i meccanismi di incentivazione, della regolarità delle procedure e delle spese effettivamente sostenute da parte dei soggetti beneficiari e della riferibilità delle spese ai progetti ammessi a finanziamento sul PNRR e la loro conformità rispetto alla norma in materia di ammissibilità delle spese.

Si precisa che, il GSE in qualità di Titolare del trattamento non potrà dar seguito al trattamento descritto al par. 2., qualora non vengano forniti i dati personali necessari da parte dei Soggetti Beneficiari. Va da sé che l'eventuale revoca del consenso al trattamento, assentita dal GSE, comporterà il venir meno del trattamento medesimo.

7. DIRITTI DELL'INTERESSATO

Ai Soggetti interessati cui si riferiscono i dati personali trattati in tale ambito si riconoscono i diritti di cui agli artt. 15 – 22 del GDPR, fatte salve le valutazioni sul caso in cui gli stessi diritti sono esercitati. Si citano tra questi il diritto in qualunque momento di:

- g. chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l'integrazione, la limitazione del trattamento dei dati che li riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR;
- h. utilizzare per l'esercizio dei diritti riconosciuti dal GDPR lo specifico canale di comunicazione messo a disposizione dal RPD mediante la casella di posta elettronica ordinaria rpd@gse.it o certificata rpd@pec.gse.it con idonea comunicazione corredata dalla documentazione utile al riconoscimento del Richiedente;
- i. proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali in caso di accertata violazione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità: www.garanteprivacy.it.

A tal proposito, si informano i Soggetti interessati che le richieste mediante le quali sono esercitati i diritti di cui sopra, saranno esaminate dal GSE ai fini del loro accoglimento o meno, tenendo conto del necessario bilanciamento tra i diritti degli stessi interessati ed un legittimo ed opposto pubblico interesse (ad esempio: l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, l'adempimento di un obbligo legale, la tutela di diritti di terzi, il perseguitamento di finalità statistiche).

8. AGGIORNAMENTO DELL'INFORMATIVA

Il GSE cura il costante aggiornamento dell'informativa sulla protezione dei dati per adeguarla alle modifiche della normativa unionale e nazionale in materia, dandone idonea comunicazione se necessario e si adegua alle migliori pratiche di settore per la sicurezza dei dati.

Luogo e data: _____ / _____ / _____

Per presa visione:

Firma

[Il Richiedente]

Allegato A.4: Modello Relazione tecnica

RELAZIONE TECNICA ASSEVERATA

L'ASSEVERATORE

Il/la sottoscritto/a _____

Nato/a a _____ (____) il (gg/mm/aaaa) _____

Codice fiscale: _____ Residente in _____ (____)

Indirizzo _____ C.A.P. _____ con _____ Studio _____ in _____
(____) Indirizzo _____

C.A.P. _____ Tel.: _____, Cell.: _____, e-mail: _____,

PEC: _____

Iscritto/a al Collegio/Albo/Ordine de _____ di _____ al n. _____

In qualità di professionista abilitato e dotato di idonee competenze, incaricato/a della redazione della
seguente relazione tecnica dal soggetto proponente/impresa _____ in qualità di
proprietario/i o avente la piena disponibilità - ai sensi dell'art.6 comma 3 lett.i) punto i. - dell'unità produttiva
nonché delle eventuali strutture pertinenziali ove è prevista l'installazione dell'impianto:

- (indirizzo) _____ n. ____, distinto al NCEU di _____
alla Sez.____ Foglio _____, Particella/e _____ sub
_____.cat _____.

- (indirizzo) _____ n. _____, distinto al NCEU di _____ alla Sez. _____ Foglio _____, Particella/e _____ sub _____.cat _____.

Nell'ambito della elaborazione del progetto di realizzazione di un nuovo impianto/ potenziamento FOTOVOLTAICO / TERMOFOTOVOLTAICO/MISTO FOTOVOLTAICO-TERMOFOTOVOLTAICO con/senza sistema di accumulo elettrochimico asservito, da attuarsi secondo le direttive presenti nell'Avviso pubblico per la selezione di progetti per autoproduzione di energia da FER, approvato con il Decreto Direttoriale della Direzione Generale Programmi ed Incentivi Finanziari (DG PIF) n.424 del 30/10/2025 recante le norme per l'attuazione dell'Investimento dell' Azione 2.2.1 "Sviluppo della produzione di energia elettrica da FER" previsto nell'ambito del Programma Nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021/2027 (PNRIC)", e diretto a supportare le Imprese di grandi dimensioni e le micro, piccole e Medie imprese nella realizzazione di programmi di investimento finalizzati all'autoproduzione di energia elettrica

DICHIARA E ASSEVERA

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. e degli artt. 359 e 481 del codice penale

SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE

1. DESTINAZIONE URBANISTICA DELL'UNITÀ PRODUTTIVA

L'unità produttiva/la pertinenza oggetto dell'intervento, in base alla classificazione del vigente Piano Regolatore Generale (PRG) approvato con _____ n. _____ del _____, è sito in area:

- aente destinazione urbanistica, zona territoriale omogenea di tipo D (industriale o ad essa assimilata) ai sensi dell'articolo 2 del decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 o comunque a questa assimilabile in base alle norme delle regioni a statuto ordinario o speciale, ai sensi delle norme ivi vigenti.
- ricadente all'interno del Piano per gli Insediamenti Produttivi (PIP) previsti dalla legge n. 865 del 1971 istituito con la Delibera _____ del _____
- ricadente all'interno di un consorzio per le aree di sviluppo industriale (ASI) di cui all'art. 36, comma 4, della legge 5 ottobre 1991, n. 317.) istituito con la Delibera _____ del _____

Si riporta di seguito la geolocalizzazione e l'inquadramento in scala adeguata dell'unità produttiva nonché delle strutture pertinenziali all'interno della specifica cartografia al fine di evidenziare l'appartenenza dell'unità produttiva a quanto precedentemente riportato:

Inserire foto inserimento

2. PREESISTENZA E CONFORMITÀ DELLO STATO DEI LUOGHI

L'intervento in oggetto è effettuato su edifici esistenti destinati all'esercizio dell'attività ovvero su coperture di strutture pertinenziali destinate in modo durevole al servizio esclusivo dei predetti edifici come evidenziato nelle seguenti immagini planimetriche:

Inserire planimetria con evidenziato il sito di installazione dell'impianto ed eventuali prospetti inserimento foto del sito pre-intervento. In caso di strutture pertinenziali di nuova edificazione si inserire un foto inserimento tramite render

A tal fine, si forniscono i seguenti estremi degli atti che ne attestano la piena disponibilità in capo al soggetto proponente:

Titolo di proprietà/Contratto di locazione/Altro titolo: [Specificare il tipo di atto, ad esempio "Atto di compravendita", "Contratto di locazione", ecc.] _____.

Data di stipula: [Data di stipula dell'atto] _____.

Numero di repertorio/Registrazione: [Numero di repertorio o numero di registrazione dell'atto]
_____.

Ufficio di registrazione: [Ufficio presso cui è stato registrato l'atto, ad esempio "Agenzia delle Entrate
di..."] _____.

Data di registrazione: [Data di registrazione dell'atto] _____.

In caso di titolo differente da quello della proprietà il contratto ha una durata fino al
GG/MM/AAA superiore a 5 anni (per grandi imprese) /3 anni (per PMI) calcolato a partire dalla data
di erogazione a saldo delle agevolazioni in linea con quanto previsto in materia di stabilità delle
operazioni dall'articolo 65 del Regolamento (UE) 2021/1060

Il sito di installazione non ricade nelle aree inidonee, come individuate dalla normativa e dalla
pianificazione regionale vigente, nonché nelle aree interessate da specifici provvedimenti di tutela ai
sensi degli articoli 136 e 142 del decreto legislativo n. 42/2004 e ss.mm.ii, recante "Codice dei beni
culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", o da dichiarazioni
di interesse culturale ai sensi della parte II, degli articoli 10, 13 e 45 del predetto decreto legislativo.

3. RISPETTO DELLE NORME EDILIZIE, URBANISTICHE E INERENTI ALLA TUTELA AMBIENTALE APPLICABILE

L'unità produttiva oggetto dell'intervento di realizzazione e le eventuali strutture pertinenziali dove
è prevista l'installazione dell'impianto, sono conformi a tutte le normative vigenti in materia di:

- **Vincoli urbanistici:** L'unità produttiva è stata realizzata nel pieno rispetto delle normative urbanistiche comunali e sovra comunali vigenti al momento della costruzione e di eventuali successive modifiche.
- **Agibilità:** L'unità produttiva è dotata di certificato di agibilità/abitabilità o di titolo equivalente, attestante la sussistenza dei requisiti di sicurezza, igiene e salubrità.
- **Conformità urbanistica:** L'unità produttiva è conforme ai titoli abilitativi edilizi rilasciati e non presenta abusi edilizi.
- **Conformità edilizio-catastale:** la situazione edilizia e catastale dell'immobile è conforme e aggiornata.
- **Sicurezza sui luoghi di lavoro:** L'unità produttiva rispetta le normative vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni).
- **Sicurezza degli impianti:** gli impianti presenti nell'unità produttiva (elettrico, idraulico, termico, ecc.) sono conformi alle normative vigenti e sono stati sottoposti alle verifiche periodiche previste.
- **Norme sismiche:** l'unità produttiva è stata costruita nel rispetto delle normative sismiche vigenti al momento della costruzione, o è stato adeguato alle normative successive.
- **Norme antincendio:** l'unità produttiva rispetta le normative antincendio vigenti e, se necessario, è dotato di certificato di prevenzione incendi (CPI) o di titolo equivalente.

4. AMBITO DI INTERVENTO

Il soggetto proponente opera nel settore _____ caratterizzato dal Codice ATECO _____, tale settore non rientra tra gli ambiti di esclusione previsti dall'Avviso (settore carbonifero e della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura) e inoltre

- non rientra negli ambiti relativi all'allegato I dell'Avviso;
 - rientra tra quelli riportati nell'allegato I dell'Avviso ma vale la seguente eccezione
-

5. CERTIFICAZIONI

Il soggetto proponente/impresa è dotato delle seguenti certificazioni

- ISO 50001:2018 certificato registrato n° _____ rilasciato da _____ con validità dal GG/MM/AAAAA al GG/MM/AAA
- Parità di genere basata sulla prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022 N. certificato _____ rilasciato da _____ emesso il GG/MM/AAAAA con scadenza il GG/MM/AAA
- Rating di legalità Proc. _____ attribuito dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) il GG/MM/AAAAA in corso di validità con scadenza il GG/MM/AAA_____

6. ITER AUTORIZZATIVO

- Il progetto di realizzazione dell'impianto FOTOVOLTAICO / TERMOFOTOVOLTAICO/MISTO FOTOVOLTAICO / TERMOFOTOVOLTAICO è stato sottoposto alle seguenti procedure tecnico-amministrative autorizzative (rif. D.Lgs 190/2024 e ss.mm.ii) e si dispone dei titoli autorizzativi/nulla osta/pareri/atti di assenso previsti dalla normativa vigente per la realizzazione dell'impianto di seguito descritti:
-
-
-

i lavori previsti rientrano nell'ambito di "Edilizia Libera", ai sensi della normativa vigente.

7. PROGETTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO – TERMOFOTOVOLTAICO - MISTO FOTOVOLTAICO / TERMOFOTOVOLTAICO

7.1 Caratteristiche dell'impianto:

7.1.1 Caratteristiche generali

.

L'impianto fotovoltaico da installare/ la sezione fotovoltaica dell'impianto misto fotovoltaico/termofotovoltaico da installare è composto/a completamente da:

L'impianto fotovoltaico da installare è composto completamente da:

- moduli fotovoltaici non iscritti nel Registro delle tecnologie per il fotovoltaico
- moduli fotovoltaici iscritti nel Registro delle tecnologie per il fotovoltaico di "Categoria A"
- moduli fotovoltaici iscritti nel Registro delle tecnologie per il fotovoltaico di "Categoria B"
- moduli fotovoltaici iscritti nel Registro delle tecnologie per il fotovoltaico di "Categoria C"

7.1.2 Caratteristiche di eventuali sistemi di stoccaggio dietro il contatore (behind-the-meter) dell'energia prodotta:

- Capacità nominale del sistema di stoccaggio eletrochimico:

_____ KWh;

- Rispetto delle condizioni previste:

- la componente di stoccaggio assorbe almeno il 75 (settantacinque) per cento della sua energia dall'impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili collegato direttamente, su base annua.

la capacità di stoccaggio è dimensionata al fine di garantire che la percentuale di energia elettrica prodotta dall'impianto ed autoconsumata non superi il 90 (novanta) per cento.

7.1.3 Il punto di connessione a cui sarà connesso l'impianto è identificato dal codice POD _____ nella titolarità del Soggetto Proponente.

PROFILO ENERGETICO

7.2 Il fabbisogno complessivo annuo determinato dai consumi energetici registrati nell'unità produttiva nell'anno precedente alla presentazione della domanda, comprendenti i prelievi dalla rete (come risultanti dalle bollette energetiche del periodo di riferimento), è equivalente a kWh _____ (*tale valore dovrà essere uguale a quello inserito nel modulo di domanda*)

7.3 Il medesimo fabbisogno complessivo annuo post-intervento sarà pari a kWh _____ (*tale valore dovrà essere uguale a quello inserito nel modulo di domanda*)

7.4 Complessivamente l'energia annuale prodotta dall'impianto ed autoconsumata risulta pari a _____ (*tale valore dovrà essere uguale a quello inserito nel modulo di domanda*)

A tal fine si riporta la seguente analisi relativa ai flussi energetici dell'unità produttiva

8. INDICATORI

8.1 L'implementazione del progetto di investimento garantirà il seguente contributo al raggiungimento dei target della misura:

- RCR31a “Totale dell'energia elettrica rinnovabile prodotta”
_____ MWh/anno
- RCR31b “Totale dell'energia termica rinnovabile prodotta”
_____ MWh/anno
- RCO22a “Capacità elettrica supplementare di produzione di energia rinnovabile”
_____ kW
[coincidente con la Potenza nominale elettrica]
- RCO22 b “Capacità termica supplementare di produzione di energia rinnovabile”
_____ kW

9. ANALISI DI REDDITIVITA' DELL'INTERVENTO E CAPACITA' FINANZIARIA DEL PROPONENTE

9.1 Il costo complessivo dell'investimento risulta pari a _____ € così ripartiti:

- Impianto fotovoltaico/termofotovoltaico/misto fotovoltaico _____ €
- Accumulo elettrochimico _____ €

9.2 Il contributo in conto capitale richiesto a valere sulla presente misura risulta pari a _____ €

9.3 Saranno inoltre percepite altre agevolazioni cumulabili con la presente misura per _____ €;

9.4 Il risparmio medio annuale derivante dall'autoconsumo di energia elettrica prodotta dall'impianto è pari a _____ €/anno determinato stimando un'energia autoconsumata pari a _____ MWh/anno per un costo unitario dell'energia elettrica di _____ €/MWh;

9.5 Il risparmio medio annuale derivante dall'autoconsumo di energia termica prodotta dall'impianto è pari a _____ €/anno determinato stimando un'energia

autoconsumata pari a _____ MWh/anno per un costo unitario dell'energia termica di
_____ €/MWh;

9.6 Il costo di manutenzione annuo stimato per la gestione dell'impianto è di _____ €;

9.7 Complessivamente si stima:

- Tempo di ritorno semplice=_____
- Tempo di ritorno attualizzato=_____
- VAN=_____
- TIR=_____

9.8 Il Soggetto proponente dispone delle risorse e dei meccanismi finanziari necessari a coprire i costi di gestione e di manutenzione relativi al progetto di investimento oggetto di richiesta di agevolazione.

Si allega alla presente copia del documento di riconoscimento in corso di validità del tecnico asseveratore

Luogo e data _____

Il tecnico asseveratore

(*timbro e firma*)

Allegato A.5 Criteri di valutazione per la definizione dell'ordine di avvio dei progetti alla fase istruttoria

Criteri di valutazione	Indicatore	Condizione	Punteggio	Punteggio max elemento di valutazione
A. Copertura finanziaria delle immobilizzazioni	A = (mezzi propri + debiti a medio lungo termine) / immobilizzazioni	A ≤ 0 0 < A < 1,2 A ≥ 1,2	0 (A*10) / 1,2 10	
B. Copertura degli oneri finanziari	B = margine operativo lordo / oneri finanziari	B ≤ 2	0	
C. Indipendenza finanziaria	C = mezzi propri / totale del passivo	C ≤ 0 0 < C < 0,25 C ≥ 0,25	0 (C*10) / 0,25 10	
D. Incidenza della gestione caratteristica sul fatturato	D = margine operativo lordo (mol) / fatturato	D ≤ 0 0 < D < 0,30 D ≥ 0,30	0 (D*10) / 0,30 10	
<i>Caratteristiche del soggetto proponente</i>	E. Certificazione di parità di genere	Possesso della <i>certificazione della parità di genere</i> , alla data alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello della presentazione della domanda di agevolazione, con validità alla data di presentazione della medesima domanda di agevolazione. In mancanza della certificazione il punteggio è pari a 0.		
	F. Rating di legalità	Possesso del <i>rating di legalità</i> , alla data di presentazione della domanda di agevolazione, come risultante pubblicamente dall'elenco delle imprese con rating di legalità. In mancanza del <i>rating di legalità</i> il punteggio è pari a 0.		
<i>Caratteristiche della proposta progettuale</i>	G. Percentuale quota FER su prelievi ex ante calcolata come rapporto tra l'energia prodotta ed autoconsumata e i prelievi da rete ex ante	G = Energia prodotta ed autoconsumata/Energia annuale prelevata dalla rete	2,5 G>0 20*G	20



In relazione a ciascuno dei criteri di valutazione di cui alle tabelle sopra riportate, il GSE procede ad attribuire un punteggio arrotondato alla quarta cifra decimale inferiore, qualora la quinta cifra decimale sia inferiore a 5, ovvero alla quarta cifra superiore, qualora la quinta cifra decimale sia pari o superiore a 5.

Nel caso in cui i valori al denominatore riportati nella dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 2, lettera a), punto iv) dell'Avviso siano pari a 0 (zero) e questo comporti l'indeterminatezza del risultato derivante dall'applicazione dei criteri A, B, C, D e G, tali valori sono sostituiti con 1 (uno).

Descrizione degli indicatori afferenti i criteri di valutazione “Caratteristiche del soggetto proponente”

A. Copertura finanziaria delle immobilizzazioni: tale indicatore è determinato sulla base del rapporto tra l'importo complessivo dei mezzi propri e dei debiti a medio-lungo termine sul totale delle immobilizzazioni, come desumibile dall'ultimo bilancio approvato e depositato, ovvero, nel caso di imprese individuali e società di persone, dalla dichiarazione dei redditi. I dati da considerare nel calcolo di ciascun rapporto sono determinati, con riferimento allo schema di Stato patrimoniale di cui all'articolo 2424 del Codice Civile, come segue:

- il valore relativo ai mezzi propri è quello del totale della voce A del Passivo “*Patrimonio netto*”;
- il valore relativo ai debiti a medio-lungo termine è quello dato dalla somma degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo della voce D del Passivo “*Debiti*”;
- il valore relativo alle immobilizzazioni è quello del totale della voce B dell'Attivo “*Immobilizzazioni*”.

B. Copertura degli oneri finanziari: tale indicatore è determinato come rapporto tra l'importo del margine operativo lordo e l'importo degli oneri finanziari. I dati da considerare nel calcolo del rapporto sono determinati, con riferimento allo schema di Conto economico di cui all'articolo 2425 del Codice Civile, come segue:

- il valore del margine operativo lordo (MOL) è determinato come differenza tra il valore del totale della voce A “*Valore della produzione*” e le seguenti voci:
 - Voce B.6 “*Costo della produzione per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci*”;
 - Voce B.7 “*Costo della produzione per servizi*”;

- Voce B.8 “*Costo della produzione per godimento di beni di terzi*”;
- Voce B.9 “*Costo della produzione per il personale*”;
- Voce B.11 “*Costo della produzione per variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci*”;
- Voce B.14 “*Costo della produzione per oneri diversi di gestione*”;
- il valore degli oneri finanziari è quello della voce C.17 “*Interessi e altri oneri finanziari*”;

- C. Indipendenza finanziaria:** tale indicatore è determinato come rapporto dato dai mezzi propri sul totale del passivo. I predetti valori sono determinati, con riferimento allo schema di Stato patrimoniale di cui all’articolo 2424 del Codice Civile, come segue:
- il valore relativo ai mezzi propri è quello del totale della voce A del Passivo “*Totale Patrimonio netto*”;
 - il valore relativo al Passivo è quello del totale del “*Totale Passivo*”.

- D. Incidenza della gestione caratteristica sul fatturato:** Tale indicatore è determinato come rapporto tra l’importo del margine operativo lordo e l’importo del fatturato. I dati da considerare nel calcolo del rapporto sono determinati, con riferimento allo schema di Conto economico di cui all’articolo 2425 del Codice Civile, come segue:
- il valore del margine operativo lordo (MOL) è determinato come indicato al precedente punto B;
 - il valore del fatturato è quello del totale della voce A “*Valore della produzione*”.

Nella seguente tabella si riporta, per ogni grandezza sopra riportata il segno che bisognerà inserire all’interno del Portale per il calcolo degli indicatori:

Nome voce bilancio	Tipologia valori da inserire
Mezzi propri (patrimonio netto)	Valori sia positivi che negativi
Debiti a medio e lungo termine	Sempre valori positivi
Immobilizzazioni	Sempre valori positivi
Valore della produzione/Fatturato	Sempre valori positivi

Nome voce bilancio	Tipologia valori da inserire
Costo della produzione per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	Sempre valori positivi
Costo della produzione per servizi	Sempre valori positivi
Costo della produzione per godimento di beni di terzi	Sempre valori positivi
Costo della produzione per il personale	Sempre valori positivi
Costo della produzione per variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	Valori sia positivi che negativi
Costo della produzione per oneri diversi di gestione	Sempre valori positivi
Margine Operativo Lordo	Valori sia positivi che negativi
Oneri finanziari lordi	Sempre valori positivi
Total passivo	Sempre valori positivi
Fatturato	Sempre valori positivi

Descrizione degli indicatori afferenti i criteri di valutazione “Caratteristiche della proposta progettuale”

G. Percentuale quota FER su prelievi ex ante calcolata come rapporto tra l’energia prodotta ed autoconsumata e i prelievi da rete ex ante: Tale indicatore è definito come il rapporto tra:

- Energia prodotta dall’impianto ed autoconsumata su base annuale come determinato all’interno della Relazione tecnica economica di cui all’articolo 6 comma 3 lettera i);
- Energia prelevata dalla rete elettrica con obbligo di connessione dei soli terzi connettibili riferita all’anno $a-1$ rispetto all’anno a di apertura dello sportello. Se lo sportello apre nel primo trimestre dell’anno a i dati misura potranno essere

riferiti anche all'anno $\alpha-2$.

Per ottenere una simulazione del profilo di consumo più prossimo al dato aggiornato, è consentito utilizzare il dato annuale (anno solare) di prelievo più recente purché completamente disponibile.

Per le unità produttive che hanno avviato l'attività nell'anno precedente a quello di apertura dello sportello, nel caso in cui non si dovesse disporre del dato complessivo di prelievo da rete sia per l'anno precedente a quello di apertura dello sportello sia per l'anno di apertura dello sportello, sarà possibile stimare il valore dell'energia prelevata dalla rete elettrica.

L'energia prelevata dalla rete elettrica con obbligo di connessione dei soli terzi connettibili deve essere calcolata su tutti i POD ricadenti nell'unità produttiva.